

Numero della proposta

28

126

## CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Marzo 1867.  
dal Ministro *Della Marina*

**OGGETTO**

Relatore  
Relatore

*Bargoni*  
*Piochi*

Approvata nella tornata del

14 19

19

16

*4. Dic*  
*16. Gennaio*

1868

1869

SESSIONE 1867 N° 28  
 PRIMA DELLA X LEGISLATURA

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

PROGETTO DI LEGGE  
 presentato dal ministro della marina  
 (BIANCHERI Avv.)  
 nella tornata del 30 marzo 1867

---

Approvazione del Codice penale militare marittimo.

**DISTRIBUITO AGLI UFFICI**

il \_\_\_\_\_

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- |        |                   |        |                  |
|--------|-------------------|--------|------------------|
| UFF. 1 | <i>Pennacchi</i>  | UFF. 6 | <i>Piroli</i>    |
| " 2    | <i>Picci Gioi</i> | " 7    | <i>Bargioni</i>  |
| " 3    | <i>Mazzarella</i> | " 8    | <i>Stucchi</i>   |
| " 4    | <i>Speciale</i>   | " 9    | <i>Sanattoni</i> |
| " 5    | <i>Maldini</i>    |        |                  |

227

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

- Presidente *Piroli*  
 Segretario *Speciale*  
 Relatore *Bargioni invece Piroli*  
*Da mandarsi a casa le coste*

**PRESENTATA LA RELAZIONE**

il *27 luglio 1868*

Approvata la Legge nella tornata del *4 Dicembre 1868*

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Alle ore <i>10 ant</i>	del <i>8 Maggio</i>	nel	<i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore <i>10 ant</i>	del <i>11</i>	nel	<i>uffici 11°</i>
Alle ore <i>10 ant</i>	del <i>15</i>	nel	<i>uffici 1°</i>
Alle ore <i>8 sera</i>	del	nel	
Alle ore <i>11 ant</i>	del <i>19</i>	nel	<i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore <i>11 ant</i>	del <i>22</i>	nel	<i>uffici 9°</i>
Alle ore <i>8 sera</i>	del <i>22</i>	nel	<i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore <i>8 sera</i>	del <i>29</i>	nel	<i>uffici 1°</i>
Alle ore <i>5 1/2 sera</i>	del <i>3. Giugno</i>	nel	<i>Gabinetto 11°</i>
Alle ore <i>4 1/2 sera</i>	del <i>4</i>	nel	<i>uffici 12°</i>
Alle ore <i>4 1/2</i>	del <i>25</i>	nel	<i>uffici 12°</i>
Alle ore	del	nel	
Alle ore <i>4 1/2</i>	del <i>11 luglio</i>	nel	<i>uffici 12°</i>
Alle ore <i>3 sera</i>	del <i>8 Maggio 1868</i>	nel	<i>Gabinetto 11°</i>
Alle ore <i>4 1/2</i>	del <i>19</i>	nel	<i>Gabinetto 11°</i>
Alle ore <i>11 1/2 ant</i>	del <i>20</i>	nel	<i>uffici 9°</i>

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

926

— Relazione. —

Signori! — Il progetto del Codice Penale per l'armata di mare, da voi approvato nella seduta del 4 marzo 1867, ritorna al vostro esame per una modificazione che all'altro ramo del Parlamento parve opportuno introdurre nell'articolo 1° della legge di promulgazione. In che l'acclamata modificazione non sia riposta, e dai quali principii fosse guidato il Senato, ed a quale scopo mirasse in votarla, sarà pregio riferire.

Il Senato movendo dal concetto che le due armate di terra e di mare compongono quell'unica e magnanima famiglia cui è connessa la tutela della sicurezza interna

ed esterno dello Stato, e la incolumità dell'onore e della dignità nazionale, riconobbe esser di tutta necessità che le leggi penali, destinate a governarle, riescano, per quanto la natura delle cose lo consente, concordi ed uniformi. - L'altro conto le leggi ragionevolmente eccezionali, non sono che i principii dello stesso diritto comune applicati ad istituti che abbiano speciale ragione di essere; donde viene che gli stessi Codici penali militari han sempre loro base e fondamento nel diritto penale comune, come chiaro si manifesta a chiunque voglia rivedere le disposizioni sulla imputabilità, sul tentativo, sul mandato a delinquere, sulla complicità, e via via su tutti gli altri problemi cardinali della ragion punitiva. Quindi è che a giudizio di quell'autorevole contesto, si bisogna procedere mol.

1 26

to assai guardingli ad ammettere  
nei codici eccezzuativi innovazioni fon-  
damentali e di gran rilievo, poichè  
si rischia di giungere a conseguenze  
che ai loro principii contraddicono, e  
di prevenire così di sbieco la solu-  
zione di gravi questioni che avean  
mestieri di una disamina più am-  
pia e comprensiva.

L. n.º

Il Senato quindi preoccupandosi  
della convenienza di mantenere pos-  
sibilmente la eguaglianza di diritto  
tra due propugnacoli della di-  
fesa nazionale, e di evitare le oppo-  
sizioni tra il diritto penale comune  
ed il penale militare, rileva che  
alcune parti del Progetto avrebbero  
menato a sconci gravissimi, se  
non si fossero, tenendo conto della  
legge comune, coordinate e messe in  
armonia col codice penale dell'ar-  
mata di terra. — E veramente, se  
ciò si trasferisse, profonde e non  
rude discrepanze resterebbero in quei  
Codici, tra per la imputabilità e

per le pene, sia per la procedura e per la organizzazione delle magistrature militari. In effetti sulla imputabilità egli è facile rilevare come, mentre il codice penale militare punisce il mandante anche nel caso che il mandato non abbia avuto alcun principio di esecuzione, il codice penale marittimo per contro lo consideri un fatto del tutto innocuo e non vi applichi alcuna sanzione; e come il militare di terra, il quale avrà fatto arruolamenti per potenza nemica o per gente ribelle al governo, sia reo di reato militare e punito di morte, previa degradazione; in quella che il marinaio, il quale venisse a commettere lo stesso fatto, non potrebbe essere altrimenti colpito che con le disposizioni del codice penale comune, e di pena che non eccederebbe mai i lavori forzati a vita (1).

Così del pari, non sarebbe lie-

---

(1) V. articoli 34 e 79 Cod. Pen. Militare, e 83 del Progetto.

-ve la differenza che porrebbe tra  
 la condizione del soldato di terra e  
 quella di mare, se come leggi dov-  
 -sino coesistere e l'articolo 138 del  
 Progetto e l'articolo 108 del Codice  
 Penale Militare, poiché l'uno non  
 contempla la omissione del mili-  
 -tate di marina che, avendo notizia  
 di un ammutinamento o di una ri-  
 -volta, non ne dia avviso immediato  
 all' Autorità Superiore; e l'alt-  
 -tro la punisce, secondo la gravità  
 dei casi, col carcere militare, ovvero  
 con la reclusione estensibile ad an-  
 -ni cinque. I reati di truffa  
 di appropriazione indebita e di a-  
 -bitto di confidenza trovansi preve-  
 -duti nel progetto del Codice penale  
 marittimo anche per il caso in cui  
 fossero accompagnati dal falso,  
 ma nel Codice penale militare ef-  
 -fi non hanno sanzione quando  
 producano un danno eccedente le  
 cinque lire, e dalla legge comune  
 son puniti con maggior severi-

ta sul corpo di chi non vesta la divisa militare marittima (2)

Quando poi si esce dalle imputazioni per entrare nel campo delle pene, evidente si parò d'innanzi loro diversità di quelle applicabili per identici fatti nei due ordini della milizia, poichè a dimostrazione basterà ricordare solamente le disposizioni contenute negli articoli 138, 140, 153, 149 e 159 del Progetto, rispondenti agli articoli 108, 110, 124, 123 e 125 del Codice Penale Militare. In questi articoli, secondo che trattasi d'individui dell'esercito di mare o di terra, varia la pena per la rivolta o l'ammutinamento non impedito, per le vie di fatto contro un sentinella o vedetta, per minacce scritte ad un superiore e per l'omicidio commesso in cecità di difesa, e dal coniuge o dal padre sul complice della

---

(2) V. articoli 205 Cod. Pen. Militare, 626 e 630 Cod. Penale, e 244 del Progetto.



970

della moglie o dello figlio sorpresa  
in flagrante adulterio o stupro.

Ne di minor momento sono le  
disparità che si ottengono alla pro-  
cedura, che di esse non vi ha pe-  
nuria, sia rispetto alla organizza-  
zione della magistratura ed alla  
sua competenza, sia rispetto all'in-  
istruzione. Ed in vero quantun-  
que per la nomina dei Presidenti  
e dei Giudici dei Tribunali maritti-  
mi e dei Componenti le Commissioni  
d'inchiesta, non che per i poteri disci-  
plinari dell' Avvocato Generale e de-  
gli Avvocati Fiscali, il progetto ris-  
sca perfettamente uniforme a quan-  
to dispone sull' argomento il Codice  
Penale Militare del 1° ottobre 1859,  
per non di meno, per la legge dell' 11  
febbraio 1864 essendosi in questa par-  
te modificato il suddetto Codice, le  
due leggi militari si troverebbero in  
aperta contraddizione. Ne man-  
cherebbero dei casi, nei quali i mi-  
litari delle due armate per le stesse  
imputazioni dovrebbero essere im-

vinti a diverse competenze; giacché per le ferite e le percosse avvenute fuori rissa tra militari di grado e quale, quando non abbiamo congiunto malattie od incapacità di servizio oltre i trenta giorni, se non siano prodotte con coltello, con arma da fuoco o di genere proibito, i marinari sarebbero giudicati dai tribunali militari, ed i soldati di terra verrebbero in tempo di pace tradotti innanzi ai tribunali ordinari, e di diversa pena puniti (3).

Similmente i furti semplici di compagno o di commestibili, non eccedenti il valore di lire cinque, anche quando la parte lesa non ne faccia istanza, possono essere disciplinarmente puniti sulla gente di mare, ma non potrebbero sfuggire un formale giudizio se il colpevole fosse un soldato dell'armata di terra. (4)

(3) — V. art. 153 Cod. Pen. abilitato e 175 del Progetto.

(4) — Vedi art. 206 Cod. Pen. abilitato e 246 del Progetto.

Comp

È finalmente in quello che per le disposizioni del Codice di Procedura penale e del Codice Penale abilitare è consentito l'intervento del Pubblico ministero negli atti del processo; ed al magistrato è data facoltà di accordare dei salvocondotti ad individui colpiti da mandato di cattura per essere usati come testimoni, l'una e l'altra cosa sarebbe vietata per procepi e giudici che riguardassero reati contemplati dal Codice Penale abilitato (3).

Questo breve cenno messo innanzi solo come un saggio degli inconvenienti, nei quali s'incorrerebbe, varrà per fermo a rendere ragione perchè il Senato abbia con vivamente inteso il bisogno, che prima di essere tradotto in legge, il progetto sia coordinato e posto in armonia con il Codice Penale

(3) — V. gli art. 382, 120 e 296 del Cod. di Proced. Penale, e 382, 357 e 437. del codice abilitato. —

militare e con la legge degli 11 febbraio 1864. — Ma non era poca difficoltà il soddisfare a questo requisito con esattezza e sollecitudine pari all'urgenza generalmente ammessa di dare alla Marina una legge penale, che facesse cessare l'imperio del vecchio Codice del 13 luglio 1826, e che rispondesse alle nuove forme governative, ed allora progredita civiltà dei tempi. Sicché dopo aver largamente discusso tutti i mezzi migliori per attingere lo scopo, quel Consiglio ebbe a convincersi non esservi altro modo più efficace e più pratico di quello che i precedenti esempi parlamentari del nostro paese additavano. Il Senato ricordando infatti come i Codici Civile, di Procedura civile, di Procedura penale, di Commercio e di Diritto Mercantile erano stati dal Parlamento approvati, commettendo al Potere Esecutivo di armonizzarli tra loro e con le altre Leggi dello

17  
Stato alle quali avevano ottenen-  
za, voto, tranne una sola dispo-  
sizione di cui indi o poco terremo  
discorso, il progetto del Codice pe-  
nale marittimo, e diè incarico  
al Governo del Re di coordinar-  
lo entro l'anno corrente e pri-  
mo della promulgazione della  
legge, col Codice penale milita-  
re del 1° ottobre 1859 e con la  
legge dell'11 febbraio 1864.

En questo temperamento il Se-  
nato del Regno ravvisò il modo  
più spedito e sicuro per dare al-  
l'italiano sbarinar una leg-  
ge penale, la quale, restandoci  
salde le basi del diritto comune,  
riuscisse possibilmente a man-  
tenere, anche per rapporto ai  
delitti ed alle pene, inviolata  
la naturale eguaglianza fra  
gl'individui appartenenti alle  
due armate.

Qua le disposizioni che com-  
pongono il progetto in esame u-  
no sola parte al Senato che

meriti di essere soppressi, e lo si è  
quello dell'articolo 361, che tocca  
della competenza sui reati mili-  
tari commessi da colui che, oltre  
la qualità di soldato, altro ne ri-  
vesta cui è assegnato un foro specia-  
le. Discutendo a parte a parte  
il corpo delle leggi che governano  
il nostro paese, egli è agevole cosa  
peruadersi che l'articolo 361 non  
potrebbe applicarsi che ad solo caso  
in cui il giudicabile per reato ma-  
rittimo sia un Senatore, e così  
quella disposizione si riferisce  
e collega per esclusivo legame  
all'articolo 37 dello Statuto. Ora  
non è ignoto alla Camera Elet-  
tiva quanti dubbi sieno solle-  
vati sull'argomento e come la  
generalità delle espressioni usate  
dallo Statuto abbia in questi ul-  
timi tempi, ad occasione di un  
processo celebre, indotto il Senato  
del Regno a ritenere che la sua  
giurisdizione sui Senatori sia una  
prerogativa costituzionale del Cor-

-po, della quale i suoi membri per  
qualunque circostanza non possono  
essere giuratori privati. Sicché  
l'articolo 361 involge una questio-  
ne eminentemente costituzionale, re-  
sta ancor più difficile da una deci-  
sione interpretativa del magistrato  
competente: quindi ben è ragione  
che se essa possa legislativamen-  
te risolversi, ciò non si faccia per  
incidente in una legge speciale,  
qual'è il Codice penale per l'Ar-  
mata di mare.

Son queste per sommi capi  
le ragioni che motivarono nell'altro  
voto del Parlamento le deliberazioni  
del 20 marzo 1869.

Al differente oltre confiden-  
za che la Camera dei Sepu-  
tati, compreso anche essa della  
necessità di sottoporre in via di  
urgenza lo Statuto Nazionale  
ad un Codice penale, che ritrae-  
ga dalla civiltà del tempo, ag-  
guagli la condizione della due  
armate, e non preoccupi questioni

le quali spiegano influenza in  
più onnipotenza, voglio con  
favorevole voto accogliere le  
modificazioni introdotte dal Se-  
nato.

Giugno 4 Maggio 1869

Il Ministro della Marina

A. Riboty



235  
Sessione Parlamentare 1867-68.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 20. Marzo 1869.

### OGGETTO

Approvazione del Codice penale  
militare marittimo

#### Art. 1.

Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente è approvato colla soppressione dell'articolo 361 e con incarico al Governo del Re di coordinarlo, entro l'anno corrente e prima della promulgazione della legge, col Codice penale militare dell'Esercito e colla legge dell'11 Febbraio 1864 n. 1670 all'effetto di rendere uniforme, in quanto sia possibile, il diritto ed il procedimento penale delle due armate di terra e di mare.

Il detto Codice penale militare marittimo avrà esecuzione due mesi dopo la sua promulgazione.

#### Art. 2.

Un esemplare stampato del detto Codice, firmato da Noi, e contrassegnato dal Guardasigilli e dal Ministro della Marina, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi Generali del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmettere un esemplare a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella Sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese per sei ore di ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4.

L'editto penale militare marittimo del 15 Luglio 1826 è abrogato.

E per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori.

Addi 26 Marzo 1869.

Il Presidente del Senato

M. Mancini

presentato nel Senato del Regno <sup>1864</sup> B  
Progetto di legge approvato  
dal Ministero della Marina (Navy)  
Approvazione del Codice penale <sup>medesimo</sup> inalterato

Torata del 11 Maggio 1864


---

al Segretario generale del Ministero  
della Marina

---

Progetto di Legge  
per l'approvazione  
di un Codice penale  
per la Marina militare

---



Signori Senatori,

Ho l'onore di sottoporre alle  
sagge vostre deliberazioni un  
<sup>progetto di</sup>  
Codice penale per la marina  
militare. Questa importante  
riforma è da gran tempo  
e giustamente reclamata dal  
pubblico voto e aspettata dalla  
Marina nazionale. Il Governo  
ebbe parecchie volte avvertito  
che la necessità e a dichiara-  
re il suo proposito di farne  
il soggetto delle speciali sue  
cure.

È invero bastato il rammentare  
che la legge penale che anco-  
ra oggidì governa la nostra  
Marina, è l'editto penale  
militare marittimo del 16  
Luglio 1826 per andare  
pienamente convinti che  
essa è una specie di anacro-  
nismo. Quell'editto conformato  
come doveva essere agli ordini  
politici ed alle leggi penali  
di quell'epoca, presenta in

molte parti un aperto contra-  
-sto coi principii delle attuali  
politiche istituzioni e delle  
liberali riforme introdotte nel  
diritto e nel procedimento  
penale. Nella parte che  
tratta dei reati e delle pene  
si incontrano reati non  
definiti con sufficiente esat-  
-tessa e precisione, si trovano  
pene, di cui la qualità  
è riprovata dall' odierno  
incivilimento e la misura  
è oltremodo eccessiva od  
arbitraria: nella parte che  
concerne i Tribunali ma-  
-rittimi e i loro giudizi si  
appalesano non minori  
imperfezioni: la costituzione  
dei Tribunali, la loro molti-  
-plici, la esorbitante compe-  
-tenza ad essi attribuita, le  
forme inquisitorie del proce-  
-sso non si possono assolutamente  
conciliare coi principii e  
colle norme che debbono rego-  
-lare la giurisdizione penale  
marittima ed ogni procedi-  
-mento penale nelle condizio-  
-ni politiche e civili del

Regno Italiano. Questa verità  
era sentita sino da quando  
per le riforme liberali che il  
nuovo reggimento politico  
avvece nelle leggi sulla pro-  
cedura penale comune, una  
legge del 10 ottobre 1848 ap-  
portava le più urgenti mo-  
dificazioni al Codice penale  
dell'esercito di terra del 1840, e  
dichiarava formalmente, che  
alle leggi penali riguardan-  
ti la marina militare si  
sarebbe provveduto con appo-  
sita legge separata. Intanto  
si era posto mano alla for-  
mazione di un nuovo Codice  
penale militare di cui un  
progetto maturamente epi-  
minato da una Commissione  
del Senato negli anni 1857 e  
1858 veniva sanzionato e promul-  
gato nell'ottobre del 1859 in  
virtù dei pieni poteri onde il  
Governò del Re era allora in-  
vestito.

Questa riforma che provve-  
dava convenientemente alla  
giustizia militare per l'ar-  
mato di terra, rendere più

urgente la riforma della  
giustizia marittima.

È però la grande mente  
dell'illustre uomo di stato  
da immensa sventura rapito  
alla causa d'Italia, se ne preoccupava seriamente allorché  
assumendo con vero amore il  
governo della marina di  
tutte le Province componenti  
il nuovo Regno Italiano, intende-  
va a sollevarlo a quella gran-  
dezza alla quale le antiche tra-  
dizioni e le sorti nuove la  
chiamano. Di questo intento  
egli affidava ad un Magistrato  
cui onorava della sua confi-  
denza, lo speciale incarico di  
formare colla maggiore solle-  
citudine possibile un progetto  
di codice penale militare ma-  
rittimo cui dava di sotto-  
porre alla disamina di una  
Commissione mista di esperti  
ufficiali superiori di marina  
ed eminenti Magistrati.  
Il progetto veniva condotto a  
compimento poco dopo la  
larmata perdita dell'egregio  
Ministro che lo aveva ordinato.

L'onorevole mio antecessore se-  
guendo il sano pensiero del  
Conte di Cavour, istituiva  
una Commissione la quale  
faceva accurato e profondo  
esame del progetto e vi in-  
trodueva alcune variazioni  
e modificazioni.

Il progetto così elaborato ed  
converso dei più larghi lumi  
della scienza del diritto e delle  
cognizioni pratiche della marina  
è appunto quello che ora io  
mi onoro di rassegnare alle  
Sapienti meditazioni del  
Senato.

Nell'esporre le ragioni,  
o signori, vi indicherò in  
succinto i principii generali  
ai quali il progetto è infor-  
mato, le fonti principali  
alle quali è stato attinto,  
l'ordine delle parti in cui è  
diviso, e infine i motivi  
vanti furono suggerite le  
disposizioni che per la mag-  
giore loro importanza,  
sono sembrate più meritevoli  
della speciale vostra attenzione.

I principii ai quali il



progetto l'informa nel suo complesso, dovevano naturalmente essere e sono quelli che stanno a base della nostra legislazione penale comune e del Codice penale militare. Le leggi penali per l'esercito di terra e per l'armata di mare non essendo in sostanza che appendici delle leggi penali comuni, debbono necessariamente conformarsi alle stesse norme fondamentali, sotto quelle sole modificazioni che la particolare natura delle leggi militari e le speciali esigenze del militare servizio richiedono.

Ma le armate poi di terra ed di mare che sono sorelle costituite per lo stesso nobilissimo scopo, la difesa della patria, che sono rette dalla stessa disciplina, che hanno conforme l'organamento e tengono tra loro stretti e continui rapporti, uopo è evidentemente che vi sia la massima uniformità possibile nella loro legislazione.

penale.

Donde deriva che il Cod. pen. Com.  
e il Codice pen. militare, l'uno  
e l'altro coordinati nel 1859 sopra  
basi conformi, hanno principal-  
mente servito di scorta alla for-  
mazione del progetto di Codice  
penale per l'armata navale.

Di questa guisa si procedette in  
Francia nelle recenti riforme delle  
Leggi penali militari, poichè  
il Codice della giustizia marit-  
tima del 4 Giugno 1858 presenta  
nelle sue basi, nella distribuzione  
delle materie, nel sistema di  
penalità e di procedura ed in  
tutte le disposizioni applicabili  
alle due armate una imitazione  
frem-letterale del Codice per  
la giustizia militare di terra  
che era stato promulgato il 4  
agosto 1854.

È ancora più strettamente  
avere proceduto in questa via  
il Governo del cessato Regno delle  
Due Sicilie, in quanto lo Statu-  
to con cui regolò nel 1819 la  
giustizia militare marittima,  
non è in sostanza che l'aggiun-  
to di un numero assai limitato

di articoli all'altro Statuto  
penale dello stesso anno per  
l'armata di terra, del quale  
le disposizioni sopra i reati,  
sopra le pene e sopra la pro-  
cedura si trovano in tutto  
il resto estese, col mezzo di sim-  
plici richiami alle truppe  
navali. Il quale sistema  
si è tanto più volentieri segui-  
to, in quanto il Nostro Cod.  
pen. mil., se in alcune parti,  
e specialmente in quelle che  
riguardano la giurisdizione  
e la procedura può per av-  
ventura lasciar desiderio di  
maggior semplicità, spedi-  
tessa, e chiarezza nel suo  
complesso notevoli pregi e  
tali che lo dimostrano il più  
liberale fra i Codici militari  
d'Europa; poiché mentre  
provvede abbastanza al  
mantenimento della disci-  
plina, rispetta ad un tempo  
nel militare la dignità di  
cittadino, i diritti inviola-  
bili della umanità, respinge  
ogni arbitrio non necessario  
e riserva le più ampie

quarant'anni alla difesa. L'uomo nasce cittadino prima di essere soldato, come saggiamente diceva il più grande dei Principi guerrieri, ed divenendo Soldato, non cessa di esser cittadino. Quindi nel regolare la giustizia militare mai non vogliono dimenticare le due qualità del Cittadino e del Soldato, e si deve porre studio precipuo a tenere dell'una edell'altra il conto che si conviene: lo che appunto si ebbe costantemente in mira nel nostro Codice pen. mil.

Nelle parti del progetto che si riferiscono più specialmente al servizio marittimo, si ebbe singolare riguardo al mentovato Codice della giustizia marittima di Francia il quale ha fra le moderne legislazioni il vantaggio di essere il più recente, insieme il più conforme ai principii che regolano le altre parti della nostra legislazione pen.

Dell'antico Codice penale marittimo del 1826 non si è trascurata alcuna di quelle

disposizioni che parvero degne  
di essere conservate nell'interesse  
del servizio navale e dell'am-  
ministrazione della giustizia.

Si sono pure consultate le  
leggi marittime delle altre  
nazioni, di cui la marina  
è salita al più alto grado  
di sviluppo e di potenza, cioè  
dell'Inghilterra, e degli Stati  
uniti d'America. Vuol si però  
confessare che scarsi elementi  
si sono potuti attingere da  
quelle fonti, troppo essendo  
diverso il sistema di legisla-  
zione penale vigente presso  
quelle nazioni. Basti l'ac-  
cennare che le loro leggi la-  
sciano sovente al Giudice l'eno-  
me arbitrio di applicare ad  
un reato, secondo i casi, quella  
pena che gli pare più ade-  
guata, passando da penne  
minime alle più severe e per-  
fino da brevissima prigionia  
alla pena capitale. L'Inghil-  
terra poi ammette ancora la  
pena delle frustate di cui una  
recente petizione domandava  
inutilmente a quel Parlamento

L'abolizione: tanta è la tena-  
cità di quel gran popolo nel  
mantenere le antiche sue leggi.

Siccome nel codice penale  
militare si sono inserite od  
integralmente, od in quella  
forma che la materia richie-  
deva, tutte quelle disposizioni  
del Codice penale comune e di  
quello di procedura criminale,  
che alla giustizia militare si  
potevano in tutto od in qual-  
che misura applicare, così  
nel progetto del Codice penale  
marittimo voi troverete ri-  
prodotte quando testualmente,  
quando con lievi modificazio-  
ni, un gran numero di arti-  
coli non solo dei detti Codici  
Comuni, ma epianzio dello  
stesso Codice penale militare.

Tali sono principalmente  
le disposizioni che riguarda-  
no il tentativo di delinquere,  
la complicità, l'estinzione  
dei reati e delle pene, e molte  
parti del procedimento.

Siffatte disposizioni nei  
Codici penali militari francesi  
e negli statuti penali militari,

del nostro Regno delle Due  
Sicilie sono semplicemente  
richiamate con rinvio ai Codici  
dove si trovano. Ma egli è  
sembrato preferibile il sistema  
di riprodurle, ha perché esso  
fu già seguito, come si è detto,  
per l'Armata di terra, ha  
per evitare frequenti rinvii  
dall'uno all'altro Codice, rinvii  
che possono andare scorti da  
inconvenienti per coloro  
che sono famigliari al  
maneggio delle leggi, non  
possono non riuscire gran-  
demente incomodi e  
anche pericolosi ai militari  
che debbono far uso delle loro  
leggi penali. Ad essi meglio  
già l'ammamire in un  
solo corpo tutte quante le  
disposizioni cui debbono  
osservare. Ben più acci-  
dere che modificando si  
in alcune parti il diritto  
comune, occorra poi di  
riformare ugualmente le  
leggi penali militari.  
Ma questo incomodo è sem-  
brato meno grave dell'altro.

preannunziato nelle sue conseguenze.

La seconda delle norme avanti indicate il Codice penale marittimo, premesse poche disposizioni preliminari, si divide, come quello dell'Esercito, in due parti: la prima tratta delle pene e dei reati; la seconda della giurisdizione e della procedura. Nell'una e nell'altra parte è distinto lo stato di pace in cui più strettamente può e deve il legislatore attenersi ai principi del diritto comune, dallo stato di guerra che richiede leggi più estese, più energiche e di più pronta e quasi simultanea applicazione.

Nella costituzione dei Tribunali marittimi era necessitato il provvedere all'esercizio della giurisdizione non solo a terra, ma anche in mare dove frequentemente può occorrere di esercitarla. Ciò obbligava a dipartirsi dal sistema dei Tribunali militari per

— maranti



permanenti stabiliti per l'  
Servizio, affinché la giustizia  
~~non~~ sia amministrata, per  
quanto è possibile, in modo  
uniforme verso tutti i mi-  
litari di marina, o si tro-  
vino a terra, o siano a bordo.

Da queste generali considera-  
zioni scendendo ad esaminar  
le diverse parti del progetto,  
io mi limiterò, come dianzi  
diceva, a intrattenermi di  
quelle soltanto che offrono  
materia degna di speciali  
osservazioni.

## Parte Prima

### Dei reati e delle pene

#### Disposizioni preliminari

Il Codice penale per l'armata  
di terra ammette, salvo alcune  
eccezioni, che le pene possano  
secondo le circostanze, esser  
diminuite di un grado,  
quando il reato sia stato  
commesso all'estero (art. 3)

Non è sembrato di dover

3

ammettere tale disposizione  
per la marina, giacchè,  
verificandosi per essa ben  
più sovente il caso che i  
marinaj vagionali si tro-  
vino all'estero, è probabili-  
tà che con maggiore frequen-  
za essi commettano reati in  
terra straniera e si richiede  
perciò maggiore severità  
nella legge destinata a pre-  
venirli e reprimerti.

Uno degli articoli prelimi-  
nari del Cod. pen. mil. it.  
contiene una disposizione  
che riserva ai regolamenti  
di disciplina la repressione  
delle trasgressioni militari  
non aventi carattere di reato.  
Essendo sembrato che questa  
disposizione trovasse sede più  
appropriata tra le disposi-  
zioni generali che richiedono  
la parte dei reati e delle  
pene, è stata colà traspor-  
tata (art. 264) -

Libro primo

Capo 1°

Delle pene

La classificazione e la

definizione delle pene che si  
propone di sanire per  
reati militari marittimi  
corrispondono pienamente  
al sistema di penalità stabili-  
tato nel Codice pen. dell.  
Esercito. Nessuna considerazio-  
ne particolare potendo giu-  
stificare la conservazione per  
militari della marina di  
alcune delle pene condannate  
dalla voce della civiltà edell.  
umanità e già abolite per  
l'armata di terra nei pri-  
mordi del nostro libero  
reggimento colla legge dian-  
zi menzionata del 10 ottobre  
1848, si sono perciò sop-  
presse le pene delle cinghie  
o trine edelle verghe o  
della bolina.

Una lieve variazione si  
reputò opportuno di introdurre  
rispetto alla pena della sospen-  
sione dall'impiego la quale  
secondo il Codice pen. milit.  
(art. 16.), è sempre pena  
accessoria del carcere edella  
reclusione militare. Vham  
nella marina reati che

impeto assai di reprimere  
per le funeste conseguenze  
che possono cagionare, tutto  
che procedano non da deter-  
minato proposito dell'agente,  
ma soltanto da imperizia  
nello esercizio delle funzioni  
al lui affidate. Egli è sembrato  
che la pena più adatta a reati  
di tale natura ha appunto  
la privazione per un tempo  
più o meno lungo dell'eser-  
cizio di quell'impiego, cui  
il colpevole ha dimostrate  
col fatto di essere meno atto  
ad esercitare. Così si vede  
disposto nel Codice di giusti-  
zia marittima della Francia  
il quale punisce i delitti  
involontari, commessi cioè  
per imperizia dai militari  
rivestiti di un comando  
colla privazione temporaria  
del comando stesso. Perciò  
mentre si è conservato alle  
sospensione dall'impiego  
il carattere di pena accesso-  
ria, le si è pure aggiunto  
quello di pena principale,  
fissandone la durata da tre

mesi a tre anni.

Ad imitazione del detto Codice  
Francese si sono collocate per  
maggiore ordine e chiarezza  
nel capo delle pene le dispo-  
-sizioni degli art. 28. 29. e 30  
del progetto relative all'  
applicazione delle pene o  
militari od ordinarie  
alle varie classi di persone  
che si possono rendere col-  
pevoli di reati militari  
marittimi. Gli articoli  
corrispondenti del Cod. pen.  
milit. (art. 24 e 306) sono  
posti nelle parti che trat-  
tano dei reati commessi da  
persone estranee alla milizia  
(capo 20. Tit. 2. lib. I. part. I.)  
ed della competenza dei Tribu-  
-nali militari (capo 2;  
Tit. 2. lib. I. part. 2.) -  
Riservando a quest'ultima  
parte il determinare in  
Tribunali marittimi che  
saranno chiamati a pro-  
-nunciare le pene, si ritenne  
che là dov'è tratta delle  
pene in generale si debbano  
collocare tutte le norme

Della loro applicazione. A  
questo riguardo si è stabilito  
(art. 98) il principio generale  
che le pene sancite dal codice  
marittimo si applicano a  
tutti gli individui di marina  
secondo la definizione che  
ne contiene l'art. 358, cioè  
a tutte le persone le quali  
o come militari dell'armata  
di mare, o come marinaj, o  
come impiegati nelle am-  
ministrazioni marittime  
fanno parte della marina  
nazionale.

Rispetto ai militari della  
marina che prestano servizio  
a terra, si è richiamata come  
è ben naturale, la disposi-  
zione dell'art. 306 1.ª parte  
del Cod. pen. mil. la quale  
li dichiara soggetti a quel  
Codice: Però si sono aggiun-  
te alcune parole intese a  
meglio spiegare, quando  
le truppe navali s'intendano  
prestare servizio a terra, e che  
è inoltre provveduto al caso  
in cui il reato commesso  
dagli uomini di marina

nel prestare servizio a terra, non  
ha del Cod. pen. dell' Esercito  
preveduto; nel quale caso si  
è stabilito, in conformità di  
ciò che prescrive il Codice  
penale della marina fran-  
cese, che debba il colpevole  
andar soggetto alle pene  
inflitte dal Cod. pen. marit-  
[art. 29. al.º]

Quando ai reati che si  
commettessero da persone  
estrane alla milizia ed  
al servizio della marina  
le quali si trovino imbarca-  
te sopra una nave dello  
Stato, si è disposto che siano  
anche soggetti alle pene  
del Codice marittimo. La  
necessità di conservare l'or-  
dine e la disciplina a bordo,  
e la responsabilità del Coman-  
dante esigono uguale  
sommessione di tutte le  
persone imbarcate alle  
leggi, ai regolamenti della  
marina ed agli ordini del  
superiore, e conseguentemente  
uguale repressione di tutti  
i trasgressori.

25  
Per le persone estranee alla  
milizia ed al servizio della  
marina le quali commettono  
o concorrono a commettere con  
individui della marina  
un reato marittimo, si è adot-  
tata la distinzione del tutto  
razionale ammessa pure in  
teoria, tra i reati che sono  
autorevolmente dal Codice  
penale comune, e quelli  
che non vi sono menzionati.  
Ai primi si applicano le pene  
comuni, ai secondi le pene  
marittime con qualche  
mitigazione, essendo meno  
grave la colpevolezza di chi  
non essendo militare, non  
infrange il dovere speciale  
della divisa. Però nei casi  
in cui il Codice marittimo  
imponesse pene speciali alle  
persone suddette, ovvero  
contempla espressamente  
tali persone nelle sue di-  
sposizioni, si debbe osser-  
vare la legge penale della  
marina. Queste sono le  
norme del tempo di pace.  
La legge militare colpisce



tutti i colpevoli di reati  
militari e soggetti alla mi-  
litare giurisdizione in tempo  
di guerra / art. 30 conforme  
all'art. 214 del Cod. per mil.

L'art. 31 del progetto  
stabilisce l'enorme della sostitu-  
zione delle pene ordinarie  
alle pene militari, la quale  
è prescritta per i condannati  
effraanei della marina. Essi  
riproduce l'art. 29 del Cod.  
per. mil. con un'aggiunta  
che prevede il caso, omezzo  
nel detto art. 29, in cui si deb-  
bono infliggere all'individuo  
non militare pene discipli-  
nari e prescrive che si deb-  
bano in rispetto capo sostitu-  
tore pene di polizia od  
anche il carcere ordinario  
per un tempo non mag-  
giore di giorni quindici  
alle pene disciplinari non  
applicabili a chi non sia  
militare.

## Capo II

### Dell'applicazione delle pene

Questo capo non fa che ripro-

Summ.

riprodurre quasi letteralmente  
ed applicare alla giustizia  
marittima, come si fece ap-  
punto nel cod. penale dell'  
armata di terra, le regole  
generali del diritto penale  
comune sopra i tentativi di  
reato, - i rei di più reati,  
- i recidivi, - gli agenti  
principali ed i complici,  
- l'influenza dell'età ed dello  
stato di mente del delin-  
-quente nelle qualità e  
quantità delle pene e le  
circostanze attenuanti.

In questa importante mate-  
ria la legge penale positiva  
dovendo seguire i dettami  
eterni della legge morale  
circa la imputabilità degli  
atti umani, di leggieri si  
comprende, come ai militari  
si debbano applicare gli  
stessi principii che si osser-  
vano per tutti i cittadini.

Per questa ragione nel rego-  
lare l'influenza dell'età il  
progetto si attiene piuttosto  
alle norme del Cod. pen. com.,  
che non a quelle del Cod. <sup>2</sup>

pen. mil. riguardo ai minore  
d'anni 18, poiché non si è  
saputo sorgere un motivo  
sufficiente della distinzione che  
si vede introdotta dal cod. pen.  
milit. part. § 2 e § 3) trait mag-  
-giore ed il minore di anni 16.  
La norma del diritto comune,  
oltre di essere più semplice,  
sembra anche più consonante  
alla ragione punitiva.

### Capo III

## Dell'estinzione dei reati e delle pene

I modi con cui si estinguono  
i reati e le pene per la marina  
sono quei medesimi che i  
codici penali comune e  
militare hanno stabilito  
per tutti i cittadini e per  
militari di terra. Qui sono  
la morte del reo avvenuta  
prima della condanna o  
del termine della pena e  
l'espiatione della pena - la  
grazia sovrana - e la prescri-  
-zione. Come nel Codice penale  
dell'armato di terra, così  
nel codice pen. per la marina

Si riproducono in questa parte  
le disposizioni del Codice pen.  
comune, in quanto esse possono  
ricevere applicazione alla  
giustizia della marina mili-  
tare. La sola prescrizione  
potera forse fornire argo-  
mento a qualche dubbio circa  
la sua applicabilità ai reati  
militari. Ma si considera  
che quelle gravi ragioni di  
convenienza sociale le quali  
persuasero i legislatori  
di tutti i popoli civili a  
non ridestare con fieri di-  
quidii o contate epigrafi-  
ni la memoria di reati o  
di condanne che già uscirono  
dalla mente dei cittadini, si  
accontentano all'violazione  
di ogni legge penale, si risono-  
stora facilmente che anche  
ai reati ed alle pene militari  
vuol essere applicata la prescri-  
zione con qualche tempera-  
mento circa il tempo richiesto  
a compirla. Essi si ammette  
nella marina, come fu ammessa  
nell'esercito, epiaudis pulcreato  
di disruzione da le leggi antiche

ritenerano non soggetti a pre-  
scrizione. Però la durezza  
del tempo necessario a prescri-  
vere è regolata in modo che  
corrisponde alla durata del  
servizio militare marittimo  
la quale differisce notevolmente  
da quella del servizio militare  
di terra / art. 67. /

## Titolo Secondo Disposizioni speciali.

Dopo avere stabilita le pene e  
le norme generali della loro  
applicazione od estinzione,  
il Codice passa, secondo l'  
ordine naturale, a trattare  
delle diverse specie dei reati  
militari marittimi ed alle  
pene a ciascuno di essi in-  
flitte. È questa la parte  
speciale del diritto penale  
della marina militare.

Per determinare il numero  
dei reati militari maritti-  
mi si è osservato il fatis e  
liberale principio di non  
comprendersi se non quelli  
che hanno veramente per  
la loro natura un carattere

12  
militare, quelli cioè che costituiscou la violazione di un dovere proprio del servizio della marina militare, che ne turbano la disciplina e l'ordine, o ledono gli interessi speciali dell'amministrazione marittima. Quindi non più la qualità della persona che ha delinquito, come nell'editto del 1826, ma la qualità intrinseca del reato è quella che sola fa luogo all'applicazione delle leggi penali della marina.

Cessano così i privilegi e le distinzioni di penalità ed di giurisdizione che più non sono conciliabili colla civile uguaglianza; l'azione delle leggi penali militari rimane circoscritta entro i limiti delle esigenze militari sulle quali ha il suo fondamento; sono esclusi dalle disposizioni del progetto tutti i reati che non hanno un carattere marittimo, essi da chiunque siano commessi, rimangono soggetti alle sanzioni del Cod. pen. com.

ed ai tribunali ordinari,  
come lo sono per l'annata de  
terra, salve le disposizioni  
straordinarie relative al tem  
po di guerra.

Si sono tuttavia ammesse  
leggere eccezioni all'attuale  
principio, le quali sono giu-  
stificate dall'evidente vantag-  
gio che ne deriva all'ammi-  
nistrazione della giustizia  
ed anche al servizio militare  
che riguardano i reati di  
poca importanza commessi  
da individui di marina  
contro le persone o le proprie-  
tà di altri individui di ma-  
rina od anche di estranei a  
tale servizio, quando in  
quest'ultimo caso, si tratti  
di truppe in marcia e la  
parte offesa faccia guerra  
istante, perchè i reati siano  
militarmente repressi (art.  
192, 193, 235, 236, 237, 242, 243).  
Allorchè l'offeso e l'offensore  
appartengono alla marina  
e sono soggetti alla stessa legge  
si è considerato che per codesti  
reati i quali non turbano

gran fatto per la loro leggerezza  
l'ordine pubblico non sono  
quasi mai conosciuti fuori  
dei recinti militari dove  
accadono, debba prevalere sopra  
- tutto la evidente convenienza  
di una pronta ed efficace re-  
pressione che non arrechi trop-  
po frequente inciaglio al  
servizio militare, come avve-  
-rebbe, se per così lievi cagioni  
dovesse sempre intervenire un  
procedimento dinanzi ai  
Tribunali ordinari. Che se i  
reati, di cui si tratta, sono fat-  
ti commessi da individui di  
marina a danno di estranei  
al servizio marittimo, la de-  
-viacione dalla legge e dalla  
giurisdizione comune essendo  
limitata alle leggerissime  
ferite o percosse ed alle semplici  
ingiurie od offese commesse in  
marcia, ed ai piccoli furti  
di campagna o di commessi-  
-bili, colla condizione che la  
parte lesa ne faccia istanza  
(art. 195 ult. alin. e 243)  
egli è chiaro che l'applicazio-  
-ne della legge penale maritti-  
-ma



a questi capi, lungi dallo  
opprimere il carattere di un  
privilegio per l'offensore, è  
invece un favore di più pronto  
e efficace repressione riservato  
all'offeso e conforme sia ai  
al buon andamento del  
servizio militare, in quanto  
evita le più complicate forme  
della procedura comune che  
difficilmente si potrebbero  
seguire, quando la truppa  
fosse in marcia al tempo  
del reato.

Il venti capi in cui è diviso  
il Titolo secondo del primo  
libro abbracciano tutta la  
materia dei reati militari  
marittimi. Le disposizioni  
relative a ciascuno di tutti  
reati essendo quasi intiera-  
mente desunte dagli articoli  
in margine citati del Codice  
della Marina francese, dell'  
Editto penale marittimo del  
1826, e del Nostro codice penale  
militare, non occorrono che  
poche osservazioni sopra  
quelle parti che non abbiano  
riscontro nelle indicate forme

ovvero contengano notevoli innovazioni.

Seguendo l'ordine del Cod. pen. mil. i capi 1.<sup>o</sup> e 2.<sup>o</sup> trattano dei reati di tradimento, di spionaggio e di arruolamento; essi non forniscono motivi a veruna speciale considerazione.

Nel capo terzo sono descritti i reati commessi in servizio, nei quali reati il carattere militare e marittimo spicca in singolar grado, in quanto essi derivano dalla violazione di doveri strettamente propri della marina militare.

Il Codice pen. mil. pone in prima linea fra i reati commessi in servizio (art. 80 e 81) il fatto di un Comandante che protunga le ostilità, dopo avere ricevuto l'avviso ufficiale di pace, tregua od armistizio, ovvero che esponga con atti ostili non approvati dal Governo lo stato ad una dichiarazione di guerra. Egli è sembrato che i detti reati i quali evidentemente costituiscono abusi del comando militare,

trovino sede più propria sul  
Capo-Suecchio del trattato dei  
reati di abuso di autorità, e  
colà appunto si sono collocati  
l'art. 88 del progetto puni-  
sce il Comandante che, nel  
caso di perdita del legno jol-  
to ai suoi ordini, non  
l'abbia momentaneamente esenza  
giusti motivi abbandonato.  
L'ultimo. 511 Cod. pen. della  
Marina francese è a questo  
riguardo severissimo, inflig-  
gendo sempre per questo  
vile abbandono la pena di  
morte part. 270 del detto Cod.  
Troppo indulgente invece si  
guarda alla natura ed alle  
funeste conseguenze di questo  
atto di codardia, li mostra il  
nostro Codice penale marittimo  
il quale nell'art. 220 lo colpi-  
sce soltanto colla prigionia  
effettiva ad anni cinque.  
Si è stimato conveniente di  
tenere una via di mezzo, distin-  
guendo i casi in cui l'ab-  
bandono del Comandante  
ha dato causa per cui il leg-  
no si è perduto, o si è perita alcu-

delle persone imbarcate, dai  
capi che non siano accompagnati  
da alcuna di tali circostanze  
aggravanti.

Nei primi capi si è inflitta,  
come nella legge francese, la  
pena di morte che non si può  
dire troppo severa. Negli altri  
si è ridotta la pena alla reclusi-  
one militare non minore  
di anni dieci colla destituzio-  
ne (art. 88).

Successo ai reati in servizio  
quelli che si commettono per  
abuso di autorità: per la fom-  
malora analogia coi reati  
in servizio dei quali sono  
propriamente una specie, essi  
sono collocati nel capo imme-  
diatamente successivo. Primo  
fra i reati d'abuso d'autorità  
si presenta, come dianzi si è  
accennato, il fatto del Coman-  
dante che prolungui le ostilità  
dopo aver ricevuto l'avviso che  
esse debbano cessare, ovvero  
esponga arbitrariamente  
in atti ostili l'offeso ad una  
dichiarazione di guerra. In  
questi casi il Comandante

usurpa i diritti della Soveranità  
e compromette altamente que-  
st'interessa esterno di cui debb.  
essere difensore. Perì surge  
grave questione, quando gli  
atti ostili siano stati l'effetto  
di provocazione. Il Comandante  
che fu provocato, dovrà andar  
esente da ogni pena, e soggetto  
soltanto a pena meno severa.  
Il Cod. pen. mil. non riconosce  
nella provocazione che una cir-  
costanza attenuante, ed esige  
inoltre che la provocazione  
sia grave (art. 81 abin.) Invece  
il Cod. pen. della marina fran-  
cese assolve da ogni pena l'  
autore degli atti ostili, quan-  
to vi sia stato provocato (art. 20).  
— Questa risoluzione parte  
segna di preferenza rispetto  
ai Comandanti dell'armata  
marittima che si trovano in  
condizione assai diversa da  
quella dei Comandanti dell'  
esercito di terra. E di vero  
— un Comandante di forze  
navali lontano il più delle  
volte dal suo paese, in remoti  
paraggi, privo d'ogni

comunicazione col suo governo e  
deponitario della forza pubblica  
a lui confidata preissamente per  
la difesa dell' onore della bandiera  
e dell' interesse della patria, come  
potrebbe sopportare in silenzio  
un affronto od un insulto che  
venisse fatto alla bandiera stessa?  
Non farebbe nè giusto nè on-  
-revole l' esigere tanta longani-  
-mità e tolleranza: la tutela  
della dignità edell' onore nazio-  
-nale impone di lasciare al  
Comandante marittimo la  
facoltà di reagire contro la  
provocazione col solo carico  
di provare, ove occorre, che egli  
non ha fatto l' aggressore. A  
ciò si aggiunge la considera-  
-zione che importa sommamen-  
-te di non porre su questo  
punto la nostra marina  
in una condizione peggiore  
di quella delle marine straniere  
segnatamente della marina  
francese.

Un' altra notevole differenza,  
ma in senso contrario, si do-  
-vette introdurre tra l' armata  
di Mare e quella di terra nella

pena del reato di usurpazione  
di un comando. Il Cod. pen.  
mil. punisce codesto reato colle  
reclusione militare effenzibile  
ad anni cinque, salvo le pen-  
e maggiori della rivolta o del  
tradimento, quando il fatto  
si presentasse i caratteri (art. 17  
e 183). Or siccome per la natura  
del servizio marittimo a bordo  
quasi non si saprebbe concepire  
l'usurpazione o l'arbitrariezza  
arbitraria del Comando, senza  
che sia accompagnata da un  
carattere più o meno grave  
di rivolta, perciò il Cod. pen.  
della marina francese punisce  
sempre colla pena capitale  
questo reato che costituisce una  
vera rivoluzione a bordo. La  
necessità di premunire rigo-  
rosamente l'autorità dei  
Comandanti marittimi  
si trovano in condizione  
tanto difficile, persuade a  
seguire l'esempio del Cod.  
pen. marit. della Francia.

Dopo i reati di abuso di  
autorità che sono proprii  
dei superiori, vengono i reati

due si commettono contro l'auto-  
-rità e sono proprii degli inferiori.

Essi sono la disobbedienza,  
la rivolta, l'ammutinamento  
e l'insubordinazione dei  
quali tratta il capo 4°.

L'ubbidienza agli ordini  
di superiori ed il rispetto  
verso le <sup>loro</sup> persone sono i doveri  
più importanti della  
gerarchia militare ed ancor  
più della marittima. I  
reati predetti offendono tutti  
più o meno tali doveri e  
è questo il carattere comune  
che li unisce. La disobbedien-  
za e l'insubordinazione  
sono violazioni individuali  
del dovere di sommissione e  
tra loro differiscono nel modo  
con cui si commettono, l'una  
consistendo nel rifiuto sem-  
-plice di obbedire e l'altra  
nel rifiuto con vie di fatto,  
insulti o minacce contro il  
superiore. La rivolta e  
l'ammutinamento sono  
reati collettivi, come la ribel-  
-lione può essere individuale  
oppure collettiva.



Quanto alla rivolta, occorre  
di osservare che il Co. d. pen. mi-  
punisce come rei di rivolta i  
militari che in numero di  
otto almeno, abbandonando  
ad eccessi o violenze, rifiutano  
di rientrare nell'ordine al co-  
mando di un superiore  
(art. 106.). Il progetto restringe  
a quattro il numero di indivi-  
-dui di marina necessari a  
costituire la rivolta (art. 136),  
seguendo in ciò il Codice ma-  
-rittimo francese (art. 292).  
La necessità di reprimere più  
severamente e con maggiore  
precauzione nel servizio di  
marina simili disordini i  
quali possono produrre a  
bordo danni gravissimi, e  
la considerazione che la  
unione di quattro rivoltefi  
a bordo di un battimento  
non è al certo meno pericolosa  
e meno terribile che quella  
di otto a terra, giustificano  
abbastanza tale variazione.  
Nella rivolta le leggi marit-  
-time puniscono non solo il  
reato consumato, ma eziandio

il disegno concertato di commet-  
terlo, ossia il <sup>il</sup> complotto o la cospiri-  
-razione. Nel diritto penale  
ordinario il complotto non  
è punito che quando si tratta  
degli attentati politici previsti  
dagli art. 152, 154, 156, e 157 del  
Cod. pen. comune. Nel diritto  
pen. mil. una legge recente  
di carattere straordinario  
e temporario ha colpito il  
complotto di diserzione (art. 4  
della legge 27 luglio 1862 sulle  
diserzioni). Più severo fu  
sempre ed ovette essere in questa  
parte il diritto penale mari-  
-timo. La condizione eccezionale  
del bordo, e le funeste consequen-  
ze che il complotto ivi può avere  
spingano la maggiore severi-  
-tà tradizionale della legge  
di marina. Forse che il  
Comandante di una nave  
non è la immagine del sovrano  
nel suo bordo? forse che la sua  
autorità sopra un vascello  
veleggiante in mezzo ai mari  
non esige una protezione  
pari a quella del sovrano in  
mezzo ai suoi Stati? Perù,

il progetto nell'art. 135 contempla  
come reato, il complotto o la  
cospirazione contro l'autorità  
del Comandante o contro la  
sicurezza della nave, come fa  
l'editto penale marittimo del  
1826. Ma, nel definire il com-  
plotto, si attiene alla definizio-  
ne del Cod. pen. com., alla  
quale pure si riferisce impli-  
citamente il Cod. marittimo  
francese secondo la dichiara-  
zione inserita nel rapporto  
al corpo legislativo (N. 64)

Nel regolare la pena del reato  
d'insubordinazione commessa di  
fatto <sup>Stato</sup> il superiore non avente  
il grado di ufficiale si ebbe  
a osservare, che, secondo le  
combinate disposizioni degli  
art. 115 e 116 del Cod. pen. per  
l'esecuto, quando le vie di  
fatto consistano in ferite  
costituenti crimine giusta  
le leggi penali comuni,  
la pena potrebbe essere d'  
appai inferiore a quella in  
cui sarebbe incorso l'autore  
delle ferite stesse, ove queste  
non avessero costituito il reato

?

di insubordinazione. Per togliere  
l'infatta incongruenza il progetto,  
ribattemmo negli articoli 115  
e 116 le disposizioni dei prece-  
denti articoli 115 e 116, infligge  
nell'annunziato caso di ferite co-  
stituenti un crimine, una pena  
notevolmente più severa.

Segue nel capo 6° il reato di  
diserzione che vuol essere uno  
dei più nocivi ad ogni armata  
sopra di mare come di terra,  
giacché tende a compromettere e  
sminuire le forze. Il progetto  
reprime la diserzione commessa  
nell'interno, od all'estero, in  
tempo di pace od in tempo di  
guerra, da marinaj o da  
ufficiali, in servizio o fuori,  
o col concorso di altre circostanze  
aggravanti, ed a tutte queste  
diverse specie applica pene  
proporzionate alla loro gravi-  
tà: nella sostanza il progetto  
riproduce qui le disposizioni  
del Cod. pen. mil. con poche  
variazioni o aggiunte ri-  
chieste da speciali condizio-  
ni del servizio marittimo.

Ci limiteremo quindi a pochi

riflett. Similmente, nell'art. 164 del progetto corrispon-  
dente all'art. 131 del Co d. pen.  
mil., si è ammessa per par-  
te ed anzi per maggior  
forza di ragione, fra le cir-  
stanze aggravanti della  
diserzione, la violenza o la  
resistenza alla forza pubblica,  
non potendo certamente rav-  
visarsi minore reità nell'  
individuo di marina che  
diserta affrontando e vinendo  
gli opposti degli agenti dell'  
autorità, che in quello il  
quale impieghi allo stesso  
scopo il mezzo della rottura  
o della scalata.

Si è, in secondo luogo,  
aggiunta la circostanza ag-  
gravante del debito lasciato  
dal disertore verso lo Stato  
per anticipazione di denaro,  
coi non preveduto dal Co d.  
pen. per l'armata di terra,  
perchè in essa non si fanno  
anticipati pagamenti ai  
militari, ma contemplato  
nel Co d. pen. marittimo  
della Francia (art. 310, 2.º).

Sequendo questo medesimo codice  
si è pure ritenuta, come  
aggravante, la circostanza  
che il disertore abbia preso servi-  
gio a bordo di una nave di  
commercio dello Stato, o straniera,  
essendo appunto l'allettamento  
di tale servizio una delle cause  
principali che cuitano i ma-  
rini alla diserzione.

Vuolvi finalmente far cenno  
di una notevole innovazione  
introdotta rispetto agli inscritti  
marittimi. È noto, come  
costoro, appena hanno notizia  
di una prossima leva di mare,  
sogliono non di rado per sot-  
trarsi al servizio della marina,  
ricorrere al facile mezzo di  
prendere servizio sopra navi  
mercantili all'estero, prima  
che sia pubblicata la legge sulla  
leva militare. Tale mezzo riesce  
ancora più facile dove la legge  
per la leva debb'essere preceduta  
da una pubblica discussione,  
durante la quale gli inscritti  
di mala volontà, posti in full  
avviso, possono più agevolmen-  
te sottrarsi alla chiamata.

che loro vorreste. Per ovviare  
con tutta la possibile efficacia a  
tale inconveniente, pur troppo  
lamentato dalle autorità di  
marina, si è inserito nel progetto  
l'art. 176 che punisce, come  
disertore all'estero, ogni iscritto  
marittimo il quale, al tempo  
della sua chiamata alla leva,  
si trovi arruolato sopra un  
legno di bandiera estera ed il  
suo arruolamento si è seguito  
dopo la presentazione del  
progetto di legge sulla leva  
ad uno dei rami del Parlamento.

Reati dei quali abbiamo  
fin qui ragionato, sono quelli  
in cui il carattere militare è  
più spiccante e la gravità è  
maggiore. Ora succede la  
serie degli altri reati, i  
quali sebbene offendano  
anche la legge comune, sono  
tuttavia annoverati dal codice  
dell'armata di terra fra i  
reati militari, perché infran-  
gono e giungono i doveri della  
milizia e gli interessi dell'  
amministrazione militare  
e per questo motivo vogliono

esse più severamente repressi.  
A questi reati sono dedicati i  
tridici capi che rimangono a  
compiere il presente titolo e  
che trattano della subornazione,  
delle violenze commesse in occa-  
sione di alloggio militare o  
nell'esecuzione di ordini, delle  
ferite operose fra individui  
di marina; della mutilazione  
volontaria per sottrarsi al  
servizio marittimo; delle ca-  
lunnie o diffamazioni fra  
individui adetti alla marina;  
di alcune faltà commesse a  
danno del servizio o dell'am-  
ministrazione della marina  
e connessi ed in atti a tale  
amministrazione relativi;  
di prevaricazione od infedeltà  
commesse da individui della  
marina a pregiudizio dell'  
amministrazione o del servizio  
della marina o del corpo o  
degli individui che vi appar-  
 tengono; della corruzione  
di individui adetti alla ma-  
rina nell'esercizio delle loro  
funzioni amministrative  
sanitarie o giudiziarie;



delle alienazioni operate di effe-  
-tti militari; di furti, truffe,  
od appropriazioni indebite  
commesse da individui di ma-  
-rina a danno di altri indivi-  
-dui dello stesso servizio o del  
pubblico erario, o di ammi-  
-nistrazioni o corpi militari  
ed in luoghi dipendenti dalla  
marina; dell' incendio o  
deterioramento d'edificii,  
opere od oggetti militari com-  
-messe da individui della  
marina, o che si trovino a  
bordo; della usurpazione di  
armi militari ed onorificanze  
o dell' assunzione non auto-  
-rizzata di funzioni o pensioni  
provenienti da potenza stra-  
-niera quando questi fatti  
hano commessi da individui  
della marina; di reati ma-  
-ritimi commessi da piloti o  
da marinaj di commercio nei  
loro rapporti colla marina  
militare. Nel definire e  
reprimere questi reati il pro-  
-getto s'è generalmente atten-  
-tato alle disposizioni corre-  
-lative del Cod. pen. per l'  
armata

armata di terra, adattandole  
uniricamente alla natura ed alle  
esigenze del servizio marittimo,  
e facendovi alcune aggiunte  
dal medesimo servizio richieste.  
Non è pregio dell'opera il so-  
ffermarsi appiegare le poco  
notevoli modificazioni ed ag-  
giunte che qui si sono intro-  
dotte. Faremo parola di una  
sola aggiunta di qualche  
importanza che riguarda l'  
inventario di edifici militari.  
Questo reato non è dal Cod.  
pen. mil. ammoverato fra i  
reati militari. Ben si com-  
prende, che l'inventario di  
edifici di proprietà privata,  
ancorché commesso da un milita-  
re, non veste carattere militare  
e debber rimanere soggetto alle  
leggi ed ai giudici penali comuni.  
Ma quando si tratta dell'inven-  
torio di edifici propri dell'  
Amministrazione militare, com-  
messo da militari, comovono  
precisamente i due elementi,  
l'obbiettivo ed il soggetto,  
per cui vedesi attribuito il  
carattere militare ad altri reati.

contro la proprietà, come sono il  
furto, il falso ed il guasto ed i  
deterioramenti commessi dai  
militari a danno dell' am-  
ministrazione militare. Pare  
quindi opportuno d'inserire  
nel progetto, ad esempio delle  
leggi marittime triolesi, -  
francesi e napoletane, l'art.  
245 che prevede e punisce  
colla necessaria severità l'  
incendio di legni dello stas  
di edifici, cantieri, opere mil-  
tari, magazzini e laboratori,  
importando del resto in sommo  
grado di prevenire incendi  
a bordo, che possono essere  
orribili e disastrosi, non fo-  
si puniscono anche gli incen-  
di avvenuti per negligenza  
o imprudenza degli addetti  
al servizio della marina, ma  
si stabiliscono inoltre delle  
pene contro quegli individui  
di marina, che accendono  
fuochi a bordo in siti ac-  
cusi non destinati, o senza le deb-  
bite cautele, ovvero vi introdu-  
cono materie infiammabili  
senza autorizzazione.

Queste disposizioni si sono attinte  
al cod. marit. franc. ed al nostro  
Codice penale marittimo del 1826.

Il Codice penale marittimo  
Deve necessariamente estendere  
la sua azione alla marina  
mercantile, allorchè individui  
alla medesima addetti sono  
chiamati, nei limiti della  
legge, a prestare la loro opera  
o i loro sussidii alla marina  
militare. In questi casi il ma-  
rinajo mercantile si trasforma  
in marinajo militare temporario.  
Ed è quindi giusto, che vada  
sottoposto alle leggi ed al giudice  
della marina militare. Non  
poteva ugualmente sfuggire  
alla legge penale della marina  
militare il grave fatto di  
diinnique si serva di una  
imbarcazione per favorire  
l'evasione di uomini imbar-  
cati sopra navi dello Stato.  
E appunto in questo senso il  
progetto dispone nei casi pre-  
-visti nel capo 20 che chiude  
questo titolo Dei reati mili-  
tari in tempo di pace.

Alquanto più largo è e

Debb'essere il campo dei reati  
soggetti alle leggi militari in  
tempo di guerra. Di essi si  
occupa il titolo 2.<sup>o</sup> della prima  
parte del Codice. Era in vero  
impossibile non riconoscere  
nell'armata navale, come nei  
eserciti di terra, la necessità  
di sottrarre a magistrati  
ordinari divenuti impotenti  
fra lo strepito e il tumulto  
delle armi, ed deferire alla  
giuris dizione militare quei  
misfatti comuni di cui si  
rendono colpevoli contro le  
persone o le proprietà i  
militari che ruppero il freno  
della disciplina e si abban-  
dirono alla licenza. Codesti  
reati assumono in tali circo-  
stanze eccezionali in cui  
prevale l'impero delle armi  
un carattere militare, sia  
perché pregiudicano l'inte-  
resse dell'armata che è in  
guerra, sia perché importa  
sommamente alla pubblica  
sicurezza che i delitti misfat-  
ti siano repressi colla maggior  
promptezza possibile e con

pena più severa delle ordinarie,  
e ha infine perché il più delle  
volte essi si commettono in  
estero territorio dove non si esten-  
de la giurisdizione dei Tribu-  
nali ordinari dello Stato,  
mentre la giurisdizione  
militare cammina dovunque  
sotto le bandiere nazionali.  
Per queste considerazioni il  
progetto riproduce in questa  
parte le disposizioni del  
Cod. pen. mil. tanto in ciò  
che riguarda la definizione  
dello Stato di guerra; la sua  
estensione, l'amnistia e i suoi  
effetti, quanto intorno ai reati  
che, durante tale Stato, si  
devolvono straordinariamente  
alla competenza militare, e  
intorno alla loro pena. Una  
sola essenziale modificazione  
è apportata all'art. 588 del  
Cod. pen. mil. relativo alle  
ferite e percosse conseguite  
da morte; pare che la sua  
applicazione potesse in  
certe contingenze riuscire  
di un rigore eccessivo, non  
giusto ed anche irreparabile.

quando si fosse inflitta co es-  
-quita la pena di morte sopra  
una semplice percussione che poi  
venisse dal fatto tentata, cioè  
il carattere letale della ferita o  
percorso. Perciò nel corrispon-  
-dente articolo 275 del progetto  
si è riprodotta la disposizione  
dell'art. 561 Del Cod. pen. come  
signa lo stesso reato, malgrado  
le difficoltà che essa potrà in-  
-contrare nella sua esecuzione  
in tempo di guerra per conti-  
-nuo mutare di stanza che  
fanno le truppe belligeranti.  
Qui hanno termine le osser-  
-vazioni che parve di dover  
fare sulla prima parte la  
quale ha per oggetto la materia  
delle pene e dei reati.

---

## Parte seconda

---

### Della Procedura penale

---

#### Titolo primo

---

#### Della costituzione dei Tribunali di marina Stabiliti le norme che rigua-

Dano le pene ai reati militari,  
l'ordine naturale e giuridico  
conduce a trattare della giurisdizione  
e della procedura, ossia  
dei giudici militari marittimi,  
della loro competenza e delle forme  
con le quali essi debbono procedere.  
Sebbene questa parte occupi il  
primo posto nell'Editto penale  
marittimo Del 1826 ed anche  
nel Codice della Marina francese,  
tuttavia si è preferito  
di seguire l'ordine tenuto dal  
Cod. pen. mil. ed allo Statuto  
penale napoletano per l'  
armata di mare, siuome  
più conforme a ragione, -  
poiché in ogni cosa e singo-  
larmemente nelle leggi la sostanza  
precede la forma e la proce-  
dura non è che un complemen-  
to, ossia il modo di esecuzione  
del diritto penale.

Quindi la parte del diritto  
penale marittimo propria-  
mente detta deve andare in-  
nanzi a quella della proce-  
dura, ossia dei giudici e  
dei procedimenti marittimi.  
La necessità che l'armata



o sia di terra o sia di mare,  
abbia nel suo autorità e  
forza per mantenere l'esper-  
anza ed il rispetto delle pro-  
pri leggi, senza dover ricor-  
rere ad autorità o forza esterne  
per riconoscerla da quando  
cominciò ad esistere un'arma  
regolare, e non venne mai  
rivocata in dubbio. La giu-  
risdizione militare è forse  
la più giurisdizione speciale  
che abbia solida ragione di  
esistere e che nella moderna  
tendenza a unificare l'autorità  
giudiziarie ha destinato  
avere perpetua compagna  
della giurisdizione ordinaria  
come principio d'ordine e  
di forza sociale. Il soldato  
si può con tutta ragione dire  
il vero giudice naturale  
del soldato nelle materie che  
al servizio e alla disciplina  
militare si attengono. Ciò è  
tanto vero, che quasi oserei  
senza affermare, che non senza  
ripugnanza e certamente  
non senza lesione del presti-  
gio dell'autorità militare,

il Soldato di onore vedrebbe sottoposto a giudici stranieri alla  
utilità l'apprisamento  
dei suoi atti e della sua condotta.  
Ma non è ugualmente fuori  
d'ogni dubbio e fuori d'ogni  
controversia il modo con cui  
li debbano ordinare i Tribunali  
militari. Sorgono a questo  
proposito gravi quistioni  
e si affacciano sistemi diversi.  
I Tribunali militari debbono  
essi comporsi di giudici per-  
manenti, o di giudici mutabili  
nella o connessa di ogni giudizio?  
E' una prima quistione.  
Si domanda inoltre, se questi  
Tribunali debbano essere costitui-  
ti esclusivamente con elementi  
militari, oppure se debba  
comporre qualche elemento  
legale. E' una seconda  
quistione. Chi dovrà fare  
la designazione dei giudici?  
Il potere sovrano da cui ema-  
na ogni giustizia, ovvero l'  
autorità dei Comandanti mi-  
litari, oppure la sorte? E' una  
terza quistione. Chi  
compirà le funzioni d'istruttore

il soldato di onore vedrebbe sottoposto a giudici stranieri alla milizia l'apprisamento dei suoi atti e della sua condotta.

Ma non è ugualmente fuori d'ogni dubbio e fuori d'ogni controversia il modo con cui si debbano ordinare i tribunali militari.

Sorgono a questo proposito gravi quistioni e si affacciano sistemi diversi.

I tribunali militari debbono essi comporsi di giudici permanenti, o di giudici mutabili nella occorrenza di ogni giudizio?

È una prima quistione.

Si domanda inoltre, se questi tribunali debbano essere costituiti esclusivamente con elementi militari, oppure se debba comporre qualche elemento legale.

È una seconda quistione. Chi dovrà fare la designazione dei giudici?

Il potere sonano da cui emana ogni giustizia, ovvero l'autorità dei Comandanti militari, oppure la sorte? È una terza quistione.

Chi compirà le funzioni d'Istruttore

e quelle di accusatore presso i  
Tribunali militari? Sopra  
queste e altre simili questioni  
di grave momento come varie sono  
le opinioni, così sono pure di-  
versi i sistemi che in luoghi,  
in tempi e in governi diversi  
si vennero adottando. Esse  
furono esaminate con tutta  
l'attenzione e la maturità  
che la loro importanza voleva,  
e ben si può dire, che costituirono  
una delle maggiori difficoltà  
nella compilazione del progetto.  
Circa la costituzione dei Tribu-  
nali si presentava natural-  
mente in prima linea il  
sistema seguito nel Cod.  
pen. mil. che stabilisce Tribu-  
nali territoriali e permanenti,  
composti nel primo grado, di  
soli elementi militari e di  
elementi misti, cioè militari  
e togati in un grado supremo.  
Non si disconoscevano certamente  
i vantaggi di maggiore spe-  
rienza e coerenza nei giudici-  
cati che offre codesto sistema,  
come non se ne dissimulavano  
del pari gli inconvenienti.

non lievi, quali sono la pro-  
lungata detrazione degli  
ufficiali convertiti in magi-  
strati permanenti dal loro  
servizio militare, la poca felice  
influenza che il costante eser-  
cizio di funzioni giudiziarie  
esercita sopra l'animo dei  
militari, il difetto nei giu-  
dizi militari permanenti di  
quelle cognizioni degli antecedenti  
dell'accusato le quali ne  
formano i migliori giudizii del  
fatto, la minore speditezza e  
il maggiore dispendio dei  
giudizii che si tengono in luo-  
ghi più o meno remoti da quello  
dove il reato fu commesso, dove  
si trova l'accusato col suo corpo  
e si trovano i testimoni con  
tutti i mezzi di convinzione,  
lo che rende pure meno effica-  
ce l'esempio delle condanne.  
A questi inconvenienti che  
sono inerenti al sistema suc-  
cennato e che alterano note-  
volmente la genuina indole  
dei giudizii militari, i quali,  
per essere buoni, e rispondere  
alle loro scopo, debbono essere

nella sostanza giudicarsi di giu-  
-rati domestici nei corpi mili-  
-tari, se ne incontra un altro  
non meno grave nell'applicazio-  
-ne dello stesso sistema all'arma-  
-ta di mare, in quanto che la  
giurisdizione marittima do-  
-verebbe di necessità essere eserci-  
-tata a terra od a bordo delle  
navi in viaggio, non potrebbe  
evidentemente quel sistema  
estendersi alla giustizia ma-  
-rittima a bordo per la quale  
i Tribunali vogliono essere  
naturalmente creati sopra  
le navi nell'occasione di cia-  
-scun reato ed essere perciò  
mutabili. Donde deriverebbe,  
come già avvertimmo. Da  
principio, una disformità  
inconveniente nell'ammini-  
-strazione della giustizia  
marittima secondo che essa  
si esercita a terra, ovvero a  
bordo, disformità che appunto  
si osserva nel Cod. pen. mant.  
della Francia. Questa precipua  
considerazione congiunta  
all'interdimento di rendere  
più celere, più semplice,

più appagato e meno onerosa la giustizia marittima. Determinò la maggioranza della Commissione incaricata della revisione del primo progetto a scostarsi in questa parte dal Cod. pen. mil. ed attenersi invece al sistema dell.

Editto marittimo dello Statuto della Marina

di Napoli, che deferisce i giudizi marittimi a Comizi di guerra a bordo ed a terra che si compongono all'esecuzione di ciascun reato.

84. I soli Presidenti dei Consigli di guerra marittimi a terra sarebbero permanenti giusta lo Statuto napoletano, ha per le speciali qualità che si richieggono in chi deve dirigere i dibattimenti penali, ha perche' la esperienza pratica preceda, in quanto è possibile, a questi giudizi e sia infine per avere una qualche garanzia di uniformità nella procedura e nei giudicati. La designazione dei giudici viene dal progetto rimessa non ai

Comandanti marittimi, come  
prescrivevano l'Editto marit-  
timo del 1826 e lo Statuto della  
Marina di Napoli, ma fissen-  
18 alla sorte, determinati soltan-  
to i gradi degli ufficiali  
Da sottoporre al sorteggiamento.  
Secondo il vario grado dell'  
imputato. Si pure ammes-  
so a favore degli incolpati il di-  
ritto di rinviare due <sup>dei</sup> giudici  
estratti a sorte, senz'obbligo di  
addurre alcun motivo (art. 376).  
Sono inoltre stabilite alcune  
cause legali di rinvasione,  
oppia di incompatibilita', -  
Desunte dalle norme del diritto  
comune (art. 329). L'ufficio  
di giudice - esigendo calma  
e maturita' di giudizio -  
e' richiesto inchi' lo deve  
eseritare <sup>- nei Consigli marittimi o terra-</sup> almeno l'eta' di  
anni 27 gia' prescritta per  
giudici militari dell'arma-  
ta di terra; essa e' sembrata  
bastante ad escludere i peric-  
oli della corrivita' giovanile  
a indulgenza o severita'  
soverchia.

19 Questo modo di costituire



i Tribunali militari nell'occasione di ciascun reato ha pure il pregio notevole di fare in qualche guisa partecipare i militari del beneficio della sostituzione di giurati, coi quali presentano molta analogia i giudici chiamati dalla sorte tra i pari a comporre i fatti Tribunali.

La scelta dei membri ordinari e supplenti della Commissione di inchiesta incaricata di conoscere dell'ammissione delle accuse, è deferita al Comandante generale di ogni dipartimento marittimo, al quale spetta parimenti di convocare la Commissione.

Questo potere non è sembrato né eccessivo, né pericoloso nei giudizi preliminari sopra le accuse (art. 592.).

Riguardo alla istruzione dei procedimenti, la quale è di somma importanza si avvisò di affidarne a terra lo incarico ad ufficiali di marina in servizio attivo od anche in ritiro, da nomi-

— *nonché con Decreto Reale senza  
limitazione di tempo all'eser-  
cizio delle loro funzioni / art. 320*  
Come la perizia delle cose militari  
con la stabilità che permette  
di associarvi la gnatica nella  
formazione degli atti giudi-  
ziari, sono sembrate condi-  
— *zioni essenziali al buon  
esercizio delle funzioni di  
Istruttore, nei procedimenti  
militari. È questo il sistema  
che si vede adottato nel Cod.  
pen. dell'armata di terra  
del quale si sono pure signo-  
— *dotte le disposizioni in  
quanto concerne le qualità  
e la nomina dei segretarij  
o sostituti segretarij dei  
Consigli marittimi d' guerra,  
degli Istruttori e delle formazio-  
— *zioni d' inchiesta / art. 326 e  
327.) —***

Non meno rilevante dell'  
— *ufficio di Istruttore è quello  
di accusatore, o come si usa  
dire, del pubblico ministero.  
Questo ufficio è ora esercitato  
secondo l' Editto marittimo  
dal Maggiore della marina*

o da chi ne fa levezza presso  
il Consiglio Superiore che  
giudica gli ufficiali / art. 21,  
Dell'ajutante Maggiore pres-  
so i consigli di guerra ordi-  
nari / art. 22. Sarebbe al-  
certo più conforme allo spiri-  
to ed alla economia della  
giustizia militare, non che  
alla pratica generale degli  
altri paesi più fiorenti per  
la marina il conservare il  
carattere militare in chi è  
chiamato a ottenere accuse  
militari. Ed è vero intanto  
giudizi vi sono fatti che  
non possono essere convenien-  
tamente apprezzati, se non  
da chi fa parte della ma-  
rina; occorrono cose che  
non sono ben conosciute se  
non dagli uomini della ma-  
rina; accade di fare osserva-  
zioni e censure che non possono  
usare autorevoli se non dal  
labbro di chi occupa nella  
marina un grado non infi-  
rime a quello dell'accusato.  
Perciò vediamo che il Codice  
della marina francese invece

delle funzioni del pubblico  
Ministero Commissari Impu-  
-riati sotto fra gli ufficiali  
di marina tanto a terra, quan-  
to a bordo / art. 7. 29. 39. 49  
& 88 / Lo stesso vediamo ordi-  
nato dallo Statuto penale  
Napoleonico per l'armata di  
mare a somiglianza di quella  
dell'armata di terra / art. 10.  
21. 28. 39 dello Statuto pen. mi-  
combinati cogli art. 90. 91  
& 95 dello Statuto pen. per l'  
armata di mare / Non  
può essere dubbio, che nella  
giustizia a bordo questo fi-  
-stema sia il solo possibile.  
Donde trarre si potrebbe la  
conseguenza, che sia pure da  
ammetterci nella giustizia  
a terra per mantenere l'  
2 uniformità tra l'una e l'altra.  
Non si sarebbe forse esitato ad  
abbracciare questo partito,  
quando non si fosse consi-  
derato, che trovandosi ora  
costituiti per l'armata di  
terra uffici di ministero  
pubblico composti di ma-  
-gistrati, la giustizia

marittima a terra se ne può e  
ugualmente girare fino a  
che venga riconosciuta la  
convenienza di mutare un  
tale ordinamento per ambedue  
l'armate. Si è quindi sta-  
bilito nel progetto, che le parti  
del Pubblico ministero presso  
i Consigli marittimi a terra  
saranno adempiute dall'  
Ufficio dell' avvocato fiscale  
presso il Tribunale militare  
stabilito nel luogo dove si  
aduna il Consiglio di guerra.

Ordinata con la giustizia  
marittima a terra, il proget-  
to passa ad ordinare a  
bordo. Già si è avvertito  
a questa distinzione che è  
ammessa nelle legislazioni  
di tutti i popoli marittimi,  
perchè corrisponde al modo  
di essere dell' armata navale,  
ora trasportata in mezzo ai  
mari sopra i suoi vascelli,  
ora sparsa nelle città maritti-  
me, negli arsenali, e nei porti.  
La giustizia accompagna e  
protegge i corpi della  
marina dovunque si trovano;

con essi sale sopra le navi, veleg-  
-gia con essi nei mari più  
lontani e con essi rientrano  
negli porti e nelle nostre sta-  
-zioni marittime. Si viene  
offerta la disciplina del bordo,  
se fatti più o meno gravi  
turbano l'ordine e la sicurez-  
-za di una nave o di una flotta  
si fa sentire altamente la  
urgenza di ristabilire la  
disciplina, l'ordine e la  
sicurezza con pronti e rigo-  
-rosi atti di repressione.

Ma la giustizia non può in-  
-tutto essere amministrata a  
bordo, come si amministra atter-

Seguendo principalmente il  
sistema della marina francese  
in quanto presenta di più  
utile ed inevitabile, si è proposto  
che a bordo la giustizia sia  
amministrata da Consigli  
di guerra da Consigli sommarii.

Il Consiglio di guerra a bord  
si compone, come quello di ter-  
-ra, di sei giudici, compreso il  
Presidente. I giudici vengono  
estratti a sorte ed il Presidente  
è designato dal Comandante.

Della Squadra, o della nave, incaricato di procedere, secondo la diversità dei casi, alla estrazione dei giudici. Il Presidente deve avere il grado di Capitano di Vascello o di Colonnello. Tra i giudici uno deve avere il grado di Capitano di fregata, o di Tenente Colonnello, o di Maggiore; due quello di Luogotenente di Vascello, o di Capitano, e infine due di Sottotenenti di Vascello o di Luogotenenti (art. 320 e 325). Trattandosi di giudicare un accusato che abbia il grado di Luogotenente di Vascello o di Capitano, il Presidente e i giudici debbono essere rivestiti di gradi superiori a quelli avanti indicati, in modo che nessuno gli sia inferiore (art. 326). Potendo non di rado accadere, che il numero degli ufficiali di servizio a bordo o corrisponda appena a quello che è richiesto per formare il Consiglio, o non sia nemmeno sufficiente, si è provveduto a questi casi secondo la diversità delle circostanze, in guisa che

La giustizia non abbia a rimanere  
mai inoperata e impotente -  
[art. 337.]

Una disposizione dell'Editto  
del 1826 [art. 2.] vieta che il  
Comandante del bastimento,  
a bordo del quale ha seguito  
il reato, possa sedere come  
Presidente o giudice nel Consi-  
glio di guerra che ne deve giu-  
dicare. Questa disposizione  
è stata mantenuta nel progetto  
per la evidente sapienza di cui  
è improntata. [art. 338].

Le funzioni di Istruttore, di  
accusatore e di Segretario  
presso il Consiglio vengono  
disimpegnate da ufficiali  
nominati dal Comandante  
Stesso che convoca il Consiglio  
[art. 340].

Abbiamo detto che la giustizia  
è amministrata a bordo non  
solo dai Consigli di guerra,  
ma anche da Consigli  
Sommarii. - Se l'amore della  
semplicità e della unità di giu-  
risdizione suggeriva di non  
ammettere più d'una specie  
di Tribunale a bordo, d'altra



parte la convenienza di rendere  
più facile, più pronto e più  
efficace la repressione dei piccoli  
reati commessi sopra navi,  
consigliava di adottare per  
ogni una specie di Tribunale  
di famiglia che da più di mezzo  
secolo si fa facendo nella Ma-  
rina francese una prova molto  
volidisfidente. Tale è appunto  
la istituzione dei Consigli  
Sommarii a bordo: creati  
dall'assemblea nazionale  
sotto il titolo di consiglio di  
giustizia con la legge del 21  
agosto 1790 per giudicare  
di quelle leggieri infrapioni  
che un tempo erano soggette  
all'autorità disciplinare dei  
Comandanti, emananti  
dal Decreto Imperiale del 12  
luglio 1806, sono stati, senza  
difficoltà e anzi con plauso,  
avolti nel recente Codice pen-  
marittimo del 1858. Parve  
quindi opportuno di intro-  
durre nel progetto una istitu-  
zione raccomandata dalla  
sua semplicità militare e  
dai buoni risultati di una già

lunga esperienza. Il Consiglio  
Sommaro sono chiamati a  
conoscere nelle forme più veloci  
dei reati di minor momento  
commessi da individui degli  
equipaggi. Essi si compongono  
di quattro giudici, compreso il  
Prepidente, che è di diritto il  
Comandante della nave, lo  
che, in materia correzionale  
e quasi disciplinale, non  
solo non presenta verun in-  
conveniente, ma è appala-  
to invece del tutto naturale  
ed opportuno. I giudici sono  
designati dal Prepidente fra gli  
ufficiali più elevati in grado  
di servizio sopra la nave: se  
manca il numero sufficiente  
di ufficiali, è fatta facoltà al  
Comandante di chiamare  
a far parte del Consiglio Som-  
maro due sott ufficiali di  
grado immediatamente infe-  
riore a quello di uffiziale, e,  
qualora non bastasse neppure  
questo mezzo, il Comandante  
è anche autorizzato a scegliere  
ufficiali a bordo di altre navi  
presenti sul luogo od a terra.

Al Comandante spetta pure di no-  
-minare il Segretario del Consiglio.

Si è preveduto il caso, che sia  
assolutamente impossibile la  
formazione del Consiglio d'guer-  
-ra o del Consiglio Sommaro a  
bordo. In tal caso la più volgar-  
-prudenza consiglia di raccogliere  
-senza indugio tutte le prove del  
reato, e del suo autore, di porre  
-in arresto, o la qualità del  
reato lo esige, l'imputato, e  
-di rinviare il giudizio ad un  
Consiglio di guerra da radunarsi  
-nel luogo del primo approdo -  
-della nave reduce in patria. E  
-appunto in questa conformità  
-provvede il progetto / art. 346.  
-348 e 357 /.

---

## Titolo secondo

---

### Della competenza

---

Costituiti i Tribunali maritti-  
-mi a terra ed a bordo nei modi  
-avanti enunciati, il Codice  
-ne determina la competenza.  
-Somma è l'importanza di  
-questa parte nella quale, -

3

corregendo i gravi eccessi del  
Ditto marittimo del 1846, ha  
provocato di contenere la giu-  
-risdizione marittima entro  
i veri suoi confini, seguendo  
i favori liberali principia-  
-lmente dal Cod. pen. mil. del  
1859. —

Molto diversa essendo la  
condizione della giustizia ma-  
-rittima, secondo che si esercita  
a terra od a bordo, diversamente  
vogliono essere le no-  
-me della sua competenza.

La giurisdizione marittima  
a terra si fonda sopra il con-  
-corso di due elementi, l'uno  
reale che consiste nella natura  
del reato, l'altro personale  
riposto nella qualità marit-  
-tima dell'imputato. In  
conformità di questo principio  
generale il progetto dichiara  
i consigli di guerra marittimi  
competenti a conoscere di  
tutti i reati contemplati  
nel presente codice, o nel  
Cod. pen. mil. per l'armata  
di terra, che siano commessi  
da individui della marina

militare, che non siano deferite  
alla cognizione dei Consigli di  
Guerra o sommarii a bordo -  
(art. 353).

Nel definire poi, quelli ha-  
no in questo argomento gli  
individui che si intendano ap-  
partenere alla marina dello  
Stato, il progetto si attiene stret-  
tamente a quelle persone nelle  
quali il carattere marittimo  
per le loro funzioni o per i ser-  
-gi cui sono addette, non può  
essere contestato. Non si sono  
quindi compresi nel novero  
degli individui di marina,  
soggetti alla giurisdizione mi-  
-litare, gli operaj delli liberi  
o vinti degli stabilimenti na-  
-vati, quei cittadini che presta-  
no, senza alcun vincolo mili-  
-tare, la loro opera od industria  
nei porti, negli arsenali, nei  
cantieri ed altri stabilimenti  
della marina dello Stato. Egli  
è chiaro che questi operaj -  
lavorano bensì in opera na-  
-vati, ma sono affatto estranei  
all'armata marittima, e  
non potrebbero, senza una

manifesta offesa della giurisdizione ordinaria, esse distinte dai loro giudici materiali, nemmeno col mezzo di una giurisdizione mista, alla foggia di quella che da gran tempo venne stabilita in Francia sotto la denominazione di Tribunale marittimo. - Contro questa giurisdizione speciale, istituita dalla monarchia assoluta, profondamente modificata dall'assemblea nazionale nel 1790, e ricostituita dal Governo Imperiale nel 1806 la Corte di Cassazione sollevò in seguito alla rivoluzione del 1830, la dichiarò inconstituzionale e ritenendola abolita implicitamente dalla Carta, rinviò gli operai detti civili o liberi dei porti e degli arsenali davanti ai Tribunali ordinari per l'imputazione di reati commessi negli stabilimenti marittimi dello Stato. - Ciò non trattenne il secondo Impero dal ristabilire dappoi - ma con Decreto del 26 marzo

1852 e propria col Cod. pen. marit.  
l'istituzione dei Tribunali ma-  
rittimi che sono misti di uomini  
di marina e di giudici ordinari.  
Ma codesta istituzione che non  
sarebbe appo un conciliabile  
colla disposizione dell' art 71 dello  
Statuto, non potera trovar luogo  
nel progetto: esso sottopone sot-  
tanto alla giurisdizione marit-  
tima quegli operai che sono ag-  
gregati al servizio militare  
della marina (art. 354 St. 2.)

I Consigli di guerra maritti-  
mi essendo per così dire, i  
Tribunali ordinari della marina,  
il progetto deferisce alla loro com-  
petenza i reati commessi a  
bordo che non possono essere giu-  
dicati dai consigli di guerra o  
sommarj a bordo, e inoltre  
alcuni reati per la loro speciale  
natura o gravità: tali sono,  
a modo di esempio, le diserzio-  
ni commesse dagli iscritti  
marittimi che si sottraggono  
alla leva prendendo servizio  
all'estero, i reati commessi dai  
prigionieri di guerra, e alcuni  
fra i piu gravi reati di cui

potranno rendersi colpevoli i  
Comandanti dei bastimenti;  
importa che il giudizio di  
questi Comandanti sia investito  
di maggiore solennità e insieme  
di più ampie garantizie -  
(art. 357).

Per oggetto di particolare studio  
la cognizione dei reati comuni  
commessi nei bagni dai forzati.  
È noto che essi si trova general-  
mente deferita ai Tribunali  
marittimi. L'editto marittimo  
del 1826 la commette al Magi-  
strato Supremo, ora Consiglio  
superiore dell'Ammiragliato,  
che è un Tribunale misto;  
Nelle Province meridionali  
esiste uno Statuto penale per  
reati commessi dai forzati e  
dai loro custodi, il quale sottò-  
pone i forzati ad una gran  
Corte Speciale per crimini  
comuni, al giudice ordinario  
per delitti e per le contraven-  
zioni, e riserva ad una Corte  
marziale e marittima i reati  
contro la sicurezza o la disci-  
plina interna dei bagni.

Il sistema dell'editto marittimo



mo è stato seguito dal Cod. pen.  
della marina di Francia, il  
quale sottopone ad un Tribunale  
marittimo di carattere misto  
la cognizione di tutti i crimini  
e delitti commessi nei bagli,  
nei porti, o negli arsenali (art.  
89). Riflettendo che i forzati  
assegnati per la massima  
parte a lavori di marina nei  
porti e negli arsenali sono posti  
sotto gli ordini e la dipendenza  
dell'autorità marittima che a  
penare cotesti misfatti serve del-  
la pena famigliare di una repressio-  
ne più rigida e pronta dell'  
ordinaria, che le forme della  
giustizia comune mal si appli-  
cherebbero, in molti casi, ai  
giudizi contro i forzati, che  
livi furion giunte dall'univ-  
ersale consenso dei popoli  
civili, s'è perciò stimato oppor-  
tuno di mantenere il sistema  
ora in vigore, chiamando a  
giudicare dei reati commessi  
dai forzati i consigli di guerra  
marittimi colla introduzione  
in essi di due giudici del  
Tribunale del circondario

Come si tiene il Consiglio. Quest'aggiunta di giudici ordinari al Consiglio marittimo costituire una quarantiglia a favore di imputati di reati comuni che, a rigore di principi, non sarebbero per la loro qualità personale soggetti alla giurisdizione marittima.

Nel determinare la competenza dei Tribunali di Marina a terra od a bordo si esaminò, se convenisse ammettere qualche mezzo di impugnare le loro sentenze.

La negativa non poteva essere dubbia, quanto ai Consigli di guerra o formati a bordo. Quella stessa ragione di sicurezza e di urgenza la quale esige imperiosamente che siano a bordo giudicati e puniti i reati commessi sulla nave in viaggio, respinge ogni mezzo con cui si venga a sospendere o ritardare l'effetto delle repressioni inflitte a bordo. Quindi il progetto non ammette verun ricorso del

condannato contro le sentenze  
pronunciate dai detti consigli  
(art. 361 e 363). Subito al  
ritorno della nave nei porti del  
Regno è ammesso il ricorso di  
nullità nell'interesse della legge,  
oppure la domanda di rivi-  
sione nei casi previsti dalla  
procedura penale comune,  
casi che assai difficilmente si  
possono verificare nei giudizii  
penali a bordo (art. 575).

Riguardo ai Consigli marit-  
timi a terra, si è considerato  
che non essendoti ammessi per  
la marina i Tribunali per-  
manenti a terra, era natu-  
-rale effetto e insieme beneficio  
non lieve dell'adottato sistema  
di Tribunali creati all'ocor-  
-renza di ciascun reato, lo  
escludere ogni ricorso per mo-  
-tivi di gravame, od di nullità  
derivante da vizi di forma  
contro le loro sentenze; lo  
che principalmente conferi-  
rà a rendere più spedita e  
insieme più efficace la  
giustizia della marina. Mi-  
erri a temere che ne rimanga

compromesso il merito intrinseco  
27 dei giudicati, poiché, nel fatto  
i giudici militari, giudici  
come giurati, non possono  
dar soggetto a censura: è  
diritto, o vuoi parlare della  
pena ad essi ne vogliono essere  
i migliori apprezzatori; o  
vuoi parlare della forma  
e se in questo rispetto più  
facilmente possono i militari  
incontrare in qualche irregola-  
rità, saranno ben rari i casi  
in cui per essa si possa presu-  
mere meno giusta la sostanza  
della sentenza.

28 Eatali rarissimi casi -  
provvederà assai meglio il  
benefico dritto di grazia, che  
non l'oprire una via generale  
a impugnar per semplice  
vizio di forma tutte le senten-  
ze dei tribunali marittimi.  
Quanto nocimento alla efficacia  
ed all'autorità della giustizia  
militare derivi da giudizi  
di nullità delle sentenze dei  
suoi giudici, nessuno lo  
ignora il quale abbia di  
questa materia una qualche

esperienza. Basti l'accennare  
la possibilità di due, di tre  
ed anche di più giudizii  
sopra il medesimo fatto in  
seguito ad annullamenti di  
diverse sentenze per diversi vizi  
di forma, la qual cosa non è  
punto immaginario, ma  
si può per troppo esordi-  
rario avverare. In questo  
inconveniente è grave affai  
per la giustizia penale ordi-  
naria, egli è certamente gra-  
vissimo ed intollerabile per  
la giustizia militare che più  
di ogni altra è impaziente di  
indugi ed impoeggiamenti.

Per queste considerazioni  
il progetto attenendosi all'  
attuale legislazione (art.  
14 dell'Editto 20 giugno 1847  
sulla Corte di Cassazione),  
non ammette contro le senten-  
ze dei Consigli di guerra ma-  
rittimi, se non il ricorso  
straordinario alla Cassazione  
per motivo d' incompetenza  
o eccesso di potere. Costesto  
motivo restando non pure  
nulla, ma priva di legalità

esistenza la sentenza pronun-  
ciata da chi o non aveva au-  
torità di pronunciarla, o pronun-  
ciandola invase l'altrei pot-  
tanza tale da dovere far luogo  
ad una eccezione. Essa però è  
ristretta per modo che, ov-  
veramente violata la compe-  
tenza di altro Tribunale mariti-  
mo, non si ammetta il ricorso.  
Salvo quando l'incompetenza  
sia stata opposta al Consiglio  
che pronuncia la sentenza.  
In difetto di opposizione, si in-  
tende acquiescenza dall'imputato  
il Tribunale che lo giudicò e  
sanato col silenzio il vizio di  
una incompetenza che non le-  
sa l'ordine pubblico. Il ricorso  
deve essere rivolto alla Corte di  
Cassazione che è la custode  
naturale delle regole di compe-  
tenza e dell'ordine delle giu-  
risdizioni. Si è pure ammessa  
la domanda di revisione  
contro tutte le sentenze dei  
Tribunali di Marina nei  
casi preveduti nelle leggi  
generali sulla procedura  
penale, ancorché, come dian-

Si osserva, sembra molto difficile che  
alcuno ha per verificarsi nella  
giustizia marittima (art. 551 e 575)

Si ammise finalmente che sul  
solo interesse della legge, ossia  
per la genuina retta di lei  
applicazioni, sia sempre in  
favore del Ministro della mari-  
na di pronunciarne davanti alla  
Corte di Cassazione l'annullo-  
mento di una sentenza che  
egli reputasse contraria alla  
legge penale marittima.

L'annullamento che ne fosse pro-  
nunciato, produrrebbe l'utile effet-  
to di servire di norma ai  
giudizi della marina negli  
altri casi occorrenti (art. 581,  
550, e 575).

Ripartita la competenza  
marittima fra i diversi  
Tribunali che ne sono investiti,  
rimane a prescrivere le  
norme che la debbono regolare  
fra i Tribunali marittimi  
della stessa specie, o fra i Tribu-  
nali marittimi e gli ordina-  
ri, o i militari di terra,  
quell'ioè per leguati, a  
modo d'esempio, un reato

di Cognizione di un Consiglio di guerra marittimo debba andar soggetto piuttosto al Consiglio di guerra di un dipartimento marittimo, che a quello di un altro dipartimento. Queste norme si trovano nel Capo 4.<sup>o</sup> di questo Titolo, e sono desunte dal Codice di procedura penale comune dal Codice penale militare con quelle modificazioni che la particolare natura dei Tribunali marittimi rendeva necessarie od opportune.

È degna particolarmente di essere notata la innovazione che si è introdotta rispetto al reato di diserzione. L'art. 314 del Codice per l'armata di terra stabilisce che la diserzione, o se sia semplice e l'identità dell'imputato non sia contestata, debba essere giudicata dal Tribunale del luogo in cui l'imputato fu catturato, o consegnato; qualora fosse contestata sull'identità della persona, o la diserzione sia qualificata, è competente a giudicare il Tribunale del luogo



Dove è stanziato il Corpo, al quale  
l'imputato appartiene, o si  
trova lo stabilimento militare  
a cui egli è addetto. Se si av-  
verte che per accertare, se la  
Diserzione sussista e sia accom-  
pagnata da qualche circostanza  
7<sup>a</sup> qualificativa, e per conoscere  
la condotta e i precedenti del  
disertore, uopo è sempre rivol-  
gersi al corpo al quale esso è  
aggregato, se si considera che  
assai più efficace sarà la pena,  
quando sia inflitta nel luogo stesso  
Del commesso reato ed all'aspetto  
dei commilitoni del disertore,  
non si potrà fare almeno di  
riconoscere che la disposizione  
dell'art. 367 del progetto la  
quale sottopone la diserzione al  
Consiglio di guerra del luogo dove  
è stanziato il corpo dell'imputato,  
o si trova lo stabilimento marit-  
timo al quale esso è addetto, me-  
glio giova alla celerità ed agli  
effetti repressivi e morali del  
giudizio penale.

Quanto alle regole generali  
di competenza dei tribunali  
marittimi sono collocate

per evidente analogia ed a  
complemento della materia  
giurisdizionale, le disposizioni  
che riguardano i conflitti di  
giurisdizione fra i Tribunali  
medesimi, oppure fra essi ed  
i Tribunali militari di terra  
e gli ordinari, nonché quelle  
che determinano l'ordine del  
giudizio nel concorso di reati  
o di imputati soggetti gli uni  
alla competenza ordinaria, gli  
altri alla marittima.

L'embrato più prudente il  
deferire la risoluzione dei con-  
flitti all'autorità torrona sia  
per maggiore speditezza e  
sia per la molteplicità delle  
attuali Corti di Cassazione,  
la quale fa sì che non si possi  
ricorrere ad un'unica Magi-  
stratura regolatrice, come  
in questa materia sarebbe da  
desiderare =

In quanto poi al concorso o  
di più imputati in uno stesso  
reato dei quali gli uni  
appartengono alla marina,  
e gli altri in piano esternei,  
ovvero di più reati a carico,

di un individuo di marina, soggetti gli uni ai Tribunali ordinari e gli altri ai Tribunali marittimi, si è veo nuovo omaggio ai liberali principii già adottati nel Cod. pen. mil., che cioè la giurisdizione ordinaria deve assorbire la speciale, come il più assorbe il meno, e che niun cittadino può per qualsiasi causa essere distolto dai suoi giudici naturali. Soltanto nel tempo di guerra si dovette in alcuni casi far prevalere al rigore di questi principii un interesse superiore di pubblica sicurezza e la necessità delle cose (art. 582. 583. 584 e 586).

Per le disposizioni segnalate attribuzioni del pubblico ministero chiudono l'importante titolo della competenza dei Consigli di guerra marittimi.

### Titolo terzo

Della Procedura avanti i  
Tribunali marittimi.  
La procedura penale marittima

è naturalmente informata a quei sani e liberali principii che stanno a base del procedimento generale comune e della procedura speciale per l'armata di terra. Essa ha due grandi periodi, l'uno della istruzione che si fa per iscritto e nel segreto, l'altro del giudizio che si fa con orale e pubblico dibattimento. La giustizia militare reclama alternamente nell'uno e nell'altro periodo la massima semplicità di forme e la massima prestanza di azione. Considerare queste esigenze della milizia colle necessarie guarentigie della ricerca della verità e della libera difesa degli imputati è l'arduo problema che qui si tratta di risolvere. Cotto che sembri che il Cod. pen. militare lasci in questa parte alquanto a desiderare, avendo esso seguito, forse soverchiamente le forme del procedimento ordinario, tuttavia la convenienza già avvertita di mantenere tutta la possibile uniformità nei giudizi

(a) Innanzi a questo proposito ricordare l'autorità di Fauchet nella vita di Agricola, capo 9<sup>a</sup> dove si legge:  
"Castrensis iurisdictio secreta et  
"obtusior ac plura manu agens,  
"calliditatem fore non exerceat"

penali delle due armate, non  
permetteva di troppo dilungarsi  
dal sistema che già regge l'eser-  
cito di terra. Si sono a ogni-  
modo introdotte nel progetto  
alcune rilevanti modificazioni  
intese a ottenere maggiore  
semplicità e prontezza e  
suggerite così dalla condizione  
particolare della marina,  
come dal diverso ordinamento  
dei tribunali marittimi. —  
Noteremo anzitutto una varia-  
zione che è desunta dal codice  
di procedura penale comune  
che fu promulgato due mesi  
circa dopo il Cod. pen. militare.  
34) Riguarda le deposizioni  
dei testimoni nella istruzione  
scritta, e questi, per regola  
generale, debbono essere ricevuti  
sempre giuramento, secondo la  
nuova procedura penale comu-  
ne: si omettevano quelle sole  
di cui è prescritta la lettura  
nel dibattimento. Il Cod. pen.  
mil. prescrive invece che tali  
deposizioni siano tutte giurate.  
Si è preferita la norma stabilita  
dalla procedura ordinaria per

La ragione ben semplice, che  
essendo lecito al testimone di  
variare ed anche ritrattare nella  
pubblica discussione orale la deposi-  
zione da esso fatta nella istrizio-  
ne scritta, non conviene, nello intere-  
se della verità e della giustizia,  
che la fedeltà del giuramento  
venga a menomare la libertà  
di fare tali variazioni o ri-  
trattazioni.

Secondo il Cod. pen. mil. l'  
imputato non può mai essere  
sentito, se non si trova in carceri.  
Il progetto seguendo il sistema  
meno severo del Cod. maritt. e  
francese, autorizza l'ufficiale  
istruttore a sentire l'imputato  
con semplice ~~il~~ mandato di  
comparizione, lasciandolo  
libero durante il processo,  
allorché si tratti di reati che  
importino solamente la pena  
del carcere militare, o quello  
della demissione, della rimozio-  
ne dal grado, o della sospen-  
sione dall'impiego, purché  
vi concorra l'assentimento  
del Pubblico Ministero (art. 239).  
In questi casi sarebbe vrament

Il maggior rigore l'esigeva dunque la  
detenzione preventiva, poiché la  
tenuta della pena e la qualità  
dell'imcolpato escludendo d'ordi-  
nario il pericolo che questi anche  
di sottrarsi colla fuga al giudizio,  
escludono perciò la necessità di  
ammurarsi preventivamente  
della sua persona.

Di maggior momento sono le  
restrizioni che il progetto apporta  
per varie e solide ragioni al  
generale divieto di dare lettu-  
ra nel dibattimento orale delle  
deposizioni scritte dei testimoni  
esaminati nella istruzione.

Permette primieramente il  
progetto la lettura delle deposi-  
zioni di quei testimoni che nel  
giorno in cui si discute pubbli-  
camente il processo, si trovano  
in navigazione. (art. 499).

Ognuno intende di leggieri,  
come senza questa facoltà sareb-  
bero troppo frequenti nella  
marina i casi di sospensione  
dei dibattimenti anche per lunghi  
intervalli, per attendere il rito-  
rno di testimoni da remote spiag-  
gie, con grave danno della

giustizia, degli imputati e dell'ora  
Su secondo luogo, i Consigli  
marittimi possono ordinare,  
sopra il consenso di ambe le par-  
-ti, la lettura delle deposizioni  
di un testimone che per malattia  
ed altro grave motivo ha impe-  
dito di comparire all'udienza.  
Anche la forma dei giudizii  
penali ha d'ordine pubblico  
e non debba per regola dipendere  
dalla volontà delle parti, non  
sembra tuttavia potersi rievocare  
in dubbio la convenienza di  
questa facoltà attribuita ai  
Consigli marittimi per po-  
-tli casi straordinarii nei qua-  
-li l'eccezione al principio della  
oralità, mentre giova al corso  
più spedito ed economico dell'  
giustizia, non lascia altronde  
temere di alcun danno della  
giustizia punitiva, o degli  
imputati.

Infine, un degnorignar  
verso la gerarchia militare  
ha consigliato di non obbligare  
sempre gli Ufficiali a comparire  
nei dibattimenti per paura  
di disobbedienza, di rivolta



di commutamento o di issubordinazione, committendo in tali casi la lettura dei loro rapporti o delle deposizioni da essi fatte davanti all'uffizio Istruttoria; la necessità di mantenere inviolato il rispetto dei militari verso i loro superiori facci di leggieri comprendere la convenienza di non esporre gli uffiziali a pubblici confronti coi loro inferiori, ai risentimenti, alle risposte meno reverenti e anche alle menzite che ne possono essere le facili e precose conseguenze. La esperienza dei giudizii penali militari ha fatto altamente sentire questa convenienza sulla quale gioverà ricordare che in singular modo insisteva l'illustre Conte di Caroux nei suoi avvertimenti che dava al primo autore del progetto. Del resto quando la presenza dell'uffiziale fosse per particolari circostanze ravvisata necessaria o molto opportuna, vi potrà agevolmente provvedere l'autorità discrezionale del Presidente.

De prescindendo da queste poche modificazioni, il progetto si è in generale conformato alle disposizioni del Cod. pen. mil;

vuolvi però avvertire che, avendo  
diminuiti i casi di nullità per  
vizi di forma e ridotto all'ottimis-  
simo confine il ricorso contro le  
sentenze dei Consigli di guerra mari-  
-timi, ha reso in conseguenza molto  
più semplice, più breve, e più  
rigoroso e meno costoso il corso  
della giustizia per l'armata  
navale. E in vero, se erri col  
la quale di fronte ripugnari  
alla natura della giustizia mili-  
-tare schivarsi ogni formalità  
non necessaria e impaziente  
di ogni indugio non inevitabile,  
egli è certamente l'annullare  
le decisioni dei suoi giudici  
e il moltiplicare i suoi giudizii  
per irregolarità od omissioni di  
37 forme che non offendano i diritti  
e la libertà della difesa, non  
pregiudichino la manifestazione  
della verità e non vengano la  
intrinseca sostanza e la morale  
autorità del giudicato.

Si sono aumentati, anche nella  
giustizia marittima, i giudizii  
in contumacia, - Si giovano  
all'esercizio e talvolta anche  
valgano a costringere quelli

che non sono colpiti, a far atto di  
sommessione all' autorità dei tribu-  
nali.

Rispetto alla procedura di questi  
giudizii, altro quasi non ti è fatto  
che riprodurre le disposizioni del  
Cod. pen. militare. Solamente ti  
vedette conveniente di non am-  
mettere, come già era prescritto  
prima del Codice medesimo, il  
giudizio in contumacia per la  
Deserzione, sapendo che essa constitui-  
sce un reato continuo, e sapendo che  
la condanna del disertore in con-  
tumacia non fa che cagionare  
inutili pericoli e disturbi.

#### Titolo 4.<sup>o</sup> e 5.<sup>o</sup>

Della Procedura davanti  
i Consigli di guerra a bordo ed  
i Consigli Sommarii

Particolari norme di procedura  
richiedono naturalmente i  
Consigli di guerra a bordo ed  
ancor più i Consigli Sommarii.

Molte formalità che si possono  
empierre a terra, non sono possibi-  
li a bordo di una nave in viaggio.

La giustizia a bordo vuol avere necessariamente maggiore semplicità e maggiore prontezza. Nel regolamento il progetto ha seguito fedelmente il sistema del Cod. marittimo di Francia che ha il pregio di essere chiaro, semplice ed di facile e pronta esecuzione. Il Comandante superiore al quale spetta di convocare il Consiglio di guerra, è investito delle funzioni della Commissione d'inchiesta, ossia è chiamato a statuire sopra l'ammissione dell'accusa.

Si è del pari riservato allo stesso Comandante il diritto di ordinare che si proceda all'istruzione formale. Avendo egli solo la responsabilità dell'ordine e della disciplina a bordo, è giusto che egli sia costituito il solo giudice della convenienza di far luogo ad un giudizio synale nave affidata al suo comando.

Terminato il giudizio e pronunciata una condanna, si è infine concesso al Comandante superiore di una squadra o divisione in crociera lontana, o bloccata in un porto estero, il potere straordinario

23  
straordinario di esercitare il diritto sovrano di grazia, condonando o commutando la pena a tutti i condannati; ovvero ad alcuni di essi (art. 565). Questa facoltà trovasi limitata nell'art. 309 dell'editto marittimo. Parre del tutto conveniente di mantenere una disposizione assai provvida della quale l'esperienza dimostra non essere da temere alcun abuso. Diviso dalla patria, nella impossibilità di corrispondere col governo può il Comandante trovarsi in tali frangenti che rendono necessario, non che opportuno, un atto di clemenza il quale, temperando il rigore di una condanna penale, giovi a ristabilire la calma e l'ordine sulla nave. Quindi la delegazione del diritto di grazia a chi veramente rappresenta a bordo il sovrano, si presenta del tutto saggia e conveniente nelle circostanze avanti indicate. Il Cod. maritt. di Francia limita tale delegazione alla commutazione o riduzione delle pene inflitte dai Consiglii Sommarii a bordo (art. 224 e 266).

Così è sembrato preferibile, come  
più appropriato allo scopo, la  
maggiore larghezza che si vede  
ammessa nell'editto marittimo.

### Titolo sesto

Del modo di procedere  
in caso di fuga o di succes-  
sivo arresto di Condannati

### Titolo settimo

Disposizioni speciali  
Sulla procedura in tempo  
di guerra

Poche osservazioni occorrono  
sopra questi due titoli speciali.  
Circa il modo di procedere al  
riconoscimento della identità  
personale di condannati che  
essendosi colla fuga sottratti  
alla pena, siano poi riacciuti  
nelle mani della giustizia, le  
sono interamente adottate  
le disposizioni del Cod. penale  
mit. alleguali nulla si trova  
di aggiungere e nulla da togliere  
o da variare.

Le regole di competenza e di procedura stabilite pel tempo di pace, sono sembrate applicabili al tempo di guerra con alcune modificazioni che brevemente vi accenneremo. Come il movente dei reati, così quello delle persone che soggiacciono alla giurisdizione marittima, viene alquanto allargato in tempo di guerra per motivi che s'aggrediscono lo intendere. Però non si sono veduti quegli stretti confini che la necessità della guerra, della sicurezza della marina e della società addebbavano.

Quanto alla forma del procedimento parve sufficiente lo estendere ai consigli marittimi a terra la procedura speciale che è propria dei consigli di guerra a bordo. Non si ravvisò necessario di stabilire verun Tribunale straordinario, poiché parve che ad ogni bisogno sufficientemente provvedano i Consigli a bordo.

Pongono fine al progetto poche disposizioni generali

intorno alle quali occorre soltanto  
di chiamare la vostra attenzione  
sopra quella specie di diritto di  
vita e di morte che fu ilto già  
nell' Editto marittimo del 1826  
(art. 238), viene, ad esempio  
delle regolazioni di tutte le  
nazioni marittime, consegnato  
al Comandante della nave  
nei pericoli straordinarii e  
gravissimi di codardia imman  
al nemico, di rivolta, di ammu  
tinamento o di insubordina  
zione. In questi casi urgentis  
simi nei quali la sorte della  
nave è posta a repentaglio, viene  
fatta facoltà al Comandante  
di punire o far punire imme  
diatamente e senza nessuna  
formalità il colpevole. Per  
gi è prescritto ad un tempo di  
stendere processo verbale del  
fatto ed di render conto, appena  
avrà approdato ad un porto  
del Regno, dell' uso che abbia  
fatto di così straordinaria e  
terribile facoltà ad un Consiglio  
d' inchiesta costituito a tal  
uopo dal Ministro della Marina  
(art. 589). La salvezza della



Mare ed il tutto il suo equipaggio  
è legge imperiosa e suprema  
in tutte le emergenze: ad essa  
conviene che ceda ogni altra consi-  
derazione. Qualunque forma  
di giudizio, a supporre che alcuna  
sia possibile, sarebbe sempre troppo  
lenta e inefficace. Un vigoroso  
esempio dato a tempo può solo  
arrestare il pericolo imminente  
e comprimere la sommossa.  
Non si poteva perciò evitare ad  
ammettere codesto mezzo di repres-  
sione del quale la storia della  
marina non solo del nostro  
paese, ma anche delle altre  
nazioni, se pure ricorda qual-  
che rarissimo caso in cui  
sene sia fatto uso, non ne  
ricorda alcuno in cui sene  
sia abusato.

Signori Senatori,

Abbiamo finita la summa  
esposizione dei principali  
motivi del Codice penale ma-  
rittimo di cui vi proponiamo  
l'approvazione col progetto

di legge che lo accompagna;  
Vi ripeteremo ancora una volta  
che la forma analogia che non  
può almeno di esistere tra  
questo Codice e quello dell'ar-  
mata di terra, ci ha dispensato  
dallo entrare in più diffuse  
ragionamenti sopra le parti  
che si tratta soltanto di appli-  
care all'armata navale.

Sottoposto al maturo esame di  
questo sapiente consenso che au-  
gura tanti lumi di civile dottrina  
e di militare esperienza, questo  
lavoro usura, ne siamo certi,  
pienamente consentaneo alle  
spirito delle nostre libere  
Institutioni, in tutto degno  
della civiltà dei nostri tempi  
e corrispondente ai bisogni ed  
ai voti di quella marina la  
quale come divide coll'esercito  
di terra le militari glorie na-  
-nali: così forma con esso il  
costante oggetto delle più  
sollecite cure e delle più grandi  
speranze del Parlamento e  
della Nazione.

# Progetto di Legge.

## Art. 1.

Il Codice penale per la Marina militare ammesso alle presenti leggi è approvato e avrà forza di legge nel Regno a cominciare dal giorno.....

## Art. 2.

Un esemplare stampato del detto Codice, firmato dal Nostro Ministro della Marina servirà di originale ed avrà depositato e custodito negli archivi generali del Regno.

## Art. 3.

La pubblicazione del Codice si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato nella tipografia Reale a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella Sala del Consiglio Comunale e tenuto ivi esposto durante un mese

Successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prendersene cognizione prima del giorno fissato nell'art. 1. per la sua esecuzione.

#### Art. 4.

Saranno provvisoriamente determinati con Decreto Reale da sottoporsi all'approvazione del Parlamento, le spese occorrenti per l'attuazione del Codice sud-

#### Art. 5.

I procedimenti instituiti in virtù delle leggi penali marittime ora vigenti, i quali trovino incasso allorchè entrerà in vigore il nuovo Codice, saranno trasmessi all'autorità giudiziaria marittima od ordinaria che, secondo il medesimo Codice, deve competere.

Tutti gli atti d'istruzione compiuti sotto l'impero delle leggi anteriori, conserveranno il loro valore e verranno proseguiti secondo le forme prescritte dal Codice.

Art. 6.

Se per reati commessi prima dell'osservanza del nuovo Codice fosse stabilita dalle leggi anteriori una pena diversa, sarà sempre applicata la pena più mite.

Art. 7.

Dal giorno in cui andrà in vigore il Codice, saranno abrogate tutte le leggi ed i regolamenti anteriori sopra le materie in esso contemplate.

Sarà provveduto con un Regolamento alla esecuzione del Codice.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Ferracciù, Ricci Giovanni, Mazzarella, Speciale, Maldini,  
Pirolli, Bargoni (\*), D'Amico, Panattoni**

sul progetto di legge modificato dal Senato del regno,  
presentato dal ministro della marineria

*nella tornata del 4 maggio 1869*

### **Approvazione del Codice penale militare marittimo.**

**Tornata del 10 giugno 1869**

SIGNORI! — Il progetto di legge per approvazione del Codice penale militare marittimo vi ritorna modificato dall'altro ramo del Parlamento, il quale ha soppressa la disposizione dell'articolo 361, che per determinare la competenza a giudicare un individuo di marina, investito di qualche altra qualità, disponeva si dovesse avere riguardo soltanto alla qualità di individuo di marina; e, rispetto ad altre disposizioni che innovavano alle disposizioni del Codice penale militare dell'esercito, ha attribuito al Governo la facoltà di coordinare il Codice penale marittimo col Codice penale militare dell'esercito, e colla legge 11 febbraio 1864 (n° 1670) all'effetto di rendere uniforme in quanto sia possibile il diritto ed il procedimento penale delle due armate di terra e di mare.

Quando la Commissione, alla quale avete commesso

(\*) Nominato ministro per l'istruzione pubblica.

di riferire anche sull'odierno progetto di legge, prese a studiare il Codice penale militare marittimo presentato nella tornata 30 marzo 1867, giudicò che pur tenuto conto della necessità di far cessare l'editto del 18 luglio 1826, riservando al tempo della promessa revisione della legislazione penale militare del regno le riforme più radicali, si potessero anticipare alcune modificazioni, delle quali, come accennava la relazione 27 luglio 1868, era facile il conoscere a primo colpo d'occhio il valore e la portata.

Nè la Commissione si arrestò alla considerazione che per esse, come per qualche disposizione dello stesso progetto ministeriale, il Codice penale militare marittimo si sarebbe trovato in alcuna parte non conforme al Codice penale militare dell'esercito; poichè dato che quelle variazioni rispondessero ad un vero miglioramento o nei rispetti della scienza, o nell'economia delle penalità, o nella redazione in confronto

al Codice penale militare comune, nel quale anche in documenti parlamentari fu notato il difetto di *chiarezza nelle disposizioni e di esattezza nel linguaggio*, pareva che se per molti anni l'armata di mare si era tenuta soggetta all'editto penale del 1826, disdoro del nome italiano, come ebbe a qualificarlo un ministro della marina, mentre l'armata di terra era retta da un Codice che in sè stesso e confrontato coi Codici militari stranieri aveva segnato un vero progresso, potesse pure decretarsi un Codice penale per la marina militare con alcuni miglioramenti in confronto al Codice penale militare comune, senza inconveniente di sorta.

Le conclusioni alle quali è venuta la maggioranza della Commissione, e che più innanzi verranno dichiarate, dispensano dal discorrere singolarmente di quelle modificazioni: nondimeno, e pur riconoscendo che rispetto ad alcuna di esse non si potrebbe dissentire dall'opinione espressa dalla Giunta del Senato a mezzo dell'illustre magistrato che ne fu il relatore, dobbiamo trattenerci brevemente sopra le due di maggiore rilevanza.

La prima concerne la legge 11 febbraio 1864, che abrogò alcuni articoli del Codice penale militare riguardanti la composizione dei tribunali e la giurisdizione disciplinare sugli ufficiali del pubblico Ministero.

L'esperienza aveva provato che la necessità di un decreto reale per ciascuna nomina dei presidenti e giudici dei tribunali militari e delle Commissioni d'inchieste creava imbarazzi e ritardi nell'amministrazione della giustizia per la frequenza ed il numero delle nomine, l'aumento notevolissimo delle cause penali militari e le traslocazioni continue dei vari corpi dell'esercito, degli ufficiali e degli impiegati; colla legge del 1864 fu sostituita alla nomina per decreto reale la designazione che verrebbe fatta dai comandanti generali delle divisioni e sotto-divisioni, e pei giudizi degli ufficiali la estrazione a sorte colle norme e cautele prescritte nella legge medesima; nè in questa parte la modificazione portata allora al Codice penale militare incontrò alcuna sostanziale difficoltà.

Non così fu della disposizione che toccava la disciplina degli ufficiali addetti al Ministero pubblico presso i tribunali militari. L'articolo 325 del Codice penale militare dispone che l'avvocato generale militare veglia al mantenimento dell'ordine ed alla retta amministrazione della giustizia penale nelle Commissioni d'inchiesta e nei tribunali militari dello Stato, e qualora riconosca necessaria la censura, la sospensione o la

rimozione di qualcuno dei giudici o *degli addetti al pubblico Ministero* od all'istruzione giudiziaria militare, ne fa denuncia al Tribunale supremo di guerra, il quale, sentito a voce o per iscritto l'incolpato, fa al ministro della guerra la proposta che ravvisa necessaria. La proposta ministeriale aveva per oggetto di chiamare sotto l'azione diretta ed immediata del potere esecutivo gli ufficiali del pubblico Ministero. L'Ufficio Centrale del Senato si pronunziò contrario. Il temperamento posto all'assoluta ed immediata dipendenza degli ufficiali del Ministero pubblico dal potere esecutivo, nei rispetti disciplinari, dall'articolo 325 del Codice penale fu giudicato una conseguenza delle differenze che corrono tra l'organamento dei tribunali ordinari composti di giurisperiti e di giudici inamovibili e quello dei tribunali militari. « I rappresentanti del pubblico Ministero (così « la relazione dell'Ufficio Centrale 6 luglio 1863) hanno « senza dubbio vincoli che legano le loro funzioni al « potere esecutivo, ma essi hanno pure la missione di « fare sentire appresso i tribunali una voce indipen- « dente, di reclamare la scrupolosa osservanza della « legge ed, occorrendo, inquirere contro le sue infra- « zioni. Queste funzioni presso un tribunale militare « richiedono maggiori garanzie di indipendenza, e ciò « per tacere della opinione di alcuni pubblicisti che « desidererebbero vedere anche nei tribunali ordinari « sottratte dalle dipendenze del potere esecutivo al- « cune funzioni del pubblico Ministero. » Ad ogni modo la soluzione della questione, grave in se stessa e non urgente, pareva all'Ufficio Centrale del Senato dovesse riservarsi al tempo della revisione del Codice. Ma il ministro della guerra insisteva davanti al Senato, e dopo assai viva discussione la proposta fu approvata dai due rami del Parlamento quale leggesi agli articoli 6 e 7 della legge 11 febbraio 1864.

Il progetto del Codice penale marittimo presentato dal ministro della marina nel 1867 fece ritorno alle disposizioni del Codice militare dell'esercito. Non verificandosi evidentemente nei tribunali militari marittimi stabiliti nei capoluoghi dei dipartimenti marittimi, per le Commissioni d'inchiesta e per gli ufficiali istruttori i motivi che avevano consigliate le modificazioni sancite colla legge del 1864 per l'armata di terra, quel progetto mantenne che la nomina dei giudici si farebbe per Decreto Reale, e provvide congruamente per la composizione dei Consigli di guerra e dei Consigli sommarii a bordo. Per quanto poi concerne la repressione disciplinare dei giudici e degli addetti al

pubblico Ministero e all'istruzione, riprodusse l'articolo 325 del Codice penale militare sopra accennato.

E la Commissione, che in questa parte consentiva pienamente nei motivi che consigliavano a non privare quei funzionari, anche quando si tratti pur solo di sospensione dalle loro funzioni, di una garanzia che nulla detrae all'autorità ed ai diritti del potere esecutivo, e che, per un caso recente divulgato con reclamo a stampa, aveva pur dovuto riconfermarsi nel suo modo di vedere, non poteva dipartirsi dal progetto ministeriale.

Più grave materia dobbiamo ora toccare. L'articolo 13 dell'editto marittimo del 1826 dispone che dalle regole generali di competenza dei tribunali marittimi sono eccettuati i delitti commessi dalle persone che in ragione del loro stato, grado od impiego hanno un foro particolare a termini delle nostre leggi. Abrogato quell'editto doveva subentrare il principio generale che le persone sottoposte per reati marittimi alla competenza di tribunali marittimi non potevano essere sottratte a questa giurisdizione per qualsiasi privilegio o prerogativa di foro, anche nel concorso di qualità personali che determinassero una competenza diversa.

Questo principio la Commissione vostra aveva scritto nell'articolo 361, il quale disponeva che nel concorso tra la qualità di individuo di marina e qualsiasi altra di cui fosse rivestito l'imputato, la prima soltanto valesse a determinare la competenza quando si trattasse di reato militare marittimo; e lo aveva scritto in omaggio al principio stesso di eminente ordine pubblico, che è il fondamento insieme e la giustificazione del diritto penale militare, e vuole soggetti alla stessa ed unica legge tutti i gradi della gerarchia militare, dal soldato fino al generale in capo, ed al quale non potrebbe farsi alcuna eccezione, massimamente in tempo di guerra, senza aperta contraddizione. Nè, per tacere di altre considerazioni, si intende che la sede propria di questa disposizione potesse essere altrove che nel Codice penale militare marittimo; e qui appunto, non per incidente e quasi di traforo, ma direttamente avesse a decidersi dal potere legislativo, allo scopo, come leggesi nella sommaria relazione presentata alla Camera il 27 luglio 1868, di eliminare nell'avvenire la possibilità di conflitti in questioni di competenza, ad evitare i quali il Governo del Re dovrebbe intanto astenersi dal conferire comandi attivi a chi per altre qualità personali potesse sottrarsi alla legge militare comune.

Altro motivo di esitazione par la Commissione ad

accogliere il progetto di legge in esame sorgeva dalla disposizione che affida al Governo del Re il mandato legislativo di coordinare il Codice penale militare marittimo col Codice penale dell'esercito e colla legge 11 febbraio 1844. In argomento tanto grave, quando trattasi di determinare gli elementi costitutivi di un'azione punibile, di decretare le pene, di toccare indirettamente all'ordine delle competenze, risolvendo se si debba o non mantenere nel Codice in esame alcune disposizioni che, anche sull'esempio del progetto di Codice penale militare presentato al Senato del regno nella tornata dell'11 maggio 1866, riparavano ad una omissione occorsa nel Codice penale militare dell'esercito, pareva a prima vista che il Parlamento non dovesse commettere al Governo una tanta facoltà.

Non di meno la maggioranza della Commissione ha deliberato di proporvi la approvazione del progetto di legge. Se è desiderabile che la questione della interpretazione a darsi all'articolo 37 dello Statuto in presenza delle questioni speciali create dalle leggi penali militari sia risolta legislativamente, non è meno vero che per le gravi considerazioni svolte nell'altro ramo del Parlamento, e per la presa deliberazione, allo stato delle cose è inevitabile che il risolverla sia riservato ad una legge speciale, la quale provvederà in generale per le due armate di terra e di mare, e solo può essere posto il voto che il Governo del Re, il quale aveva pur accettato l'articolo 361 accennato, si occupi dell'argomento e proponga il relativo progetto di legge; voto che la Commissione vi propone di esprimere in speciale ordine del giorno. Quanto al mandato conferito al potere esecutivo di coordinare per quanto è possibile il Codice penale militare marittimo al Codice penale militare dell'esercito e colla legge del 1864 si notava che qualunque ne fosse il risultamento, il Governo era necessariamente vincolato a non escire dalle disposizioni dei due Codici in esame; e sia che il concetto del coordinamento si voglia interpretare largamente, e nel senso che per avventura taluna delle proposte innovazioni debba conservarsi, e applicarsi pure all'esercito di terra, sia che le disposizioni del Codice penale militare dell'esercito debbano prevalere, e, come nell'originario progetto ministeriale, riprodursi nel Codice penale militare marittimo, riservando alla revisione generale dei due Codici anche quelle riforme la cui necessità fu già riconosciuta quando si presentò al Senato per la revisione il Codice penale dell'esercito, il mandato rimane pur sempre circoscritto entro



tali termini che il Parlamento può fin d'ora e nel suo complesso prevederne il risultato.

Intanto il peggiore dei partiti sarebbe stato il ritardare più oltre l'abrogazione dell'editto del 1826, reclamata con vive istanze da ogni parte. Stigmatizzato già dallo stesso potere esecutivo, quando presentò il progetto di Codice penale militare marittimo; esautorato di fatto per la morale impossibilità di applicare pene barbare, e senza alcuna proporzione tra l'entità della colpa e la repressione; inapplicabile d'altronde in una parte nobilissima del regno, che ci ricorda le antiche glorie della marina italiana, la vostra Commissione, vinta ogni esitanza, vi propone la sua abroga-

zione e l'accettazione pura e semplice del progetto di legge, quale è stato modificato nell'altro ramo del Parlamento, previa l'adozione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo del Re a presentare un progetto di legge, onde, nel concorso della qualità di *militare* o di *individuo di marina*, e di altra qualità di cui si trovi investito l'imputato, la prima soltanto valga a determinare la competenza, quando si tratti di reati militari contemplati dal Codice penale militare dell'esercito, o dal Codice penale militare marittimo. »

PIROLI, relatore.

*Approvato nella seduta di 16. giugno 1889.*

*Pirulli*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO  
nella seduta del 20 marzo 1869.~~

Art. 1.

Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente è approvato colla soppressione dell'articolo 361 e con incarico al Governo del Re di coordinarlo, entro l'anno corrente e prima della promulgazione della legge, col Codice penale militare dell'esercito e colla legge dell'11 febbraio 1864, numero 1670, all'effetto di rendere uniforme, in quanto sia possibile, il diritto ed il procedimento penale delle due armate di terra e di mare.

Il detto Codice penale militare marittimo avrà esecuzione due mesi dopo la sua promulgazione.

Art. 2.

Un esemplare stampato del detto Codice, firmato da noi, e contrassegnato dal guardasigilli e dal ministro della marina, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno.

Art. 3.

La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei comuni del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese per sei ore di ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4.

L'editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato.

E per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori.

~~— Addì 26 marzo 1869. —~~

~~Il presidente del Senato  
MARZUCCHI.~~

*Approvato nella seduta del 16. giugno 1869.*

*Nellari*

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*Identico al qui contro.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

L'editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato.

Art. 2.

Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente è approvato, ed avrà esecuzione dal primo ottobre 1868.

Art. 3.

Un esemplare stampato del detto Codice, firmato da Noi, e contrassegnato dal guardasigilli e dal ministro della marina, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli archivi generali del regno.

Art. 4.

La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei comuni del regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese per sei ore di ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 5.

Nella Sessione parlamentare del 1869 sarà mossa in deliberazione la revisione del detto Codice non che del Codice penale militare del primo ottobre 1859.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

5

Art. 1.

Il Codice penale militare marittimo annesso alla presente è approvato, ed avrà esecuzione ~~dal 1° gennaio 1869.~~ *dal 1° gennaio 1869.*

Art. 2.

*Identico al qui contro.*

Art. 3.

*Identico al qui contro.*

~~Soppresso.~~

Art. 4.

L'editto penale militare marittimo del 18 luglio 1826 è abrogato.

E per tutte le materie contemplate nel presente Codice sono pure abrogate le leggi ed i regolamenti anteriori.

*Ordine del giorno*

*La Camera invisa il Ministero a presentare nel principio della prossima sessione i progetti di riforma della legislazione penale; e porre all'ordine del giorno.*

*Approvato nella seduta del Dicembre 1866.*

*De Martis*

## PARTE PRIMA

## DEI REATI E DELLE PENE

**Disposizioni preliminari.**

## Art. 1.

Qualunque violazione della legge penale militare marittima è un reato militare marittimo.

## Art. 2.

I reati militari marittimi sono puniti in conformità delle disposizioni del presente Codice, ancorchè siano commessi in estero Stato.

4 Pei reati commessi all'estero avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero sia emanata sentenza definitiva, ed il colpevole ne abbia scontata la pena. Questa pena sarà però tenuta a calcolo secondo le circostanze nella condanna che sarà pronunciata.

## LIBRO PRIMO.

DISPOSIZIONI RELATIVE TANTO AL TEMPO DI PACE  
QUANTO AL TEMPO DI GUERRA:

## TITOLO PRIMO.

## Disposizioni generali.

CAPO I. — *Delle pene.*

## Art. 3.

Le pene stabilite dal presente Codice pei reati militari marittimi, le quali rendono indegno il condannato di appartenere alla marina militare, sono:

- 1° La morte col mezzo della fucilazione nella schiena;
- 2° I lavori forzati a vita;
- 3° I lavori forzati a tempo;
- 4° La reclusione ordinaria;
- 5° La degradazione militare;
- 6° La destituzione.

4 Nulladimeno la reclusione ordinaria, quando sia pronunciata dai tribunali ordinari, a termini del Codice penale comune, non renderà il condannato indegno del servizio militare marittimo, fuorchè nei casi determinati dalle leggi sul reclutamento dell'armata di mare.

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~I reati, ecc., come qui contro.~~

4 Pei reati commessi all'estero avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque da tribunali stranieri sia stata pronunciata sentenza definitiva, ed il colpevole abbia scontata la pena. Questa pena sarà però tenuta a calcolo, secondo le circostanze, nella condanna che sarà pronunciata.

~~Art. 3.~~

~~Le pene, ecc., come qui contro sino all'ultimo a linea.~~

4 Nulladimeno la reclusione ordinaria quando sia pronunciata dai tribunali ordinari a termini del Codice penale comune, non renderà il condannato indegno del servizio militare marittimo, fuorchè nei casi determinati dalla legge sulla leva di mare.

Art. 4.

Le pene che non rendono il condannato indegno di appartenere alla marina militare, sono:

- 1° La morte col mezzo della fucilazione nel petto;
- 2° La reclusione militare;
- 3° Il carcere militare;
- 4° La dimissione;
- 5° La rimozione del grado;
- 6° La sospensione dall'impiego.

Art. 5.

Le pene della sospensione dall'impiego, dimissione e destituzione sono applicabili ai soli individui di marina che hanno il grado di ufficiali; quella della rimozione dal grado si applica soltanto a quelli che hanno un grado inferiore a quello d'uffiziale.

Nel novero degli ufficiali di marina s'intendono comprese anche le guardie marina di prima classe.

Art. 6.

La pena di morte, pronunciata in forza del Codice penale comune, e le pene indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 3, e la reclusione ordinaria del successivo numero 4, allorchè è inflitta per reati puniti dal presente Codice, e nei casi contemplati nell'alinea dello stesso articolo 3, importeranno la degradazione a tutti gli effetti determinati dal Codice penale comune e saranno rispettivamente applicate e graduate a termini dello stesso Codice.

Art. 7.

La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente Codice sia inflitta la pena di morte previa degradazione.

+ Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal Codice penale comune.

Art. 8.

La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

## Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la rimozione dal grado.

Art. 9.

La pena della reclusione militare sarà dagli uffiziali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dei regolamenti stabilite.

Quando la detta pena sarà inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.

Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.

~~Identico al qui contro sino all'articolo 7.~~

~~Art. 7.~~

~~La fucilazione, ecc., come qui contro.~~

+ Essa produrrà gli effetti alla pena di morte attribuiti dal diritto comune.

Art. 8.

La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati, ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; questo non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati.

## ~~Il minimo, ecc., come qui contro.~~

~~Identico al qui contro sino all'articolo 14.~~

110

## Art. 10.

La graduazione in aumento od in diminuzione della reclusione militare sarà:

- 1° Da un anno a due;
- 2° Da due anni a tre;
- 3° Da tre anni a cinque;
- 4° Da cinque anni a sette;
- 5° Da sette anni a dieci;
- 6° Da dieci anni a quindici;
- 7° Da quindici anni a venti.

## Art. 11.

Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottoposto alle speciali discipline ed ai lavori a tal riguardo dai regolamenti stabiliti.

Gli ufficiali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati.

## Art. 12.

Il carcere militare sarà di due mesi almeno o di un anno al più, e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli ufficiali, e dalla rimozione negli altri graduati inferiori.

La graduazione del carcere militare sia in aumento che in diminuzione sarà:

- 1° Da due mesi a quattro;
- 2° Da quattro mesi a sei;
- 3° Da sei mesi a nove;
- 4° Da nove mesi ad un anno.

## Art. 13.

La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.

## Art. 14.

La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato o marinaio dell'ultima classe.

~~Art. 15.~~

~~La sospensione è una privazione temporaria dell'impiego; quando è pena principale, la sua durata non può essere minore di mesi tre, nè maggiore di tre anni.~~

I Essa è sempre una pena accessoria della reclusione e del carcere militare.

La durata di questa pena applicata come principale si divide nei gradi che seguono:

- 1° Grado da due a sei mesi inclusivamente.
- 2° Da sei mesi ad un anno;
- 3° Da un anno a due;
- 4° Da due anni a tre;

Durante tale pena il condannato non ha diritto ad avanzamento.

## Art. 14.

La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato o individuo di marina dell'ultima sua classe.

## Art. 15.

La sospensione è una privazione temporanea dell'impiego; quando è pena principale la sua durata non può essere minore di mesi due, nè maggiore di tre anni. ~~Essa è sempre, ecc., il resto dell'articolo come qui contro.~~

Art. 16.

La degradazione è considerata come pena accessoria e produce:

- + 1° L'incapacità assoluta di servire nell'armata di terra e di mare sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;
- 0 2° La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime pei servizi antecedenti.

Art. 17.

La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.

L'ufficiale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare marittimo.

Art. 18.

La pena della degradazione si avrà sempre come pronunciata colla sentenza che impone la pena principale cui va unita, sia militare oppure ordinario il tribunale da cui emanò.

Lo stesso dovrà osservarsi per le pene della destituzione, dimissione, rimozione, e sospensione dall'impiego, allorchè debbono essere applicate come pene accessorie.

Art. 19.

Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore, o viceversa, allorchè trattasi di applicare le pene descritte nell'articolo 4, sarà:

- 1° Dalla pena della morte alla reclusione militare;
- 2° Dalla reclusione militare al carcere militare.

Per le pene contemplate nell'articolo 3 il passaggio sarà invece:

- 1° Da quella della morte, previa degradazione, ai lavori forzati a vita;
- 2° Dai lavori forzati a vita, ai lavori forzati a tempo;
- 3° Dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria.

Le pene puramente accessorie della degradazione militare e della sospensione dall'impiego, nonchè le pene della destituzione, della dimissione e della rimozione non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.

Art. 20.

Se pel concorso di circostanze attenuanti dovesse discendersi oltre il minimo della reclusione ordinaria previsto nel numero 4 dell'articolo 3, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare:

- 1° Da tre anni a due;
- 2° Da due anni ad uno;
- 3° Dal minimo della reclusione militare al carcere militare.

~~Art. 16.~~

~~La degradazione, ecc., come qui contro.~~

- + 1° L'incapacità assoluta di servire nell'armata e nell'esercito sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;
- 0 2° La perdita, ecc., come qui contro.

~~Identico al qui contro sino all'articolo 27.~~

## Art. 21.

Tranne l'eccezione di cui nell'articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell'articolo 4 ad altra fra quelle dell'articolo 3, o viceversa.

## Art. 22.

Non si potrà mai ascendere, per via di graduazione, alla pena capitale; nè potrà il colpevole andare mai esente da pena nei casi in cui è permessa di uno o più gradi la diminuzione della medesima. Dovendosi però discendere oltre il minimo del carcere militare, si farà passaggio a semplici pene disciplinari.

Il passaggio ad una pena immediatamente inferiore o superiore dovrà calcolarsi per un grado.

## Art. 23.

In ogni grado delle pene enunciate si potrà passare, così nell'aumento come nella diminuzione delle pene, e secondo le circostanze, da un anno all'altro, o da un mese all'altro, nel periodo degli anni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi indicati.

Nei casi però ne quali la legge prescrive tassativamente di accrescere o diminuire una pena di due gradi, ovvero di accrescerla o diminuirla di tre gradi, non potranno i tribunali valersi della facoltà sovra enunciata che nel secondo o nel terzo grado rispettivamente.

## Art. 24.

Ogni condanna temporaria, riguardo ai detenuti, comincia a decorrere dalla data della sentenza.

Potrà nondimeno nella condanna alla pena del carcere militare computarsi quello sofferto durante il procedimento.

Nelle condanne i mesi e gli anni saranno computati secondo la fissazione del calendario gregoriano.

## Art. 25.

Il tempo della pena portato da sentenza, da qualunque tribunale essa emani, ed il carcere sofferto in aspettazione di giudizio stato seguito da condanna, non saranno computati in isconto del servizio fissato dall'arruolamento.

Cesserà ogni diritto alla paga per l'individuo di marina nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna degli ufficiali produrrà gli effetti della sospensione pel tempo decorso durante la loro detenzione prima del giudizio; negli altri individui della marina produrrà per tal tempo la perdita delle loro paghe.

## Art. 26.

Le condanne a qualunque pena importeranno sempre l'obbligo della rifusione delle spese e del risarci-



mento dei danni, non che la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

Il risarcimento dei danni sarà accertato e liquidato innanzi ai tribunali ordinari.

#### Art. 27.

Nel caso di condanna da pronunciarsi dai tribunali ordinari contro individui di marina alle pene del carcere ordinario e della reclusione ordinaria, le quali non li escludano dal militare servizio a termini delle leggi in vigore, sarà colla stessa sentenza al carcere ordinario sostituito per egual tempo il carcere militare, se il primo non deve eccedere il limite dell'anno; ed, ove ecceda, la reclusione militare con deduzione di un quinto della durata di esso, e sarà alla reclusione ordinaria sostituita la reclusione militare.

Il carcere inferiore a due mesi potrà scontarsi nelle prigioni del corpo di marina.

#### Art. 28.

Le pene stabilite dal presente Codice si applicano contro tutti gl'individui di marina soggetti, a termini dell'articolo 358, alla giurisdizione militare marittima.

Però, i militari dell'armata navale ed i loro assimilati pel tempo che sono chiamati a fare il loro servizio a terra sotto gli ordini di un comandante di truppa di terra, sono soggetti alle pene portate dal Codice penale per l'armata di terra.

#### Art. 29.

I militari dell'armata di terra ed i loro assimilati, i quali commettano o concorrano a commettere un reato militare marittimo, sono sottoposti alle pene stabilite dal loro Codice penale militare.

Quando però il reato non sia dal detto Codice preveduto, ovvero i militari si trovino imbarcati a bordo di legni da guerra o da trasporto, o quando sieno di servizio nei regi stabilimenti marittimi, o sotto gli ordini di un comandante di marina, andranno soggetti alle disposizioni penali del presente Codice.

#### Art. 30.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, le quali commettano o concorrano a commettere un reato militare marittimo con un individuo della marina, saranno soggette alle pene stabilite dal Codice penale comune, quando il reato sia da questo preveduto.

Se non è preveduto, si applicheranno le pene del presente Codice colla diminuzione da uno a tre gradi.

Sono eccettuati i casi in cui il presente Codice im-

#### Art. 27.

Quando dai tribunali ordinari debba, contro individui di marina, pronunciarsi condanna alle pene del carcere ordinario e della reclusione ordinaria, senza che, a termini delle leggi in vigore, essi vengano esclusi dal militare servizio, sarà colla stessa sentenza sostituita alla reclusione ordinaria la reclusione militare; ed al carcere ordinario sarà sostituito o il carcere militare per egual tempo, se la durata della pena non eccedesse un anno, o la reclusione militare, con deduzione di un quinto della durata, se questa eccedesse il limite di un anno.

#### Art. 28.

Le pene stabilite dal presente Codice si applicano contro tutti gl'individui di marina soggetti, a termini dell'articolo 361, alla giurisdizione militare marittima.

Però i militari dell'armata ed i loro assimilati, pel tempo che sono chiamati a terra per fare un servizio spettante di regola alle forze dell'esercito, sono soggetti alle pene portate dal Codice penale militare.

#### Art. 29.

I militari dell'esercito ed i loro assimilati, i quali commettano o concorrano a commettere un reato militare marittimo, sono sottoposti alle pene stabilite dal Codice penale militare.

Quando però il reato non sia dal detto Codice preveduto, ovvero quei militari si trovino imbarcati a bordo di legni da guerra o da trasporto, o quando sieno di servizio nei regi stabilimenti marittimi, o facciano in genere un servizio spettante di regola alle forze della marina, andranno soggetti alle disposizioni penali del presente Codice.

#### Art. 30.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, le quali commettano o concorrano con un individuo di marina a commettere un reato militare marittimo, saranno soggette alle pene stabilite dal Codice penale comune, quando il reato sia da questo preveduto.

Se non è preveduto, si applicheranno le pene del presente Codice colla diminuzione da uno a tre gradi.

Sono eccettuati i casi in cui il presente Codice im-

pone pene speciali alle persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, ovvero contempla espressamente nelle sue disposizioni anche le dette persone.

Sono parimente eccettuate le persone che si trovino imbarcate a bordo di legni dello Stato; esse andranno sempre soggette alle pene stabilite dal presente Codice finchè non abbia avuto luogo lo sbarco regolare anche nel caso di perdita del bastimento.

+ È infine eccettuato il caso in cui il reato sia commesso in tempo di guerra e debba essere giudicato dai tribunali militari marittimi; gli autori di tale reato, anche estranei alla milizia ed al servizio della marina, andranno sempre soggetti alle pene stabilite dal presente Codice.

~~Art. 31.~~

~~Nel caso di nullità dell'arruolamento o d'incapacità, giusta gli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1854, scoperta posteriormente all'ammissione al servizio militare marittimo, ovvero qualora si tratti di persone estranee alla milizia ed al servizio di marina, e che abbiano commesso uno dei reati contemplati nel presente Codice, o sieno in esso coinvolte, i tribunali, si ordinari che di marina, applicheranno, senza distinzione di persone, la pena della fucilazione nel petto, nei casi in cui questa pena è dalla legge militare marittima stabilita; la fucilazione nella schiena sarà soltanto applicata nei casi in cui non vi si possa sostituire la morte da infliggersi nei modi dal Codice penale comune determinati.~~

# ~~Alle restanti pene militari, enumerate negli articoli 3 e 4, si sostituiranno le seguenti:~~

1° Alla reclusione militare non maggiore degli anni cinque, la pena del carcere ordinario per eguale tempo; ed alla detta pena eccedente il detto termine, la reclusione ordinaria diminuita d'un quinto, e quindi proporzionatamente estensibile secondo le circostanze sino ad anni 16;

2° Alla destituzione, dimissione e rimozione dal grado, pronunciate come pene principali, il carcere ordinario non minore di mesi tre ed estensibile sino a cinque anni colla graduazione dell'articolo 56 del Codice penale comune;

3° Alla sospensione dall'impiego, pronunciata come pena principale, il carcere ordinario non minore di un mese, estensibile ad un anno;

4° Al carcere militare, il carcere ordinario per egual tempo;

5° Alle pene disciplinari, pene di polizia ed anche il carcere ordinario estensibile a giorni quindici.

pone pene speciali alle persone estranee alla milizia od al servizio della marina.

Sono parimente eccettuate le persone che si trovino imbarcate a bordo di legni dello Stato; esse andranno sempre soggette alle pene stabilite dal presente Codice finchè non abbia avuto luogo l'atto di sbarco regolare, anche nel caso di perdita del bastimento.

+ È infine, ecc., come qui contro.

Art. 31.

Nei casi della nullità dell'arruolamento o della incapacità, contemplate agli articoli 2 e 3 della legge 20 marzo 1854, scoperta ~~ecc., come qui contro.~~

# Alle altre pene militari, enumerate negli articoli 3 e 4, si sostitueranno le seguenti:

1° Alla reclusione militare non maggiore degli anni cinque, la pena del carcere ordinario per egual tempo; ed alla detta pena eccedente quel termine, la reclusione ordinaria diminuita d'un quinto, e quindi proporzionatamente estensibile secondo le circostanze sino ad anni 16;

# Il resto dell'articolo come qui contro.

Art. 32.

Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sentenza, ed in quello ove stanza il corpo o la nave a cui apparteneva il condannato.

Se però la sentenza sarà pronunciata da Consigli di guerra a bordo, sarà solo affissa e pubblicata nel capoluogo del dipartimento marittimo a cui appartiene il bastimento.

CAPO II. — *Dell'applicazione delle pene.*

Art. 33.

È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto che per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'autore.

Art. 34.

Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto, sarà punito colla pena del reato consumato, colla diminuzione di un solo grado.

Questo tentativo si considera come reato mancato.

Art. 35.

Se poi gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro atto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito colla pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato.

Questo tentativo si considera come reato tentato.

Art. 36.

Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando la esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

Art. 37.

Sono eccettuati dalle disposizioni dei tre precedenti articoli i casi dalla legge specialmente indicati.

Art. 38.

Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per vo-

Art. 32.

Le sentenze portanti la pena di morte o dei lavori forzati a vita saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo dove fu pronunciata la sentenza, in quello ove stanza il corpo o la nave a cui apparteneva il condannato, e nei capoluoghi dei dipartimenti marittimi.

Art. 33.

È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa, o non mancò di produrre il suo effetto che per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore.

Art. 34.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 35.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 36.

~~Il mandante, ecc., come qui contro.~~

~~Soppresso.~~

Art. 37.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 38.

Allorquando il tentativo sarà stato sospeso per vo-

14

lontà dell'attentante, si punisce l'atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato.

~~Art. 39.~~

~~Nel caso che più persone concorrono all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:~~

1° Coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;

2° Coloro i quali, con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità, o con artifizii colpevoli, avranno indotto taluno a commetterlo;

3° Coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto stesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.

~~Art. 40.~~

~~Sono complici:~~

~~1° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, le direzioni per commettere un reato;~~

+ 2° Coloro che avranno procurato le armi, gli istrumenti, o qualunque altro mezzo che avrà servito alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;

3° Coloro che, senza l'immediato concorso all'esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.

~~Art. 41.~~

~~Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.~~

~~Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa non sarebbe stato commesso.~~

+ Negli altri casi la pena dei complici sarà diminuita da uno sino a tre gradi secondo le circostanze.

~~Art. 42.~~

167  
Nei reati contemplati negli articoli 95, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 178, 286, 293, 309, il graduato, o se vi sono fra di loro più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o, a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano questi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.

+ In mancanza dei graduati, incorrerà in detta pena l'individuo di marina che fosse investito di un comando.

~~Art. 43.~~

Nel concorso di più reati punibili con pene a vita e con pene temporarie si applicherà la sola pena a vita.

lontà dell'agente si punisce l'atto eseguito, quando costituisca per se stesso uno speciale reato.

Art. 39.

Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione del reato, ecc., il resto dell'articolo come qui contro.

Art. 40.

Sono complici:

1° Coloro che istigheranno o daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato;

+ Il resto dell'articolo come qui contro.

Art. 41.

Gli agenti, ecc., come qui contro.

~~Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.~~  
*principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.*

+ Negli altri, ecc., come qui contro.

Art. 42.

Nei reati contemplati negli articoli 95, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 180, 290, 297, 313, il graduato, o, se vi sono fra i colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o, a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano questi riconosciuti, purchè abbia preso parte al fatto, o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.

+ In mancanza di graduati, ecc., come qui contro.

~~Art. 43.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 44.

Nel concorso di più reati si applicherà la sola pena di genere più grave, aumentando anche, secondo il numero dei reati e la qualità delle pene incorse, di una metà il *maximum* della stessa pena.

## Art. 45.

Concorrendovi colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate.

Concorrendo colle pene corporali indicate nel presente articolo la pena della sospensione dall'impiego, inflitta come pena principale, si farà luogo all'aumento della pena corporale secondo le norme stabilite dall'articolo precedente.

## Art. 46.

Nel concorso però di più reati, altri punibili colla reclusione ordinaria, cui sia annessa la degradazione, ed altri colla reclusione militare, ove l'una o l'altra di tali pene si estenda al massimo, si applicherà sempre la prima di esse aumentata secondo le circostanze sino ad anni sedici: se entrambe le dette pene dovessero infliggersi per tutta la loro durata, si farà allora passaggio a quella dei lavori forzati, estensibile, secondo la gravità dei casi, ad anni quindici.

+ Se invece, con la reclusione militare vi concorra la reclusione ordinaria, la quale, a termini dell'alineea dell'articolo 3, non escluda dal militare servizio, si applicherà allora la reclusione militare aumentata secondo le circostanze in conformità dell'articolo 44.

## Art. 47.

Qualora pel concorso di vari reati debbano intervenire più giudicati, o perchè la cognizione di essi spetti a tribunali diversi, ovvero perchè taluno di tali reati sia scoperto dopo la sentenza di condanna di quelli già conosciuti, sarà nell'ultimo giudizio od aumentata la pena già pronunciata, od inflitta una pena più grave secondo i casi rispettivamente indicati nei precedenti articoli 44, 45, 46 e le norme ivi determinate.

# Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto od in parte scontata, si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza.

## Art. 48.

Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena cui sia annessa la degradazione, la morte sarà subita col mezzo della fucilazione nella schiena.

## Art. 49.

I recidivi non saranno mai puniti col minimo della

## Art. 44.

Nel concorso di più reati si applicherà la sola pena di genere più grave, aumentando anche, secondo il numero e la qualità dei reati, sino ad una metà, il *maximum* della stessa pena. \*

## Art. 45.

Concorrendo colle pene del carcere militare o della reclusione militare quelle della destituzione o della dimissione, saranno le due pene simultaneamente applicate.

Concorrendovi invece la pena della sospensione dall'impiego, inflitta come pena principale, si farà luogo all'aumento della pena del carcere militare o della reclusione militare, secondo le norme stabilite dall'articolo precedente.

## Art. 46.

~~Nel concorso, ecc., come qui contro.~~

+ Se invece, con la reclusione militare concorra la reclusione ordinaria, la quale, a termini dell'alineea dell'articolo 3, non renda indegno del militare servizio, si applicherà allora la reclusione militare, aumentata secondo le circostanze in conformità dell'articolo 44.

## Art. 47.

~~Qualora, ecc., come qui contro.~~

# Quando però la pena imposta nella prima sentenza fosse stata in tutto od in parte scontata, la si dovrà proporzionatamente computare nella pena da infliggersi colla seconda sentenza.

## Art. 48.

Qualora con un reato punibile colla fucilazione nel petto concorra altro reato che importi una pena, cui sia annessa la degradazione, la morte sarà eseguita col mezzo della fucilazione nella schiena.

## Art. 49.

È considerato recidivo colui che, dopo essere stato

pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia tassativamente punita con speciale disposizione.

Se il recidivo non avrà ancora per intero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati.

## Art. 50.

È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai tribunali militari o di marina, che dai tribunali ordinari, commetterà altro reato.

I reati che dal Codice penale sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva.

## Art. 51.

Il militare od individuo di marina che, dopo di avere goduto di una generale o particolare grazia sovrana, commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo.

## Art. 52.

Il militare od individuo di marina, che avrà compiuta l'età d'anni 18 al tempo del commesso reato, soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice.

~~Il minore d'anni 18, maggiore d'anni 14, sarà punito nel seguente modo:~~

+ Se incorso nella pena di morte previa la degradazione, colla pena d'anni 20 di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena di morte, colla pena d'anni 15 di reclusione militare;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a vita, con anni 10 di reclusione ordinaria;

Se incorso nella pena dei lavori forzati a tempo sarà la stessa diminuita da due a tre gradi e commutata in quella della reclusione ordinaria;

~~Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà commutata nel massimo del carcere militare;~~

+ Se dovessero imporsi altre pene temporarie, saranno queste applicate colla diminuzione di due gradi.

## Art. 53.

In tutti i casi in cui dal presente Codice per l'applicazione delle pene si considera l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammissione al servizio militare marittimo per via di arruolamento o di nomina.

condannato con sentenza divenuta irrevocabile, tanto dai tribunali militari o di marina, che dai tribunali ordinari, commetterà altro reato.

I reati che dal Codice penale comune sono puniti con pene di polizia non fanno luogo a recidiva.

## Art. 50.

I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporaria in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidività non sia punita con speciale disposizione.

Se il recidivo non avrà ancora per intero scontata la pena inflittagli pel primo reato, si osserveranno, nel determinare la pena da pronunciarsi con la nuova sentenza, le norme nei precedenti articoli stabilite pel concorso di più reati.

## Art. 51.

L'individuo di marina che, dopo di avere goduto di una generale o particolare grazia sovrana, commetterà un nuovo reato, sarà giudicato e punito come colpevole di più reati o come recidivo.

## Art. 52.

L'individuo di marina, che avrà compiuta l'età d'anni 18 al tempo del commesso reato soggiace alla pena ordinaria per esso stabilita nel presente Codice.

Al minore d'anni 18 e maggiore di anni 16, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

Il minore d'anni 16 e maggiore d'anni 14 sarà punito nel seguente modo:

+ Se incorso, ecc., ~~come qui contro sino al penultimo~~  
~~alinea.~~

Se incorso nella pena della reclusione ordinaria, sarà questa commutata nel massimo del carcere militare;

+ Se dovessero, ecc., ~~come qui contro.~~

## Art. 53.

In tutti i casi in cui dal presente Codice per l'applicazione delle pene si prende in considerazione l'anzianità di servizio, questa si calcolerà dalla data dell'ammissione al servizio militare marittimo per via di leva o di nomina.

Art. 54.

Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reati di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 207, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 220, 221, 222, 223, 297, 302.

Art. 55.

Incorrerà nella dimissione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reati preveduti dagli articoli 217 e 224.

Art. 56.

Non vi ha reato se l'imputato trovavasi in istato d'assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione.

Non vi sarà neppure reato se l'imputato vi fu tratto da una forza alla quale non potè resistere.

Tuttavia per reati contemplati nei primi sei capi del titolo 2 del presente libro, non potrà questa forza essere invocata che quando sia fisica e materiale.

Art. 57.

Allorchè la pazzia, l'imbecillità, il furore e la forza sovra indicati non si riconoscano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione, i tribunali potranno punire l'imputato secondo le circostanze dei casi, colla reclusione militare estensibile sino a 10 anni o col carcere militare.

Art. 58.

Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non sieno già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, la stessa potrà diminuirsi di un grado.

Art. 59.

La recidività e ogni altra circostanza o qualità o permanente o accidentale, inerente alla persona per cui o si toglie o si diminuisce o si aggrava la pena di uno degli autori od agenti principali, o dei complici, non sono calcolate per escludere, diminuire od aumentare la pena riguardo agli altri autori od agenti principali o complici nel medesimo reato.

CAPO III. — *Dell'estinzione dei reati e delle pene.*

Art. 60.

I reati e le pene si estinguono:

- 1° Colla morte del reo;
- 2° Colla espiazione della pena;
- 3° Colla grazia sovrana;
- 4° Colla prescrizione.

Art. 61.

La prescrizione a favore del condannato contro le

Art. 54.

Salva ogni altra relativa disposizione, incorrerà nella destituzione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reati di furto o di falso, o per quelli contemplati negli articoli 211, 212, 214, 215, 216, 218, 223, 224, 225, 226, 301, 306.

Art. 55.

Incorrerà nella dimissione l'uffiziale condannato ad una pena di qualunque genere per reati preveduti dagli articoli 220, 227.

~~Art. 56.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 57.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 58.

Semprechè concorrano in un reato circostanze attenuanti, ed esse non sieno già state espressamente o escluse o tenute a calcolo nel presente Codice per determinare la pena, questa potrà diminuirsi di un grado.

~~Art. 59.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 60.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 61.~~

~~La prescrizione, ecc., come qui contro.~~

sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita si acquista col trascorso di anni trenta compiuti, a cominciare dal giorno della sentenza. Il condannato però non rientrerà in quei diritti nè riacquisterà quella capacità di cui fu privato per la sentenza.

+ Cadendo però il condannato nelle forze dopo il trascorso di anni venti, a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà d'uno o due gradi la pena da esso incorsa, secondo le circostanze.

L'azione penale per reati portanti le suddette pene di morte o lavori forzati a vita, si prescriverà col trascorso di anni venti compiuti dal giorno del commesso reato.

Art. 62.

Contro le sentenze portanti pene temporanee, non minori di anni cinque, la prescrizione si acquista in favore del condannato col trascorso d'anni venti compiuti, a cominciare dal giorno della sentenza. Se però la sentenza avrà inflitta una delle pene riguardate dal Codice penale comune come infamanti, il condannato non rientrerà nell'esercizio dei diritti politici, di cui nel primo alinea dell'articolo 19 del detto Codice.

L'azione penale per reati punibili colle pene suddette si prescriverà in dieci anni compiuti, da decorrere dal giorno del commesso reato.

Art. 63.

Qualora la pena pronunciata sia minore di anni cinque, essa rimarrà prescritta colla decorrenza di anni dieci compiuti, a cominciare dal giorno della sentenza.

Sarà invece prescritta l'azione penale per reati punibili colla suddetta pena col decorso di anni cinque compiuti dal giorno in cui furono commessi.

Art. 64.

Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione penale, contemplata nei tre precedenti articoli, comincerà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo.

Art. 65.

La prescrizione dell'azione penale non decorrerà che dall'ultimo atto di procedura quanto a tutti quelli che ebbero parte nel reato, ancorchè gli atti di procedura non avessero avuto luogo che contro un solo.

Art. 66.

Se il condannato in contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio contraddittorio, nel quale risulti che il suo reato importa una pena inferiore a quella che gli è stata inflitta colla condanna contumaciale, nel determinare se egli abbia o no acquistata la prescrizione, si avrà solamente riguardo alla qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla nuova sentenza.

+ Cadendo però il condannato nella forza dopo il trascorso di anni venti a cominciare dal giorno del commesso reato, si diminuirà d'uno o due gradi la pena da esso incorsa secondo le circostanze.

L'azione penale per reati portanti le suddette pene di morte o dei lavori forzati a vita si prescriverà col trascorso di anni venti compiuti dal giorno del commesso reato.

~~Art. 62.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 63.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 64.

Se vi fu procedimento, la prescrizione dell'azione penale contemplata nei tre precedenti articoli comincerà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo.

~~Identico al qui contro sino all'articolo 71.~~



## Art. 67.

Nei reati di diserzione si seguiranno le norme stabilite dall'articolo 61 e seguenti. Il tempo però necessario per la prescrizione, sia della pena sia dell'azione penale, sarà sempre quello dalle mentovate disposizioni fissato per l'estinzione della stessa pena.

Per gli individui di bassa forza la prescrizione non comincerà a decorrere se non cinque anni dopo cessato l'obbligo del servizio militare marittimo.

Per gli ufficiali essa non comincerà che dopo dieci anni dal commesso reato.

Non potrà però mai il disertore invocare la prescrizione che dopo compiuta l'età di cinquant'anni.

## Art. 68.

Quando il procedimento per un reato non può instaurarsi o proseguirsi prima della risoluzione della controversia civile pel medesimo oggetto, non correrà alcuna prescrizione per lo stesso reato se non dopo il giudizio definitivo della causa civile.

## Art. 69.

La recidiva nei reati interrompe sempre la prescrizione, la quale comincerà a decorrere dall'ultimo reato, salvo il disposto dell'articolo 67.

## Art. 70.

La prescrizione delle azioni penali e delle pene che fossero state stabilite dalle leggi penali anteriori alla pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a norma delle medesime, semprechè fosse determinato per essa un minor periodo di tempo.

~~Art. 71.~~

~~Le azioni penali e le pene per reati commessi anteriormente all'osservanza di questo Codice, pei quali, a termini delle leggi allora vigenti, o non fosse ammessa la prescrizione, o si richiedesse tuttora un tempo maggiore di quello che si determina nel presente Codice, o si esigessero condizioni dal presente Codice non imposte, si intenderanno prescritte, o si prescriveranno, nei termini e nei modi rispettivamente da questo Codice stabiliti.~~

## TITOLO SECONDO.

## Disposizioni speciali.

CAPO I. — *Del tradimento.*

## Art. 72.

Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina, o faciente parte degli equipaggi di un convoglio, che porterà le armi contro lo Stato.

## \* Art. 71.

Le azioni penali e le pene per reati commessi anteriormente all'attuazione di questo Codice, ~~ecc., come qui contro.~~

## Art. 72.

Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina o faciente parte degli equipaggi di un convoglio o nave mercantile al servizio della marina dello Stato o scortata da bastimenti da guerra, che porterà le armi contro lo Stato.

## Art. 73.

Sarà punito colla stessa pena ogni individuo di marina, e qualunque persona imbarcata su di una nave dello Stato o di un convoglio, che:

- 1° Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, una o più navi di cui avesse il comando, il posto affidatogli o le provviste dell'armata navale in armi, munizioni, materiali, viveri o danaro;
- 2° Farà, in qualsivoglia modo, conoscere al nemico gli stati e la situazione dell'armata navale, i piani delle fortezze, degli arsenali, dei porti, delle rade, degli accampamenti o posizioni, le carte topografiche, profili o rilievi affidatigli o sottratti, i segnali di qualunque natura, il segreto di un'operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danaro;
- 3° Avrà partecipato a complotti, fatto tumulti, usato violenze o minacce, o sollevato grida collo scopo di obbligare il comandante a non impegnare il combattimento, a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi, provocherà alla fuga, impedirà il rannodamento, ovvero spargerà notizie sconfortanti, o alzerà clamori per ispirare lo spavento ed il disordine negli equipaggi o nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento;
- 4° Avrà, prima o nel corso del combattimento, fatto maliziosamente falsi segnali, dai quali fosse derivata la confusione nelle operazioni dei vari legni di una squadra, o in quelle degli equipaggi di un legno;
- 5° Esporrà, con un fatto od omissione, la squadra navale, o parte di essa, a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito di una operazione militare, od in qualsiasi modo torrà o tenterà di togliere alla squadra, o ad alcune delle regie navi, qualche mezzo di agire contro il nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;
- 6° Ricuserà di prestare obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà tenuto fuori del combattimento, nello scopo di tradire.

## Art. 74.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un bastimento dello Stato, o su di una nave d'un convoglio che, nell'intenzione di tradire, terrà, in qualsivoglia modo, intelligenza o corrispondenza col

## Art. 73.

Sarà punito colla stessa pena ogni individuo di marina e qualunque persona imbarcata su di una nave dello Stato o di un convoglio, o nave mercantile al servizio della marina dello Stato o scortata da bastimenti da guerra, che:

- 1° Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona per conto del nemico, una o più navi di cui avesse il comando, o il posto affidatogli o le provviste dell'armata in armi, munizioni, materiali, viveri o danaro;
- 2° Avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati e la situazione dell'armata, i piani delle fortezze, degli arsenali, dei porti, delle rade, degli accampamenti o delle posizioni, le carte topografiche, i profili o rilievi affidatigli o sottratti, i segnali di qualunque natura, il segreto di una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danaro;
- 3° Avrà partecipato a complotti, fatto tumulti, usato violenze o minacce, o sollevato grida collo scopo di obbligare il comandante a non impegnare il combattimento, a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi;
- 4° Avrà provocato alla fuga, o impedito dolosamente il rannodamento;
- 5° Avrà sparso notizie od alzati clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine negli equipaggi o nelle truppe nel principio o nel corso del combattimento;
- 6° Avrà, prima o nel corso del combattimento, fatto dolosamente segnali, dai quali fosse derivata la confusione nelle operazioni dei vari legni di una squadra, o in quelle degli equipaggi di un legno;
- 7° Avrà esposto con un fatto od una omissione l'armata, la squadra, la divisione navale o parte di esse, od anche una nave isolata, a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito di una operazione militare, od in qualsiasi modo avrà tolto o tentato di togliere a tutte, o parte di tali forze, qualche mezzo di agire contro il nemico, od avrà facilitato a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;
- 8° Avrà ricusato di prestare obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà tenuto fuori del combattimento, nello scopo di tradire.

## Art. 74.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un bastimento dello Stato o su di una nave d'un convoglio che, nell'intenzione di tradire, terrà col nemico, in un qualsivoglia modo, intelligenza o corri-

nemico, la quale possa recare danno, sarà punito di morte, previa degradazione.

Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque, dal nemico non ancora accettate od eseguite, la pena sarà diminuita da uno a due gradi; se invece la corrispondenza od intelligenza fosse stata di natura da non poter recare danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi.

Art. 75.

Ogni cittadino dello Stato, od a servizio dello Stato, che volontariamente si presti al servizio di pilota di una nave nemica, sarà punito di morte, previa degradazione.

Art. 76.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di una nave dello Stato o di un convoglio, che, senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie, carte o segnali, menzionati nel numero 2 dell'articolo 73, ovvero le corrispondenze od intelligenze, di cui nella prima parte dell'articolo 74, giungano al nemico, e se questi, con tali mezzi, ottenne istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni cinque.

La stessa pena sarà inflitta se, senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi inescusabili, avrà commesso alcuno dei reati previsti dal numero 5 dell'articolo 73.

Art. 77.

L'individuo di marina incaricato del deposito di piani, di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni quattro.

Incorrerà nello stesso reato o nella stessa pena quell'individuo di marina che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani, e li avrà come sopra comunicati.

Art. 78.

L'individuo di marina che, senza essere depositario, o senza avere conseguito, per mezzi illeciti, le carte di cui nel precedente articolo, le avrà comunicate, allo scopo di nuocere allo Stato, agli agenti di una potenza estera, neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Art. 79.

L'uffiziale od il sott'uffiziale che, mandato a riconoscere qualche bastimento od imbarcazione nemica,

spondenza tale da poter recare danno, sarà punito di morte, previa degradazione.

~~Se la corrispondenza, ecc., come qui contro.~~

Art. 75.

Ogni cittadino dello Stato, od a servizio dello Stato, che dolosamente si presti al servizio di pilota d'una nave nemica, sarà punito di morte, previa degradazione.

Art. 76.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di una nave dello Stato o di un convoglio, che, senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie, carte o segnali menzionati nel numero 2 dell'articolo 73, ovvero le corrispondenze od intelligenze, di cui nella prima parte dell'articolo 74, giungano al nemico, il quale con tali mezzi abbia ottenuto istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello Stato, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni cinque.

La stessa pena sarà inflitta se, senza intenzione di tradire, ma per negligenza inescusabile, o per altro parimenti inescusabile motivo, avrà commesso alcuno dei reati previsti dal numero 7 dell'articolo 73.

Art. 77.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 78.

L'individuo di marina che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, e le quali non siano altrimenti di dominio pubblico, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

Art. 79.

L'uffiziale od il sott'uffiziale, che mandato a riconoscere qualche bastimento od imbarcazione nemica

avrà dolosamente fatto rapporti falsi od ommesse circostanze essenziali con danno del servizio, sarà punito di morte, previa degradazione.

Se la falsità o l'ommissione avrà luogo per sola negligenza, il colpevole sarà punito colla destituzione; ed ove non sia ufficiale, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se la falsità o l'ommissione seguirà per imperizia, il colpevole sarà dimesso, rimosso dal grado o sospeso dall'impiego, secondo le circostanze.

CAPO II. — *Dello spionaggio ed arruolamento.*

Art. 80.

Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina, che:

1° Si sarà introdotto in un bastimento da guerra o da trasporto, in un arsenale o stabilimento qualunque di marina per procurarsi notizie o documenti in favore del nemico; ovvero, anche senza esservi introdotto, avrà ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano comprometterne la sicurezza per favorire il nemico; ovvero che avrà procurato al nemico documenti od informazioni tali da nuocere alle operazioni di guerra, da compromettere la sicurezza dei bastimenti da guerra o mercantili, degli arsenali o stabilimenti di marina;

2° Avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali.

Art. 81.

È punito come spia, colla pena portata dall'articolo precedente, l'individuo di marina ed ogni altra persona anche estranea alla milizia ed al servizio della marina, che s'introdurrà travestita in uno dei luoghi indicati al numero 1 del citato articolo 80, a meno che provi essere incolpevole lo scopo del suo travestimento.

Art. 82.

Ogni individuo dell'armata nemica od al servizio del Governo nemico, che s'introdurrà travestito su di una nave da guerra o da trasporto, in un arsenale o stabilimento qualunque della marina nazionale, od in mezzo di più navi armate o disarmate, sarà sempre

avrà dolosamente fatto rapporti od ommesse, con danno del servizio, circostanze tali da esserne derivati gli effetti contemplati dal n° 7 dell'articolo 73, sarà punito di morte previa degradazione.

Se il fatto o l'ommissione avrà avuto luogo per sola negligenza, il colpevole sarà punito colla destituzione, ed ove non sia ufficiale, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Se il fatto o l'ommissione seguirà per imperizia, il colpevole sarà dimesso, rimosso dal grado, o sospeso dall'impiego, secondo le circostanze.

CAPO II. — *Dello spionaggio e del reclutamento illecito.*

Art. 80.

Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina che:

1° Si sarà introdotto in un bastimento da guerra o da trasporto, in un arsenale, o stabilimento qualunque di marina, od in mezzo di più navi armate o disarmate, per procurarsi notizie o documenti in favore del nemico;

2° Avrà, per favorire il nemico, anche senza esservi introdotto, ottenuto carte o documenti qualsiasi che possano compromettere la sicurezza di uno o più bastimenti da guerra o da trasporto, armati o disarmati, o di un arsenale o stabilimento marittimo qualsiasi;

3° Avrà procurato al nemico documenti od informazioni tali da nuocere alle operazioni di guerra, da compromettere la sicurezza dei bastimenti da guerra o mercantili, dagli arsenali o stabilimenti di marina;

4° Avrà con iscopo doloso, ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali; che se il fatto non procedesse da scopo doloso, la pena sarà diminuita di un grado.

Art. 81.

È considerato come colpevole di spionaggio e perciò soggetto alla pena portata dall'articolo precedente l'individuo di marina ed ogni altra persona anche estranea alla milizia al servizio della marina, che si sia introdotta travestita in uno dei luoghi indicati al numero 1 del citato articolo 80, a meno che non risulti la prova dell'incolpabilità dello scopo del suo travestimento.

Art. 82.

*Identico al qui contro.*

considerato come spia nemica, ed andrà soggetto alla pena portata dall'articolo 80.

Art. 83.

Sarà punito di morte, previa degradazione, qualunque persona che avrà indotto individui di marina, od altrimenti soggetti alla giurisdizione militare marittima, a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitato i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel servizio nemico, o per gente ribellata al Governo.

+ Se alcuno di tali fatti sarà stato commesso pel servizio di potenza estera neutrale od amica, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

CAPO III. — Dei reati in servizio (\*).

Art. 84.

Ogni ufficiale generale, capo di divisione o comandante qualunque, colpevole d'aver cagionato la perdita o la presa di un legno della marina nazionale, posto sotto i suoi ordini, sarà punito:

- # 1° Colla morte, previa degradazione, se ha agito volontariamente;
- 2° Colla destituzione, se il fatto fu il risultato della sua negligenza;
- ~~3° Colla dimissione o sospensione dall'impiego non minore di due anni, se il fatto fu il risultato della sua imperizia.~~

Art. 85.

Ogni altro individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, colpevole d'averne cagionato la perdita o la presa, sarà punita:

- + 1° Colla morte, previa degradazione, se ha agito volontariamente;
- 2° Colla destituzione, o, se il reo non è ufficiale, colla reclusione militare estensibile agli anni cinque, quando il fatto sia il risultato della sua negligenza.

Art. 86.

È punito colla reclusione militare estensibile a tre anni il comandante di un legno della marina militare che per negligenza od imperizia si lascia sorprendere dal nemico. Sarà punito colla sospensione dall'impiego

(\*) Gli articoli 80 e 81 del Codice penale militare, con cui comincia il capo III pei reati in servizio, furono trasportati nel capo dei reati d'abuso d'autorità.

Art. 83.

Sarà punito di morte, previa degradazione, qualunque persona che avrà indotto individui di marina od altrimenti soggetti alla giurisdizione militare marittima a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitato i mezzi, ovvero li avrà reclutati pel servizio nemico o per gente ribellata al Governo.

+ Se alcuno, ecc., come qui contro.

CAPO III. — Dei reati in servizio.

Art. 84.

Ogni comandante di armata, di squadra, di divisione, o di parte di esse, od anche di una nave isolata, colpevole d'aver cagionato la perdita o la cattura di un legno della marina nazionale posto sotto i suoi ordini, sarà punito:

- # 1° Colla morte, ecc., come qui contro.
- ~~2° Colla destituzione, ecc., come qui contro.~~
- ~~3° Colla dimissione, se il fatto fu il risultato della sua imperizia;~~
- 4° Colla sospensione dall'impiego non minore di due anni, quando nei casi previsti nei numeri 2 e 3 concorrano speciali circostanze attenuanti.

Art. 85.

Ogni altro individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato colpevole d'averne cagionato la perdita o la cattura sarà punita:

- + 1° Colla morte, ecc., come qui contro.
- ~~2° Colla destituzione, ecc., come qui contro.~~
- 3° Colla sospensione dall'impiego non minore di due anni, se, nel caso precedente, concorrano speciali circostanze attenuanti.

Art. 86.

Il comandante di un legno della marina militare che per sua negligenza o per sua imperizia si lascierà sorprendere dal nemico sarà punito, nel primo caso colla reclusione militare estensibile a tre anni, nel secondo caso colla dimissione, o, concorrendo circostanze attenuanti, colla sospensione dall'impiego per un termine estensibile da uno a tre anni.

estensibile da un anno a tre, se cagionerà gravi avarie tali da mettere il bastimento in sommo pericolo, derivanti da incendio, abbordaggio, investimento, perdita totale degli alberi e simili.

Ogni altro individuo imbarcato su cui cada la responsabilità delle citate negligenze sarà, punito: nel primo caso col carcere militare, ed anche secondo la gravità delle circostanze colla reclusione militare estensibile a due anni, e nel secondo colla sospensione dall'impiego, estensibile da due mesi a due anni secondo la gravità della colpa.

Art. 87.

Il comandante d'un legno della marina militare, che, in caso d'incendio, d'investimento, di naufragio, non pone in opra tutti i mezzi disponibili per salvarlo dalla perdita totale è punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni.

Art. 88.

Il comandante che nel caso di perdita d'un legno della marina militare sottoposto ai suoi ordini non l'avrà scientemente, e senza giusti motivi, abbandonato l'ultimo, sarà punito colla destituzione e colla reclusione militare non minore degli anni dieci.

Se il fatto del comandante di non essere rimasto l'ultimo a bordo sarà stato causa per cui il legno non abbia più potuto essere salvato, ovvero se saranno, per tal fatto, perite alcune fra le persone su di esse imbarcate, la pena sarà della morte.

Art. 89.

Il comandante d'uno o più legni della marina militare che, in un combattimento, ammainerà la sua bandiera senza aver esaurito tutti i mezzi di difesa, sarà punito di morte.

Andranno soggetti alla stessa pena tutti gli ufficiali che avranno preso parte a tale determinazione.

Se la resa al nemico seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il comandante e gli ufficiali potranno essere puniti colla destituzione, o colla reclusione militare, o con entrambe tali pene, o col carcere militare, e potranno anche andare esenti da ogni pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti per costringere i loro subordinati a fare il proprio dovere.

L'impossibilità della difesa dovrà essere provata da un processo verbale, sottoscritto da tutti gli ufficiali del bordo, i quali diverranno responsabili della resa, se sarà provato che si poteva evitare.

Sarà sempre punito colla sospensione dall'impiego da uno a tre anni, se per negligenza o per imperizia cagionerà incendio, abbordaggio, investimento od avaria grave al bastimento da lui comandato.

Ogni altro ufficiale od individuo imbarcato, il quale cagionerà colla sua negligenza uno dei fatti sopra citati, sarà punito col carcere militare, od anche, secondo la gravità delle circostanze, colla reclusione militare estensibile a due anni.

~~Art. 87.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 88.

Il comandante, il quale, scientemente, e senza giusti motivi, nel caso di perdita d'un legno della marina militare sottoposto ai suoi ordini, non avrà voluto essere e non sarà stato l'ultimo ad abbandonarlo, sarà punito colla destituzione e colla reclusione militare non minore degli anni dieci.

Se il non essere il comandante rimasto l'ultimo a bordo sarà stato causa per cui il legno non abbia più potuto essere salvato, ovvero se saranno, per tal fatto, perite alcune fra le persone su di esso imbarcate, la pena sarà della morte.

~~Art. 89.~~

~~Il comandante, ecc., come qui contro.~~

~~Andranno soggetti, ecc., come qui contro.~~

L'impossibilità della difesa dovrà essere comprovata dal parere del Consiglio straordinario di bordo, constatato da apposito processo verbale. Gli ufficiali che si saranno pronunciati per la resa ne diverranno responsabili, se sarà provato che questa si poteva evitare.

Se la resa al nemico seguisse per causa di disobbedienza, di ammutinamento, di rivolta, il comandante e gli ufficiali potranno essere puniti colla destituzione, o colla reclusione militare, o con entrambe tali pene, o col carcere militare, e potranno anche andare esenti da ogni pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, per costringere i loro subordinati a fare il proprio dovere.

Art. 90.

Chiunque, durante il combattimento, ammainerà la bandiera senza ordine del comandante, sarà punito di morte.

+ Il semplice tentativo d'ammainare la bandiera durante il combattimento, senz'ordine del comandante, sarà punito col massimo della reclusione militare.

Art. 91.

Ⓞ Ogni individuo di marina, ed ogni persona su di una nave dello Stato che, durante il combattimento e senza ordine del comandante, griderà di arrendersi, di ammainare la bandiera, di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni dieci, salvo il disposto dell'articolo 73, numero 3, quando ciò si commetta collo scopo di tradire.

Art. 92.

Ogni individuo di marina, od ogni persona imbarcata su di una nave dello Stato, che, durante il combattimento, ed in caso di qualche grave pericolo, come tempesta, naufragio, od incendio, con grida, discorsi od atti, infonderà il timore o lo scoraggiamento nell'equipaggio, sarà punito, secondo le circostanze, col carcere militare e colla reclusione militare, estensibile agli anni cinque.

Se il colpevole sarà un ufficiale, sarà punito colla destituzione.

Art. 93.

Il comandante che, in una circostanza qualunque di pericolo, abbandonerà, senza legittimo motivo, il comando, sarà punito di morte.

Art. 94.

Il comandante che, in una capitolazione, separerà la sorte propria o degli ufficiali da quella degli altri individui di marina, sarà punito di morte.

Art. 95.

Il comandante d'uno o più legni da guerra, ogni individuo di marina, il militare imbarcato, ed ognuno faciente parte dell'equipaggio d'una nave dello Stato, che non eseguirà l'ordine od il segnale di combattere, di montare all'abbordaggio, o di fare altra operazione, od un servizio qualunque di guerra in presenza del nemico, sarà punito di morte.

Andrà soggetto alla stessa pena l'individuo che, in presenza del nemico, abbandoni il suo posto, o non faccia tutta la difesa possibile.

~~Art. 90.~~

~~Chiunque, ecc., come qui contro.~~

+ Il tentativo d'ammainare la bandiera durante il combattimento, senza ordine del comandante, sarà punito col massimo della reclusione militare.

~~Art. 91.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 92.

Ogni individuo di marina, od ogni persona imbarcata su di una nave dello Stato che, durante il combattimento, ed in caso di qualche grave pericolo, come tempesta, naufragio, od incendio, con grida, discorsi od atti, incuterà lo spavento, o provocherà il disordine nell'equipaggio, sarà punito, secondo le circostanze, col carcere militare e colla reclusione militare, estensibile agli anni cinque.

Se il colpevole sarà un ufficiale, sarà punito colla destituzione.

Art. 93.

Il comandante che, senza legittimo motivo, abbandonerà il comando, sia in faccia al nemico, sia in circostanze tali da compromettere la sicurezza del bastimento, sarà punito di morte.

Se l'abbandono del comando avrà luogo in qualsiasi altra circostanza di pericolo, sarà punito col massimo della reclusione militare.

~~Art. 94.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 95.

~~Il comandante, ecc., come qui contro sino all'ultimo alinea.~~

Se più siano i colpevoli dei reati accennati nel presente articolo, non si assoggetteranno alla pena che i soli agenti principali.

Nondimeno, gli uffiziali od altri graduati colpevoli saranno sempre destituiti, dimessi o rimossi.

+ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili non solo in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare.

Art. 96.

Il comandante che, fuori del caso di necessità, attaccherà il nemico contro l'ordine espresso del comandante della squadra, sarà punito di morte. In caso di vittoria, la sentenza non potrà essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del ministro della marina.

Art. 97.

Sarà destituito il comandante di uno o più legni dello Stato:

1° Che potendo attaccare e combattere un nemico eguale od inferiore in forze, soccorrere un altro legno dello Stato, o di una potenza alleata, il quale si trovi in combattimento, o sia inseguito dal nemico, o potendo distruggere un convoglio nemico, non l'avrà fatto senza esserne impedito da istruzioni speciali o da gravi motivi;

+ 2° Che, senza esservi obbligato da speciali o da gravi motivi, avrà sospesa la caccia, sia di legni da guerra, sia di navi mercantili fuggenti innanzi a lui, sia di un nemico battuto;

3° Che avrà negato soccorso ad uno o più legni, amici o nemici, imploranti la sua assistenza in qualche pericolo, o avrà rifiutata la protezione a legni della nostra marina mercantile, quando non fosse nell'impossibilità di prestare il soccorso o la protezione onde fu richiesto.

Art. 98.

Il comandante colpevole di non avere, durante il combattimento, tenuto il legno posto sotto i suoi ordini nel luogo assegnatogli sarà punito di morte.

Art. 99.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali colpevole d'essersi separato dal capo della squadra, ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata a bordo di legni dello Stato, che avrà dato causa a tale separazione.

Se ha agito volontariamente è punito:

1° Colla pena di morte, quando il fatto abbia luogo in presenza del nemico;

+ Le disposizioni del presente articolo sono applicabili non solo in tempo di guerra, ma anche nel caso di qualsiasi spedizione od operazione militare, ed anche quando, benchè non siavi la presenza del nemico, possa, dal reato, venire compromessa la sicurezza della nave.

Art. 96.

Il comandante che, fuori del caso di necessità, attaccherà il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, sarà punito di morte. Ma la sentenza non potrà essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del ministro della marina.

Art. 97.

~~Sarà destituito, ecc., come qui contro.~~

~~1° Che, ecc., come qui contro.~~

+ 2° Che senza esservi obbligato da speciali istruzioni, o da gravi motivi, avrà sospesa la caccia sia di legni da guerra, sia di navi mercantili fuggenti innanzi a lui, sia di un nemico battuto;

3° Che avrà negato soccorso ad uno o più legni, amici o nemici, imploranti la sua assistenza in qualche pericolo, o avrà rifiutata la protezione a legni della marina mercantile nazionale, quando non fosse nell'impossibilità di prestare il soccorso o la protezione onde fu richiesto.

Art. 98.

Il comandante colpevole di non avere tenuto il legno al posto di combattimento assegnatogli sarà punito di morte.

Art. 99.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali colpevole d'essersi separato dal suo capo, ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata a bordo di legni dello Stato, che avrà dato causa a tale separazione.

~~Come qui contro sino all'ultimo alinea.~~



2° Colla reclusione militare non minore d'anni cinque, se il fatto ha luogo in tempo di guerra fuori della presenza del nemico;

3° Colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il fatto avvenga in tempo di pace.

Se la separazione fu il risultato della negligenza è punito:

1° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni quando il fatto avvenga in tempo di guerra;

2° Col carcere militare quando segua in tempo di pace.

~~Se la separazione ebbe luogo per imperizia del comandante, esso sarà sospeso dall'impiego.~~

#### Art. 100.

Il comandante che, costretto da una forza superiore a separarsi dal corpo della squadra, non impiegherà tutti i mezzi disponibili per riunirvisi nel più breve termine possibile, sarà punito, in tempo di guerra, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, ed in tempo di pace col carcere militare.

#### Art. 101.

Ogni ufficiale che, incaricato della scorta di un convoglio l'abbandonerà volontariamente, sarà punito:

1° In tempo di guerra colla pena della morte, se per tale abbandono il legno cada in potere del nemico; ove ciò non avvenga, sarà la pena diminuita da due a quattro gradi;

2° In tempo di pace colla reclusione militare estensibile agli anni sette.

#### Art. 102.

Se l'ufficiale incaricato della scorta di uno o più legni si troverà separato da tutti o parte di essi per causa di sua negligenza sarà punito in tempo di guerra colla destituzione, ed in tempo di pace col carcere militare non minore di mesi sei, o colla reclusione militare estensibile a due anni.

Se ciò avvenga per sua imperizia, sarà sospeso dall'impiego.

#### Art. 103.

Il comandante di una squadra o di un bastimento dello Stato, che non abbia eseguito l'incarico affidatogli, se l'inesecuzione fu volontaria, sarà punito in tempo di guerra colla pena della morte, in pace colla destituzione.

Se l'incarico non fu eseguito per negligenza del comandante, la pena sarà, in tempo di guerra, della destituzione; in tempo di pace, del carcere militare o della reclusione militare estensibile a due anni.

Se l'incarico non fu eseguito per imperizia del comandante, sarà sospeso dall'impiego.

Se la separazione ha avuto luogo per imperizia del comandante, o di altro ufficiale, la pena sarà della sospensione dall'impiego.

#### Art. 100.

Il comandante che, costretto da una forza superiore a separarsi dal suo capo non impiegherà tutti i mezzi disponibili per riunirvisi nel più breve termine possibile, sarà punito, in tempo di guerra, colla reclusione militare estensibile ad anni cinque, ed in tempo di pace col carcere militare.

#### Art. 101.

~~Ogni ufficiale, ecc., come qui contro.~~

1° In tempo di guerra colla pena di morte, se per tale abbandono il convoglio o parte di esso cada in potere del nemico; ove ciò non avvenga, sarà la pena diminuita da due a quattro gradi;

2° In tempo, ecc., come qui contro.

#### Art. 102.

Se l'ufficiale incaricato della scorta di un convoglio si troverà separato da tutto o da parte di esso per causa di sua negligenza, sarà punito in tempo di guerra colla destituzione, ed in tempo di pace col carcere militare non minore di mesi sei, o colla reclusione militare estensibile a due anni.

Se ciò avvenga, ecc., come qui contro.

#### Art. 103.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali dello Stato che non abbia eseguito l'incarico affidatogli, se l'inesecuzione fu volontaria, sarà punito in tempo di guerra colla pena di morte, in tempo di pace colla destituzione.

~~Il resto dell'articolo come qui contro.~~

## Art. 104.

L'uffiziale incaricato d'una spedizione o missione, il quale per essersi allontanato dagli ordini ricevuti l'avrà fatta andare a vuoto od avrà mal eseguito l'incarico affidatogli, sarà punito colla reclusione militare estensibile a tre anni, ed anche col carcere militare, od anche colla sospensione dall'impiego secondo le circostanze.

## Art. 105.

L'uffiziale destinato a comandare uno o più bastimenti da guerra, il quale si renda colpevole di negligenza nel chiedere o provvedere in tempo i viveri, le munizioni, ed in genere tutti gli oggetti necessari al loro armamento ed all'esecuzione degli ordini ricevuti, se da questa omissione deriverà ritardo od altro danno nel servizio, sarà sospeso dall'impiego.

+ Se dalla detta negligenza ne derivasse l'impossibilità di attaccare il nemico, di resistere al medesimo, o di eseguire una qualunque operazione di guerra, la pena sarà della destituzione.

## Art. 106.

L'individuo di marina od il militare collocato in sentinella, sia a terra, sia a bordo, in vedetta sugli alberi, od in qualunque altra parte del bastimento, comandato allo scandaglio, alle bozze e serrabozze delle ancore e degli ormeggi, nelle imbarcazioni di ronda o di guardia, che in presenza del nemico, o di ribelli armati, non eseguirà la consegna od abbandonerà il suo posto, sarà punito di morte.

Nelle circostanze sovraccennate incorrerà invece nella pena della reclusione militare da tre a dieci anni, se sarà trovato addormentato.

## Art. 107.

L'individuo di marina, od il militare collocato o comandato come nell'articolo precedente, sia su di un territorio in istato di guerra, sia a bordo in tempo di guerra, od in occasione d'incendio, d'investimento, di abbordaggio, di epidemia, o di una manovra da cui dipenda la sicurezza della nave, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punito colla reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punito col carcere militare da due mesi a sei se sarà trovato addormentato.

## Art. 108.

Fuori dei casi preveduti nei due precedenti articoli, l'individuo di marina od il militare collocato o comandato come sopra, che abbandonerà il suo posto, o

## Art. 104.

L'uffiziale incaricato d'una spedizione o missione, il quale per essersi allontanato dagli ordini ricevuti l'avrà fatta andare a vuoto od avrà male eseguito l'incarico affidatogli, sarà punito colla reclusione militare estensibile a tre anni, o col carcere militare, o colla sospensione dall'impiego secondo le circostanze.

## Art. 105.

L'uffiziale destinato a comandare uno o più bastimenti da guerra, il quale si renda colpevole di negligenza nel chiedere o provvedere in tempo i viveri, le munizioni, ed in generale tutti gli oggetti necessari al loro armamento ed all'esecuzione degli ordini ricevuti, se da questa omissione deriverà ritardo od altro danno nel servizio, sarà sospeso dall'impiego.

La stessa pena sarà nello stesso caso contemporaneamente applicata agli ufficiali aventi la responsabilità dei relativi servizi.

+ Se dalla, ecc., come qui contro.

~~Art. 106.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 107.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 108.

Fuori dei casi preveduti nei due precedenti articoli, l'individuo di marina od il militare collocato o comandato, come sopra, che abbandonerà il suo posto, o man-

~~mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.~~

+ Sarà invece punito con pena disciplinare se sarà trovato addormentato.

Art. 109.

Chiunque a bordo, che essendo preposto di guardia a cosa determinata, l'avrà devastata, distrutta, o rubata, sarà punito per la violata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque, senza pregiudizio delle altre pene incorse per tale fatto.

Art. 110.

L'individuo di marina, che abbandonerà il quarto od il posto di guardia, o violerà l'avuta consegna, sarà punito:

1° Colla morte, se il reato avrà luogo in tempo di guerra, in presenza del nemico o di ribelli armati;

2° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni, se l'abbandono o la violazione avrà luogo in tempo di guerra ma fuori della presenza del nemico, ovvero in occasione d'incendio, d'abbordaggio, d'investimento, di epidemia o di una manovra da cui dipenda la sicurezza del legno;

3° Col carcere militare in tutti gli altri casi.

Se il colpevole era capo di posto o del quarto, sarà sempre sottoposto al massimo della pena.

Art. 111.

Nei casi previsti dalla prima parte dell'articolo 106 e dal n° 1 dell'articolo 110, quando l'abbandono del posto o del quarto, o la violazione della consegna non avrà compromessa la sicurezza del posto, del legno, dell'arsenale, o degli individui di marina, a cui il colpevole era tenuto di vegliare, la pena sarà della reclusione militare da cinque anni a dieci.

Art. 112.

L'individuo di marina che abbandonerà il servizio distaccato dal bordo o la imbarcazione a cui è destinato, sarà punito:

1° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni nel caso previsto dal n° 1 dell'articolo 110;

2° Colla reclusione militare estensibile a due anni nei casi previsti dal numero 2 del citato articolo 110;

3° Col carcere militare estensibile a mesi sei in tutti gli altri casi.

Se il colpevole sarà il capo del servizio distaccato dal bordo, capo o patrone dell'imbarcazione sarà sempre soggetto al massimo della pena.

Art. 113.

Ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, la quale in caso di naufragio lo abbandoni senz'or-

cherà in qualunque modo alla consegna, sarà punito col minimo della reclusione militare, o col carcere militare.

+ Sarà invece, ecc., come qui contro.

~~Identico al qui contro sino all'articolo 115.~~

dine, o si allontani dalla riva senza autorizzazione sarà punito :

1° Colla destituzione, se il colpevole avrà il grado di ufficiale;

2° Colla reclusione militare estensibile a cinque anni quando si tratti d'altro individuo della marina;

3° Col carcere da tre mesi ad un anno, se il colpevole sia estraneo alla milizia, od al servizio della marina militare.

Art. 114.

L'individuo di marina, che senza autorizzazione si introdurrà nei luoghi dove siano state poste salvaguardie, sarà punito col carcere militare o colla reclusione militare estensibile ad anni tre, salve le maggiori pene in cui sia incorso nel caso di violenza verso le salvaguardie.

Art. 115.

L'individuo di marina, che essendo destinato ad un servizio qualsiasi, sarà trovato nel servizio stesso in istato di ubbriachezza ovvero si presenterà a prestarlo in tale stato, sarà punito col carcere militare estensibile a sei mesi; se il colpevole sarà ufficiale, od il capo del posto, del quarto, del servizio distaccato dal bordo o dell'imbarcazione, la pena sarà del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Art. 116.

L'individuo di marina colpevole d'aver imbarcato, o permesso che si imbarcassero merci o passeggeri a bordo di legni dello Stato senza averne ricevuto l'ordine o l'autorizzazione sarà punito col carcere militare.

Se il colpevole è estraneo alla milizia ed al servizio della marina militare, la pena del carcere sarà estensibile a sei mesi; le merci saranno sempre confiscate.

Art. 117.

L'individuo di marina, e qualunque iscritto nei ruoli d'equipaggio d'una nave, d'un convoglio, colpevole di essersi servito senza autorizzazione d'una imbarcazione appartenente a legni dello Stato od a bastimenti mercantili in convoglio, è punito col carcere militare.

Art. 118.

Chiunque, essendo impiegato negli arsenali e laboratori della marina militare, vi lavori per conto proprio o di privati, sarà punito col carcere militare estensibile a mesi sei, senza pregiudizio delle pene sancite contro i colpevoli di furto, se siansi impiegate pei detti lavori materie proprie dello Stato.

Il prodotto di tali lavori sarà confiscato.

Art. 115.

L'individuo di marina che, essendo destinato ad un servizio qualsiasi, sarà trovato nel servizio stesso in istato di ubbriachezza, ovvero si presenterà a prestarlo in tale stato, sarà punito col carcere militare estensibile a sei mesi; se il colpevole sarà ufficiale, o capo del posto, del quarto, dell'imbarcazione, o del servizio distaccato dal bordo, la pena sarà del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Art. 116.

~~L'individuo, ecc., come qui contro.~~

Art. 117.

L'individuo di marina, e qualunque iscritto nei ruoli d'equipaggio d'una nave, sia dello Stato, sia d'un convoglio, colpevole di essersi servito senza autorizzazione d'una imbarcazione appartenente a legni dello Stato od a bastimenti mercantili in convoglio, è punito col carcere militare.

Art. 118.

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 119.

L'individuo di marina che avrà lasciato fuggire un arrestato, favorito o procurato in qualunque modo la sua fuga, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo ed alla condanna dal medesimo sofferta. Se il reato sovra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più o meno estesa secondo la gravità delle circostanze.

## Art. 120.

Il militare od altro individuo di marina, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'armata di terra e di mare o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento.

+ Qualora non vi sia stato o non vi potesse essere danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

## Art. 121.

La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunziata contro il militare od altro individuo di marina, che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti i mentovati ordini o dispacci.

~~Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.~~

## Art. 122.

In tempo di pace il militare od altro individuo di marina che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito o avrà trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

## Art. 123.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina militare che avessero assunto l'incarico di cui

## Art. 119.

L'individuo di marina che avrà lasciato fuggire un arrestato, favorito o procurato in qualunque modo la sua fuga, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo sofferta. Se l'arrestato di cui trattasi fosse un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare, estensibile secondo la gravità delle circostanze.

## Art. 120.

Il militare od altro individuo di marina, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo, o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che, trovandosi in pericolo di cadere prigioniero o di essere sorpreso dai nemici o ribelli, non avrà tentato in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte, se con quel suo fatto avrà compromessa la sicurezza dello Stato, o dell'armata, o dell'esercito, o di una parte qualunque di essi, salve le disposizioni relative al tradimento.

+ Qualora, ecc., come qui contro.

~~Art. 121.~~

~~La pena, ecc., come qui contro.~~

Se vi saranno circostanze attenuanti, dovrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita e potrà scendere sino al minimo della reclusione militare.

## Art. 122.

In tempo di pace, il militare od altro individuo di marina che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, sarà colpevole di averne rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito od avrà trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col minimo della reclusione militare, o col carcere militare.

## Art. 123.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina militare che avessero assunto l'incarico di cui

negli articoli 120 e 121, e che fossero incorse in uno dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene, le quali, secondo le circostanze, potranno diminuirsi d'uno o due gradi.

Art. 124.

Il comandante di un legno dello Stato che avendo un piego sigillato da non aprirsi se non in tempo o luogo determinato, lo aprirà prima di tale tempo e luogo, sarà punito colla reclusione militare non minore di tre anni.

Se tale colpevole apertura pregiudicasse al buon esito della spedizione, il comandante sarà destituito e punito inoltre colla reclusione militare non minore di anni dieci.

+ Se il comandante non userà tutte le cautele necessarie per sottrarre il detto piego al nemico in caso di cattura, come pure se non cercherà di sottrarre nel caso stesso le carte di bordo, i segnali e simili documenti, sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 125.

L'individuo di marina che maltratterà, ritarderà od arresterà con violenza o dolosi raggiri, aiutanti di campo, ufficiali dello Stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggieri, spediti con ordini o dispacci pel servizio militare sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei fatti mali trattamenti.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato o dell'armata di terra o di mare, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa; quest'ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

CAPO IV. — *Degli abusi di autorità.*

Art. 126.

Il comandante di uno o più legni da guerra, che prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, di una tregua, o di un armistizio, sarà punito di morte.

Art. 127.

Il comandante che avrà senza necessità e senza provocazione con atti ostili non approvati dal Governo esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito con anni venti di reclusione militare. Incorrerà

negli articoli 120 e 121, e che fossero incorse in uno dei reati in essi previsti, saranno punite colle stesse pene, diminuite, secondo le circostanze, di uno o due gradi.

Art. 124.

Il comandante di un legno dello Stato che, avendo un piego sigillato da non aprirsi se non in tempo o luogo determinato, lo aprirà prima di tale tempo e luogo, sarà punito, in tempo di pace, col carcere militare, e in tempo di guerra, colla reclusione militare non minore di tre anni.

Se tale colpevole apertura pregiudicasse al buon esito della spedizione, il comandante sarà destituito e punito inoltre colla reclusione militare non minore di anni cinque in tempo di pace, e di anni dieci in tempo di guerra.

+ ~~Se il comandante, ecc., come qui contro.~~

Art. 125.

L'individuo di marina, che con violenza o dolosi raggiri maltratterà, ritarderà od arresterà aiutanti di bandiera, ufficiali dello stato maggiore, imbarcazioni, bastimenti-avvisi, ordinanze, pedoni, o messaggieri, spediti con ordini e dispacci pel servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria, estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso pei mali trattamenti.

In tempo di guerra, la pena sarà dei lavori forzati, e potrà essere anche di morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell'armata, o dell'esercito, o di una parte qualunque di essi, sia stata compromessa; quest'ultima pena sarà sempre inflitta, se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

~~Art. 126.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 127.

Il comandante, che avrà senza provocazione con atti ostili non ordinati, nè autorizzati dal Governo, esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, sarà punito con anni venti di reclusione militare.

nella pena della morte qualora, in dipendenza di quegli atti ostili, la guerra sia stata dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione, o la morte di qualche persona.

Le stesse disposizioni saranno applicate ancorchè gli atti ostili siano commessi in tempo d'armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso, o ad alcuno fra i danni sovra enunciati.

Art. 128.

Qualora il comandante, con atti non approvati dal Governo, e senza provocazione avrà dato luogo a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni cinque.

\* Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rappresaglie, si applicherà la indicata pena non maggiore di anni due, e potrà discendersi sino al carcere militare.

Art. 129.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, che assuma un comando senz'ordine, autorizzazione o motivo legittimo, o lo ritenga contro l'ordine dei suoi capi, sarà punito di morte.

Art. 130.

L'individuo di marina che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o d'altrui, di ricondurre fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, o d'impedire gravi disordini od inconvenienti di natura da compromettere la sicurezza del bastimento, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore, od un prigioniero di guerra, sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

~~Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati~~

Incorrerà nella pena della morte, qualora tali atti ostili siano consistiti in un attacco a mano armata contro bastimenti, o truppe, o sudditi quali siensi di una potenza alleata o neutrale, e qualora, in dipendenza di quegli atti ostili, la guerra sia stata dichiarata, o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione, o la morte di qualche persona.

Le stesse disposizioni saranno applicate, ancorchè gli atti ostili siano stati commessi in tempo d'armistizio, qualora abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso, o ad alcuno fra i danni sovra enunciati.

Se gli atti ostili, commessi senza provocazione e senza ordine od autorizzazione, non avranno avuto alcuna delle predette conseguenze, la pena sarà della destituzione.

Art. 128.

Qualora il comandante, con atti non approvati dal Governo, e senza provocazione, avrà dato luogo, ancorchè gli atti stessi non avessero carattere di ostilità diretta, a che i sudditi, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, subiscano rappresaglie, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni cinque.

\* ~~Se gli atti, ecc., come qui contro.~~

Art. 129.

Ogni individuo, di marina ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato che assuma un comando senz'ordine, senza autorizzazione, o senza motivo legittimo, sarà punito colla reclusione militare, da quindici anni a venti.

Quando nell'assunzione del comando vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite.

Quando il comando indebitamente assunto venga ritenuto contro l'ordine dei capi, il reato sarà punito di morte.

Art. 130.

~~L'individuo, ecc., come qui contro.~~

Qualora le vie di fatto importino i reati contemplati

~~negli articoli 275, 276, 277 e 278, saranno rispettivamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli stabilite.~~

Se le vie di fatto non avranno arrecata lesione, od essa sarà sanabile nello spazio di dieci giorni, il colpevole sarà sottoposto al carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

*CAPO V. — Della disobbedienza, della rivolta, dell'ammutinamento e dell'insubordinazione.*

Art. 131.

Qualunque individuo di marina rifiuti di obbedire agli ordini o segnali di un superiore, sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Qualora il rifiuto d'obbedienza sia fatto da chi è in servizio, a bordo, od in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi anche al minimo della reclusione militare.

Se il rifiuto ha luogo in tempo di guerra, ovvero a bordo, in caso d'incendio, d'abbordaggio, d'investimento, d'una manovra da cui dipenda la sicurezza della nave, la pena non sarà minore di due anni e potrà estendersi a dieci anni di reclusione militare, salvo il disposto degli articoli 95 e 96.

Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine.

I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 132.

L'individuo di marina, il quale, avendo un impiego di qualsiasi natura in uno stabilimento marittimo, non obbedisca agli ordini ricevuti in presenza del nemico o di ribelli armati, ovvero in caso d'incendio o d'altro accidente, da cui sia minacciato lo stabilimento medesimo, sarà punito col carcere militare o colla reclusione militare estensibile a due anni.

Art. 133.

Sono considerati rei di rivolta gli individui di marina, che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero che prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto, o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro, secondo

negli articoli 279, 280, 281 e 282, saranno ~~ecc., il resto dell'articolo come qui contro.~~

~~Art. 131.~~

~~Identico al qui contro sino all'articolo 134.~~



i casi, le pene del rifiuto d'obbedienza o della insubordinazione.

Art. 134.

Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti gli individui di marina e tutte le persone imbarcate su di un legno dello Stato, che in numero di quattro o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine all'intimazione di un superiore o del comandante della nave senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi.

Art. 135.

Ogni individuo imbarcato su di un legno dello Stato, che si renda colpevole di cospirazione contro l'autorità del comandante o contro la sicurezza della nave, sarà punito colla reclusione militare non minore di cinque anni.

Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione d'agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione.

Art. 136.

Sono considerati in istato di ammutinamento gli individui di marina, che in numero di quattro o più rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che in iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di sei mesi.

+ Se l'ammutinamento segua a bordo d'un legno dello Stato, la pena sarà aumentata da uno a tre gradi.

L'ammutinamento che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Art. 137.

Saranno sempre considerati come agenti principali dei reati previsti dagli articoli 133, 134, 136 coloro ai quali sarà stato nominativamente e particolarmente intimato di obbedire, e non avranno tosto ceduto a tale intimazione.

Art. 138.

Qualunque individuo di marina che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito secondo la gravità del caso ed il di lui grado, col carcere militare ovvero colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

*Per anni*

Art. 134.

Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti gli individui di marina e tutte le persone imbarcate su di un legno dello Stato, che in numero di quattro o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine all'intimazione di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi.

~~Art. 135.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 136.

Sono considerati in istato di ammutinamento gli individui di marina, che in numero di quattro o più rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che in iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni, e i loro complici colla pena del carcere militare non minore di sei mesi.

+ ~~Il resto dell'articolo come qui contro.~~

~~Art. 137.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 138.

Qualunque individuo di marina che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Trattandosi di un ufficiale, la pena sarà della reclusione militare estensibile ad anni tre.

Incorrerà nella stessa pena il militare che, quantunque non presente al fatto, non ne avrà informata l'autorità superiore appena che ne avrà avuto notizia.

## Art. 139.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, che in qualsiasi modo forzerà una consegna in presenza del nemico, sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni; se però tale consegna avesse per oggetto la sicurezza dell'armata di terra o di mare, di un bastimento, di un forte, di uno stabilimento marittimo, di un posto militare, o quella di parchi d'artiglieria, della cassa militare, di viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio, e tale sicurezza fosse stata compromessa dal colpevole, la pena sarà della morte.

Il forzamento della consegna in tempo di guerra, fuori della presenza del nemico, ovvero a bordo in caso d'incendio, d'investimento, di abbordaggio, d'epidemia, o di una manovra da cui dipenda la sicurezza della nave, sarà punito colla reclusione militare da due anni a sette.

In tutti gli altri casi il detto reato è punito colla reclusione militare estensibile agli anni tre o col carcere militare non minore di sei mesi.

## Art. 140.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito, secondo le circostanze, col massimo della reclusione militare o con la morte. Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto siano commesse da cinque o più, benchè da mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con soli gesti o parole o di semplice resistenza.

## Art. 141.

Gli individui di marina colpevoli di attacco o di resistenza alla forza armata, se in riunione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni: se a mano non armata, da uno a tre anni.

Se l'attacco o resistenza sono commessi da una o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non

~~Soppresso.~~

## Art. 139.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, che in qualsiasi modo forzerà una consegna in presenza del nemico, sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

Se tale consegna avesse avuto per oggetto la sicurezza dell'armata, o dell'esercito, o di una parte qualsiasi di essi, o di uno stabilimento marittimo, o di un posto militare, o quello di parchi d'artiglieria, della cassa militare, di viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio, la pena sarà della morte.

Se la consegna sarà stata forzata in tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, ovvero a bordo in caso d'incendio, d'investimento, di abbordaggio, d'epidemia, o di una manovra da cui dipenda la sicurezza della nave, il reato sarà punito colla reclusione militare da due anni a sette.

In tutti gli altri casi il detto reato sarà punito colla reclusione militare estensibile agli anni tre o col carcere militare non minore di sei mesi.

## Art. 140.

Ogni individuo di marina, ed ogni persona imbarcata su di un legno dello Stato, che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito, secondo le circostanze, colla reclusione militare non minore di anni dieci ed estensibile ad anni venti. Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto siano commesse da cinque o più benchè da mano non armata.

~~Il resto dell'articolo come qui contro.~~

## Art. 141.

~~Identico al qui contro.~~

armata, si puniranno col carcere militare da due a sei mesi.

Art. 142.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo, si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi, qualora i fatti in detti articoli contemplati costituiscono altro più grave reato.

Art. 143.

L'individuo di marina che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, incorrerà nel reato d'insubordinazione.

Art. 144.

Vi sarà reato d'insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado, al punto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

Art. 145.

L'individuo di marina, il militare imbarcato e quanti fanno parte degli equipaggi di un bastimento della marina militare che si renderanno colpevoli di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore ha il grado di ufficiale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se il superiore non riveste tale grado.

Nondimeno, se il superiore non avente il grado d'ufficiale avesse il comando di un posto, di un drappello, di una imbarcazione, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci.

Se le vie di fatto fossero commesse con premeditazione, prodizione od agguato, saranno sempre punite di morte qualunque sia il grado del superiore.

Se le vie di fatto a danno di un superiore di qualunque grado importeranno omicidio, sarà inflitta la pena della morte, previa degradazione, ancorchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o tentato.

L'omicidio commesso in rissa o in forza di provocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'articolo 158.

Se le vie di fatto verso il superiore non avente il grado d'ufficiale importeranno ferite aventi il carattere di crimine a termini delle leggi penali comuni, la pena della reclusione militare non potrà essere minore di anni dieci, salvo il caso previsto dall'articolo 158 sovracitato.

Art. 146.

Se le vie di fatto fossero state commesse per motivi affatto estranei alla milizia od al servizio della marina, o non fossero state eseguite da individui di marina in

~~Art. 142.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 143.

L'individuo di marina che per qualsivoglia motivo commetta vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando sarà considerato reo d'insubordinazione.

Art. 144.

Vi sarà reato d'insubordinazione, ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado, all'atto del commesso reato, purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

Art. 145.

L'individuo di marina, o il militare imbarcato, o qualunque facente parte degli equipaggi di un bastimento della marina militare, che si renda colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte, se il superiore ha il grado di ufficiale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni, se il superiore non riveste tale grado.

~~Nondimeno, ecc., come qui contro.~~

~~Se le vie, ecc., come qui contro.~~

Se le vie di fatto contro un superiore di qualunque grado fossero commesse a scopo di omicidio, sarà inflitta la pena della morte, previa degradazione, ancorchè si tratti soltanto di omicidio mancato, o di omicidio tentato.

L'omicidio commesso in rissa o in seguito a provocazione si avrà per volontario, tranne il caso previsto dall'articolo 160.

Se le vie di fatto verso il superiore non avente il grado d'ufficiale avranno prodotto ferite aventi il carattere di crimine a termini delle leggi penali comuni, la pena della reclusione militare non potrà essere minore di anni dieci, salvo il caso previsto dall'articolo 160 sovracitato.

~~Art. 146.~~

~~Se le vie, ecc., come qui contro.~~

servizio od a bordo, od in presenza di truppa o marinai riuniti, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

+ Tuttavia se si tratterà d'omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa degradazione; qualora sia stato commesso in rissa o nell'impeto dell'ira in forza della provocazione, la detta pena sarà diminuita da uno a due gradi senza pregiudizio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso del già citato alinea dell'articolo 158.

Se le vie di fatto importeranno ferite aventi il carattere di crimine, giuste le leggi penali comuni, la pena non potrà mai essere minore di anni cinque di reclusione militare; se però fossero commesse in rissa nell'impeto dell'ira ed in seguito a provocazione si potrà discendere sino a due anni di tale pena, salvo il disposto dell'articolo 158 citato nell'alinea precedente.

#### Art. 147.

Nel caso previsto dall'articolo precedente le ferite e le percosse volontarie per cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

+ Se la morte dell'offeso seguita entro i quaranta giorni non sia succeduta per la sola natura delle ferite o percosse, ma per causa preesistente o sopravvenuta, la pena sarà diminuita di uno o due gradi.

In tempo di guerra si osserverà il disposto dell'articolo 275.

#### Art. 148.

La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offensore.

# La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad una persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.

#### Art. 149.

L'individuo di marina, il militare imbarcato, ed ogni persona faciente parte degli equipaggi di un legno dello Stato, che in servizio o per causa di servizio, od in presenza di truppe o marinai riuniti, ovvero a bordo,

X  
Tuttavia se vi sarà stato omicidio, il colpevole incorrerà nella pena della morte, previa degradazione; ma qualora l'omicidio sia stato commesso in rissa o nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione, la detta pena sarà diminuita da uno a due gradi, senza pregiudizio delle ulteriori diminuzioni prescritte nel caso del già citato alinea dell'articolo 160.

Se le vie di fatto avranno prodotto ferite aventi il carattere di crimine, giusta le leggi penali comuni, la pena non potrà mai essere minore di anni cinque di reclusione militare; se però fossero state commesse in rissa nell'impeto dell'ira ed in seguito a provocazione si potrà discendere sino a due anni di tale pena, salvo il disposto dell'articolo 160 citato nell'alinea precedente.

La circostanza della rissa non potrà invocarsi come attenuante a favore di chi ne fosse stato il provocatore.

#### Art. 147.

Nel caso previsto dall'articolo precedente le ferite e le percosse volontarie, da cui segua la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, sono agguagliate all'omicidio e punite colle pene corrispondenti.

+ ~~Il resto dell'articolo come qui contro.~~

#### Art. 148.

La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo, siasi tratta nelle insidie la persona dell'offeso che non aveva motivo di diffidare del colpevole.

# ~~Il resto dell'articolo come qui contro.~~

~~Identico al qui contro sino all'articolo 152.~~

si renderà colpevole di insulto o minacce con parole, con gesti, od in altro modo qualunque, contro il suo superiore in grado o nel comando, se il superiore ha il grado di ufficiale, sarà punito colla reclusione militare da tre a sette anni; se il superiore non ha tale grado, colla stessa pena da uno a cinque anni.

Art. 150.

Qualora i mentovati insulti o minacce avessero avuto cause affatto estranee al servizio, o non fossero stati accompagnati da alcuna delle circostanze indicate nel precedente articolo, le pene saranno diminuite da uno a tre gradi.

Art. 151.

Allorchè gli insulti o le minacce, di cui ne' due precedenti articoli, saranno fatte in assenza della persona offesa, ma in presenza d'individui di marina od a bordo, s'infliggeranno al colpevole le stesse pene diminuite d'un grado, se il superiore era ufficiale; quando invece non avesse tale grado, si applicheranno pene disciplinari.

Art. 152.

Gli individui di marina non aventi le qualità indicate in principio degli articoli 145, 149, i quali in occasione e per causa di servizio, ovvero a bordo si rendano colpevoli di vie di fatto, ovvero d'insulti o minacce in parole, gesti od altro modo, contro i loro superiori, saranno sottoposti alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 149, 150 e 151. Le stesse pene saranno loro applicate quando concorrono in un reato d'insubordinazione commesso da altri.

Art. 153.

L'individuo di marina che per lettera anonima o sottoscritta o altro scritto qualunque, inviati ad un superiore, gli avrà imposto con minacce di un male determinato o indefinito di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle di lui attribuzioni, incorrerà nelle pene di cui all'articolo 149.

Art. 154.

Le persone estranee alla milizia od al servizio della marina militare, imbarcate su di un legno dello Stato, colpevoli di vie di fatto commesse a bordo contro un ufficiale di servizio, saranno punite colla reclusione militare estensibile agli anni tre od anche col carcere militare non minore di mesi sei.

+ Se si renderanno invece a bordo colpevoli d'insulti o minacce in parole, gesti od altro modo qualunque, contro un ufficiale di servizio, saranno punite col car-

Art. 152.

Gli individui non aventi le qualità indicate in principio degli articoli 145, 149, i quali in occasione e per causa di servizio alla marina, si rendano, a bordo, od altrove, colpevoli di vie di fatto, ovvero d'insulti o minacce in parole, gesti od altro modo contro i loro superiori, saranno sottoposti alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 149, 150, 151. Le stesse pene saranno loro applicate quando concorrono in un reato d'insubordinazione commesso da altri.

Art. 153.

L'individuo di marina che con lettera anonima o sottoscritta o con altro scritto qualunque inviato ad un superiore gli avrà imposto, con minacce di un male determinato o indefinito, di fare o non fare un qualche atto dipendente dalle di lui attribuzioni, incorrerà nelle pene di cui all'articolo 149.

Se le minacce non saranno state accompagnate da alcuna intimazione o condizione, le dette pene saranno diminuite di uno a tre gradi.

Art. 154.

Le persone, ecc., come qui contro.

+ Se si renderanno colpevoli a bordo d'insulti o minacce in parole, gesti od altro modo qualunque contro un ufficiale di servizio, saranno punite col carcere

cere militare estensibile a mesi sei. Se gl'insulti o le minacce non avranno luogo in presenza dell'offeso, si applicheranno pene disciplinari colla sostituzione portata dall'articolo 31.

Le stesse pene saranno loro applicate quando concorrano in un reato d'insubordinazione commesso da individui di marina.

Art. 155.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina militare non imbarcate su di un legno dello Stato, che concorrano con individui della marina stessa nei reati previsti dagli articoli 133, 139, 140 e 141, andranno soggette al minimo delle pene in questo Codice prescritte, le quali saranno ulteriormente diminuite da due a quattro gradi.

Qualora tali persone fossero, nel commettere il reato, a bordo di un legno dello Stato, si applicheranno contro di esse le pene stabilite dal presente Codice per gl'individui di marina in conformità dell'ultimo alinea dell'articolo 30.

Art. 156.

Nonostante il disposto degli articoli 154, 155 prima parte, se i fatti ivi previsti costituissero un reato punito con pene maggiori a termine del Codice penale comune, dovranno in tal caso queste ultime pene essere applicate.

Art. 157.

Non si avrà insubordinazione nei casi previsti dagli articoli 558, 559, 560 del Codice penale comune.

I reati contemplati dagli articoli 561 e 563 dello stesso Codice saranno puniti col carcere militare non minore di mesi sei o colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

militare estensibile a mesi sei. Se gl'insulti o le minacce non avranno luogo in presenza dell'offeso si applicheranno pene disciplinari colla sostituzione portata dall'articolo 31.

Le stesse, ecc., come qui contro.

Art. 155.

Le persone estranee alla milizia ed al servizio della marina militare non imbarcate su di un legno dello Stato, che concorrano con individui di marina nei reati previsti dagli articoli 133, 139, 140, 141, andranno soggette al minimo delle pene in questo Codice prescritte, diminuite da due a quattro gradi.

Qualora, ecc., come qui contro.

Art. 156.

Identico al qui contro.

Art. 157.

Non si avrà insubordinazione:

1° Quando i fatti che abbiano prodotto omicidio, ferite o percosse siano ordinati dalla legge e comandati dall'autorità legittima;

2° Quando i fatti stessi siano comandati dalla necessità immediata di legittima difesa di se stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di violento attentato.

Art. 158.

Sono compresi nei casi di necessità immediata di legittima difesa i due seguenti:

1° Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di mura o di porte d'entrata;

2° Se abbiano avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furto o di saccheggio eseguiti con violenze verso le persone.

Art. 159.

Sarà punito col carcere ordinario l'omicidio stato commesso:

1° Dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge o del complice o di entrambi nell'istante di sorpresa in flagrante adulterio;

2° Dal padre e nella propria casa sulla persona della figlia o del complice o di entrambi, nell'istante di sorpresa in stupro o flagrante adulterio;

3° Per eccesso nella difesa della vita o del pudore o per eccesso di difesa nei casi contemplati dall'articolo 158.

Art. 158.

L'ubbrachezza del colpevole, quantunque esso non sia solito ad ubbriacarsi, o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non importeranno mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento od insubordinazione.

Quando però la provocazione costituisca un reato a termine degli articoli 130, 194, 197 del presente Codice, la pena dovrà essere diminuita da uno a tre gradi.

CAPO VI. — Della diserzione.

Art. 159.

Ogni individuo di marina, o faciente parte degli equipaggi di una nave d'un convoglio, che passerà al nemico, o che abbandonerà il bastimento od il suo posto in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

Art. 160. 169.

Ogni individuo di marina, ad eccezione degli ufficiali, sarà considerato di pien diritto disertore, dopo compiuti cinque giorni di assenza non autorizzata dal bastimento, dal corpo, dal distaccamento o stabilimento marittimo, a cui appartiene; potrà tuttavia il comandante, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore d'assenza.

+ In caso di una spedizione per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

o In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Art. 161.

Sarà pure considerato disertore:

1° L'individuo di marina non avente il grado d'ufficiale che, dovendo recarsi al suo posto o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza a trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto;

2° Ogni iscritto marittimo che nel tempo in cui si procede alla leva si sarà nascosto od assentato per non esservi compreso, o non si sarà presentato entro 15 giorni dopo averne ricevuto l'ordine all'autorità da cui esso è emanato, ovvero dopo ricevuto l'ordine di partenza non si sarà reso alla sua destinazione entro cinque giorni dopo quello fissato.

Art. 162. 164.

Sarà considerato immediatamente disertore:

1° Ogni individuo arruolato nei corpi di marina che i arruolerà nei corpi di terra;

2° Ogni individuo di marina condannato che siasi evaso dal carcere militare o dalla reclusione militare.

Art. 160.

L'ubbrachezza del colpevole, o la provocazione da lui sofferta per parte del superiore, non importeranno diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento od insubordinazione.

Quando però la provocazione costituisca un reato a termine degli articoli 130, 198, 201 del presente, ecc., come qui contro.

Art. 161.

Ogni individuo di marina, o faciente parte degli equipaggi d'un convoglio, o di una nave mercantile al servizio dello Stato, che passerà al nemico, o che abbandonerà il bastimento od il suo posto in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

Art. 162.

Ogni individuo, ecc., come qui contro.

+ In caso di una spedizione od operazione militare qualsiasi, sarà in facoltà del comandante del corpo di denunciarlo disertore, qualora non abbia risposto ad una chiamata.

o In tempo, ecc., come qui contro.

Art. 163.

Sarà pure considerato disertore:

1° L'individuo di marina non avente il grado d'ufficiale che, dovendo recarsi al suo posto o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o licenza, o dovendo trasferirsi ad una destinazione qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto;

2° Ogni iscritto marittimo che nel tempo in cui si procede alla leva si sarà reso assente o nascosto per non esservi compreso o non si sarà presentato entro quindici giorni dopo averne ricevuto l'ordine, all'autorità da cui l'ordine stesso venne emanato, ovvero che dopo ricevuto l'ordine di partenza non si sarà reso alla sua destinazione entro cinque giorni dopo quello fissato.

Art. 164.

Identico al qui contro.

Art. 163. <sup>167.</sup>

La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.

## Art. 164.

La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

- 1° Nel caso di recidiva dello stesso reato;
- 2° Se il disertore faceva parte di un equipaggio a bordo, od era di servizio;
- 3° Se la diserzione fu commessa con rottura, sforzamento, con violenza o resistenza alla forza pubblica, oppure scalando le mura d'un forte o d'uno stabilimento marittimo;
- 4° Se il disertore lasciò un debito verso lo Stato per fattagli anticipazione di denaro;
- 5° Se il disertore ha preso servizio in una nave di commercio dello Stato.

Art. 165. <sup>167.</sup>

Si applicherà la stessa pena della reclusione militare non minore di anni sette:

- + 1° Nel caso di due o più recidive nello stesso reato;
- + 2° Se il disertore era di sentinella o capo del posto o del quarto;
- 3° Se avrà esportato armi da fuoco, o si sarà impadronito d'una imbarcazione dello Stato.

Art. 166. <sup>167.</sup>

Se la diserzione è commessa da sott'ufficiali, da patroni di imbarcazioni ed in genere da individui di marina aventi un grado qualunque inferiore a quello d'ufficiale, o da chi sta scontando la pena del carcere militare o della reclusione militare, o da un recidivo, a termini dell'articolo 50, la pena della diserzione semplice potrà estendersi sino a due anni.

Art. 167. <sup>169.</sup>

Allorchè la diserzione contemplata negli articoli 164 e 165 sia accompagnata da due o più fra le circostanze nei medesimi enunciate, sarà inflitta la pena in quella proporzione che a mente degli stessi articoli si ravviserà, secondo le circostanze, meritata; essa sarà inoltre accresciuta di un anno.

- + Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall'articolo precedente, ove in essa concorra una o più delle circostanze medesime.

Art. 168. <sup>170.</sup>

La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita colla reclusione militare da tre a cinque anni.

Qualora concorrano in tale diserzione una o più delle circostanze enumerate negli articoli precedenti, la pena sarà secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze medesime da cinque anni a quindici.

~~Art. 165.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 166.

La pena della reclusione militare sarà da due a tre anni:

- 1° Nel caso di recidiva nella diserzione;
- 2° Se il disertore faceva parte di un equipaggio a bordo, od era di servizio, o trovavasi detenuto per punizione disciplinare.
- 3° Se la diserzione fu commessa con rottura, o con atti di violenza o resistenza o scalamento;
- 4° Se il disertore ha preso servizio in una nave di commercio nazionale.

~~Art. 167.~~

~~Si applicherà, ecc., come qui contro.~~

- + 1° Nel caso di due o più recidive nella diserzione;
- + Il resto dell'articolo come qui contro.

## Art. 168.

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 169.~~

~~Allorchè, ecc. come qui contro.~~

- + Lo stesso avrà luogo per la diserzione prevista dall'articolo precedente, ove in essa concorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 166 e 167.

~~Art. 170.~~

~~Identico al qui contro.~~



*Art. 169-171*

~~Art. 169-171.~~

In tempo di pace l'individuo di marina avente il grado d'ufficiale, che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal bastimento, dal porto, corpo, stabilimento od ufficio a cui è destinato, potrà essere denunziato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti giorni quindici dalla di lui assenza. La sua diserzione sarà punita con la dimissione e con un anno di reclusione militare.

~~Art. 170-172.~~

L'assenza di un ufficiale, di cui nell'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pien diritto considerata come diserzione qualora si estenda oltre le 24 ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.

~~Art. 171.~~

L'ufficiale di marina che, senza autorizzazione o giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il bastimento, corpo, stabilimento od ufficio a cui è destinato nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato qual disertore, e gli saranno applicate le pene del tempo di pace o quelle del tempo di guerra, secondo il caso.

~~Art. 172.~~

Se l'ufficiale di marina si rese disertore con rottura, sforzamento, violenza o resistenza alla forza pubblica, scalando le mura di un forte stabilimento marittimo, o mentre stava scontando una delle pene, di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci; oltre, in ambo i casi, la destituzione.

~~Art. 173-175.~~

Se l'ufficiale di marina si renderà disertore essendo di servizio, o disertando s'impadronirà di una imbarcazione dello Stato, la pena sarà in tempo di pace della destituzione e della reclusione militare da tre a cinque anni, in tempo di guerra della destituzione e della reclusione militare da anni sette a quindici.

~~Art. 174-176.~~

Qualora un ufficiale di marina disertasse essendo capo di posto o comandante di un legno o di una spedizione qualunque, la pena sarà della destituzione, ed inoltre di anni cinque a dieci di reclusione militare in tempo di pace, e da quindici a venti in tempo di guerra.

~~Art. 175-177.~~

Sarà considerato disertore all'estero ogni individuo di marina:

~~Art. 171.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 172.~~

~~Identico al qui contro.~~

*10*

~~Art. 173.~~

L'ufficiale di marina che, senza autorizzazione o giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il bastimento, corpo, stabilimento od ufficio a cui è destinato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato e trattato come disertore.

~~Art. 174.~~

Se l'ufficiale di marina si sarà reso disertore con rottura, violenza, resistenza, o scalamento, o mentre stava scontando una delle pene di cui nel presente Codice, le quali non fossero accompagnate da destituzione o dimissione, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni quattro, ed in tempo di guerra da quattro a dieci, oltre, in ambo i casi, la destituzione.

~~Art. 175.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 176.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 177.~~

~~Identico al qui contro.~~

1° Che colpevole dell'assenza, la quale costituisce di pien diritto o può costituire il reato di diserzione avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che trovandosi in paese estero, amico o neutrale, col suo bastimento, se ne renderà assente oltre il termine di 24 ore;

2° Che prende servizio su di un bastimento estero od in un'armata straniera, o che è trovato a bordo di un bastimento straniero senza autorizzazione o motivo legittimo.

Art. 176. ~~174.~~

È pure considerato disertore all'estero ogni iscritto marittimo, il quale nel tempo che dovrebbe andar soggetto alla leva, si trovi arruolato od in qualunque modo al servizio a bordo di una nave di bandiera straniera senza aver ottenuto il permesso di cui all'articolo 14 della legge 28 luglio 1861, quando tale arruolamento abbia avuto luogo od il servizio sia incominciato dopochè egli aveva avuto notizia che il progetto di legge per la leva era già stato dal Governo presentato ad una delle due Camere del Parlamento.

Art. 177.

La diserzione all'estero, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli sarà punita coll'aumentare di un grado la pena, che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai al massimo della pena prescritta. La stessa pena non potrà mai essere minore di anni cinque di reclusione militare nei casi previsti dal numero 2 dell'articolo 175 e dall'articolo 176.

Art. 178. ~~170.~~

La diserzione commessa di concerto fra tre o più individui di marina sarà considerata complotto, e punita secondo i casi in conformità delle disposizioni contenute in questo capo coll'aumento di un grado se in tempo di pace, e di due gradi se in tempo di guerra, con che però non si ecceda il massimo della pena da infliggersi.

Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni 15, se in tempo di guerra, colla pena della morte, previa la degradazione.

Art. 179. ~~181.~~

Ogni individuo di marina, il quale, facendo parte dell'equipaggio di un bastimento dello Stato, se ne trovi assente senza permesso al momento della partenza del bastimento stesso, è considerato immediatamente disertore all'estero od all'interno secondo i casi, sebbene siasi dopo tale partenza presentato al-

Art. 178.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 179.

La diserzione all'estero, sia essa semplice od accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti espresse nei precedenti articoli sarà punita coll'aumentare di un grado la pena, che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, con che non si ecceda mai al massimo della pena prescritta. La stessa pena non potrà mai essere minore di anni cinque di reclusione militare nei casi previsti dal numero 2 dell'articolo 177 e dall'articolo 178.

Art. 180.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 181.

~~Identico al qui contro.~~

l'autorità prima della scadenza dei termini sopra fissati per la costituzione della diserzione.

~~Art. 180.~~

L'individuo di marina che diserterà, asportando, o dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità e di speciali funzioni era responsabile verso il corpo o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; e, dove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

\* Se invece una tale somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

~~Art. 181.~~ 143.

Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà, secondo i casi, essere estesa sino ad anni otto.

\* Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque; e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

~~Art. 182.~~ 144.

Se prima che siasi compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presentasse ad un'autorità qualunque, dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, o presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari. Ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

~~Art. 183.~~

In ogni caso di diserzione la sentenza di condanna pronuncierà sempre la confisca delle somme dovute dallo Stato al disertore, e della porzione di preda che potesse toccare al condannato.

~~Art. 184.~~ 146

Qualunque persona, anche estranea alla milizia ed al servizio della marina militare, che avrà concorso in qualunque modo ad un reato di diserzione, sarà sottoposta alle pene per tale reato inflitte col presente Codice.

Se avrà subornato, il disertore sarà punito come se fosse reo di tentativo di diserzione, prendendo sempre per base le pene stabilite dal presente Codice.

~~Art. 182.~~

L'individuo di marina che diserterà, asportando, o dopo aver consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il Corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; e, dove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

\* ~~Se invece, ecc., come qui contro.~~

~~Art. 183.~~

Se la diserzione, ecc., ~~come qui contro.~~

\* Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque; quella dei lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

~~Art. 184.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 185.~~

In ogni caso di diserzione, la sentenza di condanna pronuncierà sempre la perdita di ogni diritto che il disertore, come individuo di marina, avesse verso lo Stato.

~~Art. 186.~~

~~Qualunque, ecc., come qui contro.~~

~~Soppresso.~~

CAPO VII. — *Della subornazione.*

## Art. 185.

Qualunque persona, anche estranea alla milizia ed al servizio della marina, che, con promesse, doni, artifizii o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere, avrà istigato e tentato d'indurre individui della stessa marina a commettere un reato contemplato dal presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

~~Art. 186. 180.~~

Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito, secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 36, 39, 41.

## Art. 187.

Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate allorchè si tratti di persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, ed il reato che esse tendevano a far commettere fosse punibile col carcere militare o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione.

CAPO VIII. — *Atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare o nell'esecuzione di ordini.*~~Art. 188. 192.~~

L'individuo di marina che, in occasione d'alloggio militare, costringerà l'albergatore a dargli più di ciò

## Art. 187.

Coloro che senza essere, in qualsivoglia modo, concorsi nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia, o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che, in tempo di guerra, avrà scientemente, e con libera volontà, somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, ascendenti o discendenti, fratelli o sorelle, od affini in eguali gradi, o zii, o nipoti del disertore.

## Art. 188.

Le pene contemplate nei due articoli precedenti saranno aumentate di due gradi, quando il colpevole sia ministro di culto, o sia pubblico funzionario, che abbia contemporaneamente fatto abuso di autorità.

Non concorrendo l'abuso di autorità, la pena pel pubblico funzionario sarà aumentata di un grado solo.

## Art. 189.

Qualunque persona, anche estranea alla milizia ed al servizio della marina, che, con promesse, doni, artifizii, o in qualsivoglia altro modo atto a persuadere, avrà istigato e tentato d'indurre individui di marina a commettere un reato contemplato dal presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

~~Art. 190.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 191.

Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicate, allorchè si tratti di persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, od al ministro di qualche culto, ed il reato che esse tendevano a far commettere sia punibile col carcere militare, o col minimo della reclusione militare, tranne il reato della diserzione.

## Art. 192.

*Identico al qui contro*

che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salvo le pene maggiori in caso di altri speciali reati.

~~Art. 189. 189.~~

*richiamati*  
L'individuo di marina che, nell'esecuzione di un ordine o di una consegna, commetterà, senza autorizzazione o necessità, vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà, secondo la diversa qualità di esse, nelle pene stabilite dall'articolo 130.

Se le vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a punizioni disciplinari.

Art. 190.

L'individuo di marina che, chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, senza esservi astretto da necessità, farà uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che siano state fatte le intimazioni prescritte dalla legge, sarà punito con la morte se vi furono omicidii o ferite prevedute dall'articolo 275, ovvero se più di cinque persone avranno riportate ferite contemplate negli articoli 276 e 277, o se la di lui provocazione fu causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

+ Fuori di questi casi, il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi per l'individuo di marina che, in quella fazione, non avesse il comando.

CAPO IX. — *Delle ferite e percosse fra individui di marina.*

Art. 191.

Le ferite e percosse in rissa, tra individui di marina di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non siano state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare, estensibile alla reclusione militare, non maggiore di anni tre.

Art. 192.

Le ferite e percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra individui di marina di egual grado o fra non graduati e dello stesso corpo saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto seguirà fra individui di marina apparte-

~~Art. 193.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 194.

L'individuo di marina che, chiamato ad impedire o reprimere un pubblico disordine, farà uso delle sue armi, senza esservi astretto da necessità, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso, prima che siano state fatte le intimazioni prescritte dalla legge, sarà punito con la morte se ne saranno derivati omicidii o ferite prevedute dall'articolo 279, ovvero se più di cinque persone avranno riportate ferite contemplate negli articoli 280 e 281, o se la di lui provocazione sarà stata causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

+ Il resto dell'articolo come qui contro.

Art. 195.

Le ferite e le percosse tra individui di marina di grado eguale, le quali non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non siano state fatte con coltello, con arma da fuoco o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

Art. 196.

Le ferite e le percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra cinque giorni, come pure le semplici ingiurie ed offese fra individui di marina di egual grado, o fra non graduati e dello stesso corpo saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto sarà seguito fra individui di marina ap-

nenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Nella stessa conformità si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da individui di marina essendo in marcia, a danno di persone estranee alla milizia od al servizio della marina.

CAPO X. — *Della mutilazione volontaria.*

Art. 193.

L'individuo di marina che, per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra, la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

CAPO XI. — *Dei reati di calunnia e di diffamazione.*

Art. 194.

È reo di calunnia l'individuo di marina che, a disegno di nuocere ad altro individuo di marina, porgerà contro il medesimo o querela o denuncia di un reato di competenza dei tribunali di marina, di cui sappia essere questi innocente, o che all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente posto addosso od in luogo idoneo a tal fine cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all'indizio di detti reati.

Art. 195.

Se in conseguenza della calunnia avrà avuto luogo contro il calunniato una sentenza di condanna passata in giudicato, il calunniatore soggiacerà ad una pena eguale in qualità e durata a quella cui fu sottoposto lo stesso calunniato, quando anche fosse quella della morte, che in quanto al calunniatore dovrà eseguirsi previa la degradazione.

La pena sarà diminuita di uno o due gradi, qualora la condanna non abbia avuto esecuzione.

Art. 196.

Quando la calunnia sia stata scoperta o prima d'ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo la sentenza d'assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito pel solo fatto della calunnia

partenenti a corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Nella stessa, ecc., come qui contro.

Art. 197.

L'individuo di marina che per mutilazione volontaria, o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel servizio, verrà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà parimente della reclusione, non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

Art. 198.

Sarà considerato reo di calunnia, ecc., come qui contro.

Art. 199.

Identico al qui contro.

Art. 200.

Quando la calunnia sia stata scoperta o prima d'ogni procedimento contro il calunniato, o prima che la sentenza di condanna sia passata in giudicato, ovvero dopo che sia intervenuta sentenza d'assoluzione dello stesso calunniato, il calunniatore sarà punito, pel solo

colla pena del reato in essa contemplato, diminuita però da due a tre gradi; nulladimeno questa pena non potrà mai essere inferiore di mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la summentovata diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi.

~~Art. 197. 201.~~

Sarà reo di diffamazione l'individuo di marina che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici, od in pubbliche riunioni o con altro mezzo qualunque di pubblicità, imputerà ad altro individuo di marina, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

+ Sarà applicata la stessa pena se nei luoghi e coi modi sovra indicati avrà esposto un individuo di marina all'odio e disprezzo di altri individui di marina.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva proferita in pubblico, che non conterrà l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di questo articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare.

+ Se il diffamato od ingiuriato fosse superiore ed il fatto non importasse il reato d'insubordinazione previsto dagli articoli 149, 150, 151, le dette pene saranno aumentate di uno o due gradi, secondo le circostanze.

CAPO XII. — *Del falso.*

Art. 198.

L'individuo di marina che scientemente falsificherà, in qualunque modo che possa arrecar danno al servizio od all'amministrazione militare marittima o ad altri individui di marina per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal servizio, atti di procedura penale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri o di altre cose necessarie al servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà inflitta a chi, per cose dipendenti dal proprio ufficio, o per le quali aveva un inca-

fatto della calunnia, colla pena del reato in essa denunciato, diminuita però da due a tre gradi; nulla di meno questa pena non potrà mai essere inferiore di mesi quattro di carcere militare.

Se il calunniatore ritratta la sua calunnia prima che sia cominciato il pubblico dibattimento contro il calunniato, la diminuzione di pena sarà da tre a cinque gradi.

~~Art. 201.~~

~~Sarà reo, ecc., come qui contro.~~

+ Sarà applicata la stessa pena all'individuo di marina che nei luoghi e coi modi sovra indicati avrà esposto un individuo di marina all'odio e al disprezzo di altri individui di marina.

Ogni espressione oltraggiosa, o parola di disprezzo od invettiva proferita in pubblico, che non contenga l'imputazione di alcuno dei fatti accennati nella prima parte di questo articolo, o non possa produrre l'effetto previsto nel precedente alinea, sarà considerata come ingiuria pubblica, e sarà punita col carcere militare.

+ Se il diffamato, ecc., come qui contro.

Art. 202.

L'individuo di marina che scientemente falsificherà in un qualunque modo che possa arrecar danno al servizio od all'amministrazione militare marittima, o ad altri individui di marina per cose concernenti siffatta loro qualità, od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi assoluti dal servizio, atti di procedura penale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, conti o stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, che delle giornate, rispetto agl'individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri o di altre cose necessarie al servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà inflitta a chi, per cose dipendenti dal proprio ufficio, o per le quali aveva un inca-

50

rico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificato, dichiarazioni o documenti qualunque che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovra indicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di questo articolo.

~~Art. 199. 203.~~

Nel caso che il danno eccedesse le lire 500, o che il colpevole fosse amministratore o contabile militare, la pena della reclusione ordinaria potrà estendersi ai lavori forzati a tempo.

~~Art. 200. 204.~~

Chiunque appartenga al corpo sanitario marittimo, se, nelle sue relazioni, o nei certificati di visita che rilascerà agli individui di marina, avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie od infermità, ovvero avrà aggravato i pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà punito colla destituzione, la quale potrà, secondo i casi, essere accompagnata dal carcere militare.

Incorrerà nella stessa pena, se, nello scopo di fare ammettere un individuo al servizio militare marittimo o di farlo in esso continuare, dissimulerà od attenuerà, nei suoi rapporti o certificati, malattie od infermità reali che lo rendano incapace di tale servizio.

Qualora abbia agito in seguito a doni od a promesse, la pena del carcere militare non sarà minore di sei mesi, e potrà estendersi alla reclusione militare non maggiore di anni due.

~~Art. 201.~~

L'individuo di marina che avrà contraffatti i sigilli, i bolli o qualunque altro marchio, soliti ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare marittimo, sulle armi o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 198, 199, andrà soggetto alle pene rispettivamente stabilite dagli stessi articoli.

~~Art. 202. 205.~~

L'individuo di marina, che si sarà procurato i veri sigilli, marchi o bolli aventi alcuna delle destinazioni indicate nell'articolo precedente, o ne avrà fatto una fraudolenta applicazione od un uso pregiudicievole ai diritti od agli interessi dell'amministrazione militare marittima od a persone addette al servizio militare marittimo per cose concernenti siffatta loro qualità, sarà punito colla reclusione militare insino a tre anni estensibili alla reclusione ordinaria.

~~Art. 203.~~

Gli individui di marina che consci delle falsità od alterazioni dei titoli od oggetti contemplati negli arti-

rico speciale qualsiasi, avrà scientemente rilasciato certificati, dichiarazioni, o documenti qualsiasi, che attestino cose false, le quali possano arrecare il danno sovra indicato, od avrà commessa eguale falsità in alcuna delle carte enumerate nella prima parte di questo articolo.

~~Art. 203.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 204.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 205.~~

L'individuo di marina che avrà contraffatti i sigilli, i bolli o qualunque altro marchio, soliti ad apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare marittimo, sulle armi o sugli effetti, mercanzie o vestimenta dei militari, e che potesse arrecare il danno contemplato negli articoli 202, 203, andrà ~~ecc. come qui contro.~~

~~Art. 206.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 207.~~

Gli individui di marina che, consci delle falsità od alterazioni dei titoli od oggetti contemplati negli arti-



coli 198, 201, 202, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali reati stabilite, le quali potranno essere diminuite di un grado.

Art. 208.

L'individuo di marina, che con fine colpevole avrà tolto, cancellato o fatto sparire i marchi, sigilli o bolli apposti sugli oggetti del materiale marittimo, è punito col carcere militare ed anche colla reclusione militare estensibile a due anni.

Se il colpevole fosse contabile di tali oggetti, la pena sarà della reclusione militare da anni due a cinque.

~~Art. 205.~~

~~Sarà punito col carcere militare, e, secondo le circostanze, colle pene nell'articolo 203 stabilite, l'individuo di marina che avrà scientemente fatto uso di falsi pesi o di false misure a danno dell'amministrazione, dei corpi od individui di marina.~~

~~Art. 206. 110.~~

L'individuo di marina, che formerà falsi congedi temporari, fogli di licenza o di via, o li falsificherà od altererà, ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà di quelli ad altri spettanti, comunque regolarmente spediti e non alterati, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile ad anni due di reclusione militare.

### CAPO XIII. — Della prevàricazione ed infedeltà.

Art. 207. 211.

L'individuo di marina che, investito di funzioni amministrative, avrà trafugato o sottratto somme di denaro o carte di credito che le rappresentino, documenti, titoli od atti, come pure effetti, generi o qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei corpi o dell'esercito, o negli stabilimenti marittimi, sempre quando gli enunciati oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle sue funzioni, o siano posti sotto l'immediata sua sorveglianza, e vi concorra il danno dell'amministrazione di marina, del corpo o degli individui che lo compongono, sarà punito coi lavori forzati a tempo, se il danno summentovato ascenderà a lire 5000; se esso invece sarà inferiore a tale somma, sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria, la quale non potrà mai essere minore di anni 5, se il danno ecceda le lire 500.

Le stesse disposizioni saranno applicate all'individuo di marina incaricato delle funzioni di portalettere che si approprierà l'importo di vaglia postali a pregiudizio di individui di marina.

coli 202, 205, 206, ne avranno fatto uso, incorreranno nelle pene per tali reati stabilite, le quali potranno essere diminuite di un grado.

Art. 208.

L'individuo di marina, che con fine colpevole avrà tolto, cancellato, o fatto sparire i marchi, sigilli o bolli apposti sugli oggetti del materiale marittimo, sarà punito col carcere militare ed anche colla reclusione militare estensibile a due anni.

Se il colpevole fosse responsabile di tali oggetti, la pena sarà della reclusione militare da anni due a cinque.

Art. 209.

Sarà punito col carcere militare, e, secondo le circostanze, colle pene nell'articolo 207 stabilite, *pe., come qui contro.*

~~Art. 210.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 211.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 208. 212.~~

Sarà punito, conformemente al precedente articolo ed in proporzione del danno arrecato, l'individuo di marina che avrà usato frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori, della mano d'opera o delle provviste destinate ad uso di marina.

## Art. 209.

L'individuo di marina, incaricato di provvisioni, somministrazioni od imprese per conto d'un servizio di marina qualunque, che lo avrà dolosamente fatto mancare, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena dei lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradimento, ed in tempo di pace, nella reclusione ordinaria non minore di anni 5, estensibile ai lavori forzati a tempo.

Qualora il servizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate saranno diminuite da uno a tre gradi.

Se invece un tale servizio sia mancato o ritardato per mera negligenza, si applicherà nel primo caso la pena della reclusione militare da 2 anni a 7, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi 6, estensibile ad anni 3 dell'accennata pena.

## Art. 210.

L'individuo di marina, che avrà fatto traffico a suo profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi di marina, collocandoli in prestito od in qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non maggiore di anni 3.

## Art. 211.

L'individuo di marina che, investito od incaricato di un comando o di funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati, o con interposte persone, prenda un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione di marina, dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza, in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi 6, estensibile ad anni 4 di reclusione militare.

## Art. 212.

La stessa disposizione ha luogo contro l'individuo di marina incaricato di un comando od investito delle funzioni di cui nell'articolo precedente, che prenda un interesse privato in un affare intorno al quale egli sia nel caso di dare ordini, di liquidare conti, o di regolare e fare pagamenti.

## Art. 213.

Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si

~~Art. 212.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 213.

L'individuo di marina incaricato di provvisioni, somministrazioni od imprese per conto di un servizio di marina qualunque, che avrà dolosamente fatto mancare tale servizio, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena dei lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradimento; ed in tempo di pace nella reclusione ordinaria non minore di anni 5, estensibile ai lavori forzati a tempo.

Qualora il servizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate saranno diminuite di uno a tre gradi.

Se invece un tale servizio sia mancato o ritardato per mera negligenza, si applicherà nel primo caso la pena della reclusione militare da 2 anni a 7, e nel secondo il carcere militare non minore di mesi 6, ed estensibile ad anni 3.

## Art. 214.

L'individuo di marina che avrà fatto traffico a proprio profitto di fondi appartenenti all'amministrazione o a corpi di marina, collocandoli in prestito od in qualunque altro modo, sarà punito col carcere militare non maggiore di anni 3.

## Art. 215.

L'individuo di marina che, investito od incaricato di un comando o di funzioni amministrative, apertamente o con atti simulati, o con interposte persone prenderà un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti dell'amministrazione di marina, dei quali abbia avuto, al tempo in cui i medesimi sono seguiti, od anche solamente incominciati, la direzione o la sorveglianza in tutto od in parte, sarà punito col carcere militare non minore di mesi 6, estensibile ad anni 4 di reclusione militare.

## Art. 216.

La stessa disposizione ha luogo contro l'individuo di marina incaricato di un comando od investito delle funzioni di cui nell'articolo precedente, il quale prenda un interesse privato in un affare intorno a cui egli possa essere tenuto a dare ordini, liquidare conti, o regolare e fare pagamenti.

## Art. 217.

Se nei casi preveduti dai due precedenti articoli si

aggiunge il danno fraudolentemente recato all'amministrazione di marina, la pena sarà della reclusione ordinaria.

Art. 214.

L'individuo di marina, che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura e la qualità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

Alle stesse pene soggiaceranno quegli individui di marina che, chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi od animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità.

~~Art. 215. 219.~~

Se le frodi di cui nel precedente articolo fossero di natura tale da nuocere alla salute degli individui di marina, la pena sarà quella della reclusione ordinaria od anche dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

A dette pene andrà pure soggetto l'individuo di marina colpevole di avere scientemente comprate o distribuite carni provenienti da animali infetti da malattie contagiose, ovvero carni ed altri commestibili o bevande corrotte, o guaste e nocive.

~~Art. 216.~~

L'individuo di marina, che scientemente avrà distribuito foraggi guasti, corrotti od alterati, sarà punito colla reclusione ordinaria.

Alle stesse pene di cui all'articolo 214 soggiaceranno coloro, che contro verità dichiareranno di buona qualità foraggi od altri generi destinati al mantenimento dei cavalli addetti al servizio dell'esercito.

~~Art. 217. 220.~~

L'individuo di marina che senza autorizzazione ed in vista di un beneficio sostituirà alle monete o valori che avrà ricevuti, altre monete o valori differenti, sarà punito col carcere militare.

Art. 218.

L'individuo di marina incaricato delle funzioni di portalettere, che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti ad individui di marina, sarà punito col carcere militare, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni due, e

aggiungerà un danno fraudolentemente recato all'amministrazione di marina, la pena sarà della reclusione ordinaria.

Art. 218.

L'individuo di marina che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie, derrate, od animali, a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura e la qualità, o avrà scientemente distribuito gli oggetti di queste frodi, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.

Alle stesse pene soggiaceranno quegli individui di marina che, chiamati a dare, per ragione delle loro funzioni o per incarico speciale, un giudizio sui foraggi per gli animali di servizio militare, come pure sulle derrate, sui generi, o sugli animali destinati al mantenimento della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che erano di buona qualità.

~~Art. 219.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Soppresso.~~

~~Art. 220.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 221.

L'individuo di marina incaricato delle funzioni di portalettere, che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti ad individui di marina, sarà punito col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni due,

senza pregiudizio delle maggiori pene, se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato.

CAPO XIV. — *Della corruzione.*

~~Art. 219. 219.~~

L'individuo di marina che nell'esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o remunerazioni, od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito colla destituzione se ufficiale, e col carcere militare se di un grado inferiore.

Art. 220.

L'individuo di marina che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente avrà, per doni o remunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni; questa pena non sarà minore d'anni due, e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è ufficiale.

~~Art. 221. 221.~~

Se la corruzione avrà avuto per oggetto il favore od il pregiudizio di un imputato di qualche reato, l'individuo di marina investito di funzioni giudiziarie, o addetto al servizio dell'amministrazione della giustizia militare, soggiacerà alla pena della reclusione militare da cinque anni a dieci.

Art. 222.

Se per effetto della corruzione è seguita condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave, ancorchè fosse quella della morte, sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

+ La pena di morte avrà luogo previa la degradazione.

Qualora però la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena sarà diminuita d'uno o di due gradi.

~~Art. 223. 223.~~

Gli individui di marina autori della corruzione saranno puniti colle pene avanti stabilite contro gli individui di marina stati corrotti, le quali però saranno diminuite di uno o di due gradi.

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminuzione, se l'autore trovavasi investito di un grado superiore a quello del corrotto.

Art. 224.

Se la corruzione è solo stata tentata; e non abbia avuto alcun effetto, gli individui di marina autori di questo tentativo saranno puniti col carcere militare.

senza pregiudizio delle maggiori pene, se il fatto da lui commesso fosse accompagnato da circostanze che importassero un più grave reato.

~~Art. 222.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 223.

L'individuo di marina che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente avrà, per doni o remunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione, sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni; questa pena non sarà minore d'anni due e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole fosse ufficiale.

~~Art. 224.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 225.

Se per effetto della corruzione sarà seguita una condanna più grave della reclusione militare per anni dieci, la stessa pena più grave sarà applicata al colpevole che avrà ceduto alla corruzione.

+ ~~Il resto dell'articolo come qui contro.~~

~~Art. 226.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 227.

Se la corruzione sarà stata solo tentata, e non avrà avuto alcun effetto, gli individui di marina autori di questo tentativo saranno puniti col carcere militare.

*Matteo*

Art. 225.

Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma, ove esistano, saranno confiscate a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

CAPO XV. — *Disposizioni relative ai tre capi precedenti e ad alcune trasgressioni in materia di servizio o d'amministrazione militare.*

Art. 226.

Se il danno derivato dalla falsità, prevaricazione, infedeltà o corruzione di cui nei tre capi precedenti, o che fosse potuto derivare, sarà stato minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi.

Art. 227.

Gl'individui di marina che in numero di due o più rilasceranno attestazioni o dichiarazioni concernenti a cose o persone di marina senza richiesta o permesso dell'autorità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei.

Art. 228.

L'individuo di marina chiamato a far parte di un tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimonia avanti lo stesso tribunale, od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che senza legittima causa non si presenta o si rifiuta di deporre, sarà punito con due a sei mesi di carcere militare.

Potrà tuttavia, secondo i casi, essere punito con pene disciplinari.

Art. 229.

L'individuo di marina che esercita un'arte od una professione, e che legittimamente chiamato, ricusa di presentarsi all'autorità giudiziaria militare marittima a dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito col carcere militare, estensibile a mesi sei.

Art. 230.

Incorrerà nella stessa pena qualunque ufficiale del corpo sanitario militare marittimo che non notificherà all'autorità militare da cui dipende, entro le ventiquattro ore, i ferimenti od altra offesa corporale qualunque per cui abbia prestati i soccorsi dell'arte.

CAPO XVI. — *Del pegno e della vendita, od alienazione qualunque di effetti militari.*

Art. 231.

Ogni individuo di marina o militare non avente il grado d'uffiziale, che avrà venduto, fatto vendere, dato

Art. 228.

Non saranno mai restituite al corruttore le cose da esso donate, nè il loro valore; ma, ove esistano ancora in natura, egli ne incorrerà la perdita a vantaggio degli ospizi del luogo in cui sarà stata commessa la corruzione.

Art. 229.

Se il danno derivato o che fosse potuto derivare dalla falsità, dalla prevaricazione, dalla infedeltà o dalla corruzione di cui nei tre capi precedenti, sarà minore delle lire cinquanta, le pene per tali reati stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi.

Art. 230.

Gl'individui di marina che in numero di due o più rilasceranno attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone di marina senza richiesta o permesso dell'autorità superiore, saranno puniti col carcere militare da due mesi a sei.

Art. 231.

L'individuo di marina chiamato a far parte di un tribunale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, a comparire come testimonia avanti lo stesso tribunale, od avanti l'incaricato dell'istruttoria, che senza legittima causa non si presentasse o rifiutasse di deporre, sarà punito con due a sei mesi di carcere militare.

Potrà tuttavia, secondo i casi, essere punito con sole pene disciplinari.

Art. 232.

L'individuo di marina che esercita un'arte od una professione, e che legittimamente chiamato ricuserà di presentarsi all'autorità giudiziaria militare marittima per dare il suo giudizio o prestare l'opera sua, sarà punito col carcere militare, estensibile a mesi sei.

Art. 233.

Incorrerà nella stessa pena qualunque ufficiale del corpo sanitario militare marittimo che non notificherà, entro le ventiquattro ore, all'autorità militare da cui dipende, i ferimenti o le altre offese corporali qualsiasi, per le quali abbia prestato i soccorsi della sua arte.

Art. 234.

Ogni individuo di marina o militare non avente il grado d'uffiziale, che, fuori dei casi di vendita consen-

*matia*

in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare, estensibile a mesi sei.

+ La stessa pena sarà inflitta a colui che renderà inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

Sarà tuttavia in facoltà del comandante di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovra indicati a semplici pene disciplinari, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

Art. 232-234.

In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se l'individuo di marina o militare non avente il grado di ufficiale, avrà nei modi avanti menzionati alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra od effetti di spettanza dello Stato o del corpo ad esso affidati, saranno puniti col carcere militare o colla reclusione militare estensibile ad anni due.

Art. 233-236.

Chiunque scientemente avrà in qualunque modo acquistato o riterrà per qualsiasi titolo oggetti d'armamento, munizioni da guerra, vestimenta di qualunque specie, bagagli ed altre cose destinate ad uso della marina, senza che sieno munite del marchio od impronta di rifiuto, o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio marittimo, sarà, oltre la perdita degli oggetti medesimi, punito col carcere militare da due mesi a quattro, se le cose comprate o ritenute siano di un valore inferiore alle lire 50, e da quattro mesi ad un anno qualora eccedano un tale valore.

Quest'ultima pena sarà sempre applicata a chi avrà acquistato o riterrà come sopra armi o munizioni da guerra, qualunque siasi il valore di esse.

CAPO XVII. — *Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite.*

Art. 234.

Il furto commesso da individui al servizio della marina militare, a pregiudizio d'altri individui allo stesso servizio a bordo di un bastimento, in caserma, o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro, o col minimo della reclusione militare.

Art. 235-236.

Se il valore della cosa derubata eccede le lire cinquanta sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.

titi dalle vigenti leggi, avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

+ Il resto dell'articolo come qui contro.

Art. 235.

Identico al qui contro.

Art. 236.

Identico al qui contro.

Art. 237.

Il furto commesso da individui al servizio della marina militare a pregiudizio d'altri individui allo stesso servizio a bordo di un bastimento, in caserma, o in qualunque altro luogo di loro stanza, benchè momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare.

Art. 238.

Identico al qui contro.

~~Art. 236. 239.~~

Il furto, ovunque commesso dall'individuo di marina a danno del superiore, cui è addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello di cosa il cui valore superi le lire 500, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

~~Art. 237.~~

Il furto commesso da individui della marina militare a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall'articolo 234, o negli arsenali o in qualunque officina o magazzino destinato anche momentaneamente ad usi militari marittimi, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

+ Ove trattisi del furto contemplato nell'articolo 235 si applicherà la detta pena da tre anni a sette.

+ Se il valore della cosa derubata ecceda le lire 500, o il furto sia stato commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

+ Tali pene sono pure applicabili contro qualunque impiegato, negli arsenali od officine, della marina militare che si valga delle materie proprie dello Stato, delle amministrazioni o dei corpi, per fare lavori per conto privato.

~~Art. 238. 241.~~

Qualora, nei casi previsti dai due precedenti articoli, concorrano due o più delle circostanze in essi accennate, le pene saranno aumentate di un grado.

~~Art. 239. 242.~~

L'individuo di marina che andando a bordo di qualsiasi bastimento catturato o di una preda si renderà colpevole di sottrazione o distruzione violenta delle carte di bordo, sarà punito colla reclusione militare da due anni a cinque.

Se il colpevole sarà un ufficiale, sarà punito colla destituzione.

~~Art. 240.~~

Il furto di un oggetto qualunque commesso da un individuo di marina a bordo di un bastimento predato, allorchè gli atti della preda non sono ancora consumati, sarà punito come il furto previsto dal precedente articolo 234.

Se gli atti della preda sono già consumati, e questa sia stata dichiarata legittima, il furto commesso a bordo del bastimento predato verrà punito in conformità dell'articolo 237.

~~Art. 239.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 240.~~

Il furto commesso da individui della marina militare a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall'articolo 237, o negli arsenali ecc., come qui contro.

+ Ove trattisi del furto contemplato nell'articolo 238 si applicherà la detta pena da tre anni a sette.

+ Se il valore, ecc., come qui contro.

+ Tali pene sono pure applicabili contro qualunque impiegato negli arsenali od officine della marina militare, che si valga delle materie di proprietà dello Stato, delle amministrazioni o dei corpi, per far lavori per conto privato.

~~Art. 241.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 242.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 243.~~

Il furto di un oggetto qualunque commesso da un individuo di marina a bordo di un bastimento predato, allorchè gli atti della preda non sono ancora consumati, sarà punito come il furto previsto dal precedente articolo 237.

Se gli atti della preda sono già consumati, e questa sia stata dichiarata legittima, il furto commesso a bordo del bastimento predato verrà punito in conformità dell'articolo 240.

~~Art. 244.~~

I reati di truffa, appropriazione indebita e abusi di confidenza commessi da militari a danno di militari saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.

Se il danno cagionato dal reato supera le lire 50, la pena sarà della reclusione militare estensibile a tre anni.

~~Art. 241.~~ 245.

I furti contemplati dall'articolo 235, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da individui di marina a pregiudizio di altri individui di marina, del pubblico erario, delle amministrazioni e dei corpi, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, a vece di un formale giudizio, essere puniti disciplinariamente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi si provvederà sommariamente pel risarcimento dei danni.

## Art. 242.

Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza.

CAPO XVIII. — *Dell'incendio e del deterioramento d'edifici, opere ed oggetti militari.*~~Art. 243.~~ 247.

È punito di morte, previa degradazione, l'individuo di marina, il quale avrà volontariamente appiccato il fuoco a legni dello Stato, imbarcazioni, edifici, opere militari, magazzini, officine o cantieri appartenenti alla regia marina, o li avrà distrutti col mezzo di una mina od altra esplosione qualunque.

Se però non vi fu, od il colpevole non era in grado di conoscere che vi fosse pericolo prossimo della morte di qualche persona, o se il danno non ha ecceduto le lire 5 mila, la pena sarà diminuita di uno o di due gradi.

~~Art. 244.~~ 246.

L'individuo di marina che avrà volontariamente, con mezzi diversi da quelli accennati nell'articolo precedente, distrutto o guastato edifici, navi, imbarcazioni, opere militari, magazzini, officine o cantieri appartenenti alla regia marina, sarà punito colla pena dei lavori forzati a tempo.

~~Art. 245.~~ 248.

L'individuo di marina, che volontariamente avrà abbruciato, gettato in mare o distrutto in qualsiasi modo registri, minute od atti originali amministrativi o giudiziari dell'autorità militare marittima, incorrerà nella pena della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

~~Art. 246.~~

Chiunque, a bordo d'una nave dello Stato, volontariamente distruggerà, getterà in mare, o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, i cordami del bordo, come gomene, sarte, manovre, vele, macchine, effetti

La stessa pena sarà inflitta, qualunque sia il danno prodotto dal reato, se la truffa, l'appropriazione indebita o l'abuso di confidenza saranno commessi mediante falso.

~~Art. 245.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 246.

Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commestibili commessi a danno di persone estranee alla milizia ed al servizio della marina, e non eccedenti il detto valore di lire cinque.

~~Art. 247.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 248.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 249.~~

~~Identico al qui contro.~~

## Art. 250.

Chiunque, a bordo d'una nave dello Stato, volontariamente distruggerà, getterà in mare, o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, o cordami del bordo, o manovre, vele, macchine, effetti di vestia-



di vestiario, di approvvigionamento o di allestimento, sarà punito colla reclusione militare da due anni a sette.

Fuori del bordo dei legni dello Stato, l'individuo di marina che distrugga o guasti gli oggetti sovraccennati, effetti di caserma od altra cosa qualunque, appartenenti ai corpi od all'amministrazione marittima, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque.

~~Art. 247.~~ 241.

Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli il danno sarà inferiore alle lire 50, la pena non potrà eccedere gli anni due di reclusione militare.

Se il danno sarà superiore alle lire 50 ed inferiore alle lire 2000, la detta pena non sarà minore degli anni cinque.

Art. 248.

Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze, a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

Art. 249.

Qualunque persona imbarcata a bordo dei regi legni in tempo di guerra, che accenda o tenga accesi fuochi pendente la notte, senza esservi autorizzata, è punita colla reclusione militare, estensibile a due anni, o col carcere militare non minore di mesi sei.

Se il fuoco fu acceso malgrado una speciale proibizione, o se un fuoco, stato coperto d'ordine superiore, venne, senz'autorizzazione scoperto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da due a cinque anni.

~~Art. 250.~~ 244.

Sarà punito colla pena portata dalla prima parte dell'articolo precedente colui che, destinato alla guardia del fuoco, in tempo di guerra, non vi avrà usata l'attenzione prescritta.

Art. 251.

Chiunque, nei porti, arsenali, cantieri ed altri stabilimenti della marina militare, od a bordo di bastimenti dello Stato, accenderà o terrà accesi fuochi fuori dei luoghi a ciò destinati, o senza usare le cautele prescritte, ed in modo da comprometterne la sicurezza; ovvero, incaricato di vigilare sui medesimi, li avrà abbandonati, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

~~Art. 252.~~ 240.

Chiunque si renda colpevole di avere, senza autoriz-

rio, di approvvigionamento o di allestimento, sarà punito colla reclusione militare da due anni a sette, estensibile sino a quindici, ove ne segua la perdita del bastimento o questo sia reso inabile all'uso delle armi.

Fuori del bordo dei legni dello Stato, l'individuo di marina che distrugga o guasti gli oggetti sovraccennati, effetti di caserma od altra cosa qualunque, appartenente ai corpi od all'amministrazione marittima, sarà punito colla reclusione militare non maggiore di anni cinque.

~~Art. 251.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 252.

Allorchè i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze e potrà estendersi dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

Art. 253.

Qualunque persona imbarcata a bordo dei regi legni, in tempo di guerra, che accenderà o terrà accesi fuochi durante la notte senza esservi autorizzata, è punita colla reclusione militare estensibile a due anni, o col carcere militare non minore di mesi sei.

Se il fuoco sarà stato acceso malgrado una speciale proibizione, o se un fuoco stato coperto d'ordine superiore sarà stato senza autorizzazione scoperto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare estensibile a cinque anni.

~~Art. 254.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 255.

Chiunque, senza autorizzazione, accenderà o terrà accesi fuochi fuori dei luoghi a ciò destinati, o senza usare le cautele prescritte, sia nei porti, arsenali, cantieri od altri stabilimenti della marina militare, sia a bordo di bastimenti dello Stato, in modo da comprometterne la sicurezza, come pure chiunque incaricato di vigilare sui fuochi li avrà abbandonati, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

~~Art. 256.~~

~~Identico al qui contro.~~